

21.3.2012

A7-0223/34

Emendamento 34

Sharon Bowles

a nome della commissione per i problemi economici e monetari

Relazione

A7-0223/2011

Werner Langen

Strumenti derivati OTC, controparti centrali e repertori di dati sulle negoziazioni
COM(2010)0484 – C7-0265/2010 – 2010/0250(COD)

Proposta di regolamento

–

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea¹,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,
considerando quanto segue:

¹ GU C 57, del 23.2.2011, pag. 1.

² GU C 54, del 19.2.2011, pag. 44.

³ Posizione del Parlamento europeo del ... 2012.

- (1) La relazione commissionata dalla Commissione e pubblicata il 25 febbraio 2009, stilata da un gruppo di esperti ad alto livello presieduto da Jacques de Larosière, ha concluso che il quadro di vigilanza deve essere rafforzato per ridurre il rischio di crisi finanziarie future e la loro gravità, raccomandando inoltre riforme profonde della struttura della vigilanza del settore finanziario *nell'Unione*, fra cui la creazione di un Sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria composto da tre Autorità europee di vigilanza, *rispettivamente* per il *settore banche*, per il settore assicurazioni e pensioni aziendali e professionali ■ e per il *settore strumenti finanziari e mercati*, e la creazione di un Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

- (2) La comunicazione della Commissione del 4 marzo 2009, *dal titolo* "Guidare la ripresa in Europa", ha proposto di rafforzare il quadro normativo dell'Unione in materia di servizi finanziari. Nella sua Comunicazione del 3 luglio 2009 *dal titolo "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi"* la Commissione ha valutato il ruolo svolto dai derivati nella crisi finanziaria e, nella Comunicazione del 20 ottobre 2009 *dal titolo "Garantire mercati dei derivati efficienti, sicuri e solidi: azioni strategiche future"* ha illustrato le misure che intende adottare per ridurre i rischi associati ai derivati.

- (3) Il 23 settembre 2009 la Commissione ha adottato tre proposte di regolamento che hanno istituito il Sistema europeo delle autorità di **vigilanza** finanziaria e hanno creato tre autorità di vigilanza europee (**ESA**) con il compito di contribuire all'applicazione uniforme della normativa dell'Unione e all'adozione di norme e di pratiche comuni di alta qualità in materia di regolamentazione e di vigilanza. **Si tratta dell'Autorità di vigilanza** europea (Autorità bancaria **europea** ■ - **EBA**) istituita dal regolamento (UE) **n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio**¹, **dell'Autorità di vigilanza europea** (Autorità **europea** delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali - EIOPA) **istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio**² e **dell'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati - ESMA)** istituita dal regolamento (UE) **n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio**³. **Tali autorità svolgeranno un ruolo cruciale nella salvaguardia della stabilità del settore finanziario. È essenziale quindi garantire in ogni momento che l'opera da essi svolta rivesta alta priorità politica e che siano loro assegnate risorse adeguate.**

¹ **GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12.**

² **GUL 331 del 15.12.2010, pag. 48.**

³ **GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84.**

- (4) I prodotti derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter – OTC) mancano di trasparenza, dato che si tratta di contratti negoziati privatamente e le relative informazioni sono di norma accessibili soltanto alle parti contraenti. Questi contratti creano una complessa rete di interdipendenze che può rendere difficile determinare la natura e il livello dei rischi incorsi. La crisi finanziaria ha dimostrato che queste caratteristiche aumentano l'incertezza nei periodi di tensione sui mercati creando pertanto rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento fissa le condizioni per ridurre tali rischi e migliorare la trasparenza dei contratti derivati.
- (5) In occasione del vertice di Pittsburgh del 26 settembre 2009 i leader del G20 hanno deciso che entro la fine del 2012 tutti i contratti derivati OTC standardizzati dovranno essere compensati mediante controparte centrale e che i contratti derivati OTC dovranno essere segnalati a repertori di dati sulle negoziazioni. Nel giugno 2010 i leader del G20 riuniti a Toronto hanno riaffermato il loro impegno e si sono inoltre impegnati ad accelerare l'applicazione di misure forti per accrescere la trasparenza e la vigilanza regolamentare dei prodotti derivati OTC in maniera uniforme a livello internazionale e non discriminatoria.

(5 bis) La Commissione si impegnerà a fare in modo che questi impegni vengano rispettati nella stessa misura dai nostri partner internazionali ed eserciterà il necessario monitoraggio. Coopererà con le autorità dei paesi terzi per vagliare soluzioni di assistenza reciproca che assicurino coerenza tra il presente regolamento e i requisiti fissati dai paesi terzi evitando in tal modo ogni eventuale sovrapposizione. Con l'assistenza dell'ESMA, la Commissione dovrà procedere a verifiche e predisporre relazioni per il Consiglio e il Parlamento europeo sull'applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti nel presente regolamento. Al fine di evitare potenziali duplicazioni o conflitti normativi, la Commissione potrebbe adottare decisioni sull'equivalenza del quadro delle disposizioni legislative, di vigilanza e di esecuzione dei paesi terzi, qualora siano soddisfatte un certo numero di condizioni. Le valutazioni alla base di tali decisioni non devono inficiare il diritto di una controparte centrale stabilita in un paese terzo e riconosciuta dall'ESMA di fornire servizi di compensazione a membri compensatori o sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione, giacché la decisione di riconoscimento deve essere autonoma rispetto alla valutazione. Analogamente, né la decisione di equivalenza né la valutazione devono inficiare il diritto di un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo e riconosciuto dall'ESMA di fornire servizi a soggetti stabiliti nell'Unione.

(5 ter) Con riferimento al riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi e in conformità agli obblighi internazionali dell'Unione derivanti dall'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compreso l'Accordo generale sugli scambi di servizi, le decisioni volte a stabilire l'equivalenza tra i regimi giuridici di paesi terzi e il regime giuridico dell'Unione dovrebbero essere adottate solo se il regime giuridico del paese terzo prevede un sistema equivalente a tutti gli effetti per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici stranieri, conformemente agli obiettivi generali di regolamentazione, fissati dal G20 nel settembre 2009, di migliorare la trasparenza dei mercati dei derivati, mitigare il rischio sistemico e proteggere dagli abusi di mercato. Tale sistema deve essere considerato equivalente se garantisce che il risultato sostanziale del regime di regolamentazione applicabile è analogo a quello risultante dalle disposizioni dell'Unione e deve essere considerato effettivo se le regole in questione sono applicate in modo coerente.

(5 quater) Questa misura è opportuna in quanto è necessaria nel presente contesto, tenuto conto delle caratteristiche dei mercati dei derivati e del funzionamento delle controparti centrali, per verificare l'effettiva equivalenza dei sistemi di regolamentazione stranieri ai fini del rispetto degli obiettivi e delle norme del G20 e per migliorare così la trasparenza dei mercati dei derivati, mitigare il rischio sistemico e proteggere dagli abusi di mercato. La situazione molto particolare delle controparti centrali richiede che le disposizioni relative ai paesi terzi siano organizzate ed operino secondo modalità che sono specifiche alla struttura del mercato di tali soggetti. Pertanto questo approccio non costituisce un precedente per altri atti legislativo.

(6) Nelle conclusioni del 2 dicembre 2009 il Consiglio europeo ha concordato *sull'esistenza della* necessità di rafforzare in misura notevole la mitigazione del rischio di controparte e *sull'importanza del rafforzamento* della trasparenza, dell'efficienza e dell'integrità delle operazioni su derivati. Il Parlamento europeo, nella risoluzione del 15 giugno 2010 dal titolo "Mercati dei derivati: azioni strategiche future", si è espresso a favore dell'introduzione dell'obbligo di compensazione e di segnalazione delle operazioni su derivati OTC.

- (7) L'ESMA opera nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salvaguardando la stabilità dei mercati finanziari in situazioni di emergenza, assicurando l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione da parte delle autorità nazionali di vigilanza e risolvendone eventuali disaccordi. Tale Autorità è anche incaricata di elaborare *progetti* di norme tecniche di regolamentazione *e di esecuzione* e ha un ruolo centrale nell'autorizzazione e nel controllo delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

(7 bis) Uno dei compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) è la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In tale ambito, i membri del SEBC attuano la vigilanza assicurando sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili, controparti centrali comprese. I membri del SEBC sono quindi strettamente coinvolti nell'autorizzazione e riesame continuo delle controparti centrali, nel riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi, e nell'approvazione delle modalità di interoperabilità. Sono inoltre strettamente coinvolti anche per quanto riguarda l'elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione, delle linee guida e delle raccomandazioni. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata la responsabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno dell'Unione e nei rapporti con i paesi terzi. Di conseguenza, e per evitare che possano essere create normative parallele, l'ESMA e il SEBC dovrebbero collaborare strettamente nell'elaborazione i progetti di norme tecniche. Inoltre, l'accesso della BCE e delle banche centrali nazionali alle informazioni è fondamentale per l'esecuzione dei loro compiti di vigilanza sui sistemi di compensazione e di pagamento e per le loro funzioni di istituto centrale di emissione.

- (8) Sono necessarie norme uniformi per i contratti derivati di cui all'allegato I, sezione C, *punti* da 4) a 10), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari **■**¹.
- (9) Gli incentivi per promuovere il ricorso alle controparti centrali sono risultati insufficienti per assicurare *l'effettiva* compensazione dei derivati OTC standardizzati. Pertanto è necessario imporre un obbligo di compensazione mediante controparte centrale per i derivati OTC che possono essere compensati.
- (10) È probabile che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Un'applicazione uniforme nell'Unione dell'obbligo di compensazione è anche necessaria per assicurare un livello elevato di protezione degli investitori e per creare pari condizioni di concorrenza tra i partecipanti al mercato.
- (11) Affinché l'obbligo di compensazione riduca effettivamente il rischio sistemico, occorre definire una procedura di individuazione delle categorie **■** di derivati assoggettabili a detto obbligo. Occorre che la procedura tenga conto del fatto che non tutti i derivati OTC compensati mediante controparte centrale sono idonei a essere assoggettati all'obbligo di compensazione mediante controparte centrale.

¹ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

- (12) Il presente regolamento definisce i criteri *per decidere se assoggettare* all'obbligo di compensazione *le diverse categorie di derivati OTC. Sulla base dei progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ESMA, la Commissione* deve decidere se una categoria di *derivati OTC debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione e a decorrere da quando, comprese l'eventuale applicazione graduale e la durata residua minima dei contratti stipulati o novati prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, secondo il disposto del presente regolamento. Un'attuazione graduale dell'obbligo di compensazione potrebbe essere definita in termini di tipologie di partecipanti al mercato tenuti al rispetto di tale obbligo. Nel determinare quali categorie di derivati debbano andare soggette all'obbligo di compensazione l'ESMA deve tener conto delle caratteristiche specifiche dei contratti derivati OTC conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con pool di copertura per le obbligazioni garantite.*

(12 bis) Nel considerare quali categorie di derivati OTC debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione, l'ESMA deve inoltre tener debito conto di altre pertinenti considerazioni - soprattutto dell'interconnessione fra le controparti che fanno uso delle classi di contratti derivati OTC in questione e dell'impatto sui livelli di rischio di controparte - e promuovere pari condizioni di concorrenza nel mercato interno conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, lettera d) del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(12 ter) L'ESMA, laddove abbia accertato che un prodotto derivato OTC è standardizzato e adatto alla compensazione ma che non vi sono controparti centrali disposte a compensarlo, dovrà individuarne il motivo.

(12 quater) Nel decidere quali categorie di derivati debbano andare soggette all'obbligo di compensazione occorre tenere debito conto delle specificità delle categorie di derivati OTC interessate. Il rischio preponderante nelle operazioni in talune categorie di derivati OTC può essere legato al mancato regolamento, che è affrontato attraverso disposizioni separate in materia di strutture e può distinguere determinate categorie di derivati OTC (ad es. sui tassi di cambio) da altre. La compensazione mediante controparte centrale affronta specificamente il rischio di controparte e può non essere la soluzione ottimale per il rischio di regolamento. Il regime applicabile a tali contratti deve fondarsi in particolare su una convergenza internazionale preliminare e sul reciproco riconoscimento delle strutture interessate.

(12 quinquies) Per assicurare un'applicazione uniforme e coerente del regolamento e condizioni di parità tra operatori del mercato, quando una categoria di derivati OTC è dichiarata assoggettata all'obbligo di compensazione, tale obbligo dovrà applicarsi anche a tutti i contratti relativi a tale categoria di derivati OTC stipulati a partire dalla data di notifica dell'autorizzazione di una controparte centrale ai fini dell'obbligo di compensazione, ma prima della data a decorrere dalla quale l'obbligo di compensazione diventa effettivo, purché i contratti in questione abbiano una durata residua superiore al minimo stabilito dalla Commissione.

(12 sexies) Nel determinare se una classe di derivati OTC debba essere assoggettata a obblighi di compensazione, l'ESMA deve guardare alla riduzione del rischio sistemico. Ciò comporta la considerazione di elementi di valutazione come il livello di standardizzazione contrattuale e operativa dei contratti, il volume e la liquidità della categoria di derivati OTC e la disponibilità di informazioni eque, affidabili e universalmente accettate per la determinazione dei prezzi, per la categoria di contratti di cui trattasi.

(13) La compensazione di un contratto derivato OTC richiede l'accordo delle due parti del contratto. Occorre, pertanto, che le esenzioni dall'obbligo siano concepite in maniera restrittiva, perché esse ridurrebbero l'efficacia dell'obbligo, nonché i vantaggi della compensazione mediante controparte centrale e potrebbero dare luogo ad arbitraggio regolamentare tra gruppi di partecipanti al mercato.

(13 bis) Al fine di accrescere la stabilità finanziaria nell'Unione, potrebbe essere altresì necessario sottoporre agli obblighi di compensazione e di ricorso alle tecniche di riduzione dei rischi le operazioni realizzate da soggetti stabiliti in paesi terzi, sempre che queste abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e detti obblighi siano necessari od opportuni per evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento.

- (14) I derivati OTC giudicati non idonei per la compensazione mediante controparte centrale comportano ■ un rischio di controparte e **un rischio operativo**, per cui occorre definire norme per la gestione di tale rischio. ***Per attenuare il rischio di controparte i partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione devono seguire procedure di gestione dei rischi che richiedano scambio di garanzie reali effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione. Nel predisporre progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le procedure di gestione del rischio da seguire, l'ESMA deve tener conto delle proposte avanzate dagli organismi regolatori internazionali in materia di obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. In sede di sviluppo di norme tecniche che precisino le modalità per uno scambio corretto e accurato di garanzie reali per la gestione dei rischi connessi alle operazioni non compensate, l'ESMA deve tener conto degli ostacoli incontrati dagli emittenti di obbligazioni garantite o dai pool di copertura nel fornire garanzie reali in determinate giurisdizioni territoriali dell'Unione. L'ESMA deve anche tener conto del fatto che il diritto di prelazione concesso alle controparti degli emittenti di obbligazioni garantite sugli attivi di questi ultimi fornisce una protezione equivalente contro il rischio di controparte.***

- (15) È opportuno che le norme in materia di compensazione dei *derivati OTC*, di segnalazione **■** delle *operazioni sui derivati e di* tecniche di riduzione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale si applichino alle controparti finanziarie, ossia alle imprese di investimento *autorizzate ai sensi* della direttiva 2004/39/CE, agli enti creditizi *autorizzati ai sensi* della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio (rifusione¹), alle imprese di assicurazione *autorizzate ai sensi* della direttiva 73/239/CEE **■**, alle imprese di assicurazione *autorizzate ai sensi* della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita², alle imprese di riassicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2005/68/CE, agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) *e ai relativi gestori autorizzati ai sensi* della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)³, agli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali⁴ e ai fondi di investimento alternativi *gestiti da* gestori *di fondi di investimento alternativi autorizzati o registrati ai sensi della* direttiva *2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi*⁵.

¹ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

² GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

³ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

⁴ GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

⁵ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

(15 bis) Tradizionalmente, i soggetti che gestiscono schemi pensionistici finalizzati principalmente a fornire prestazioni durante il pensionamento, erogate solitamente sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, ma anche a titolo temporaneo o "una tantum", destinano una percentuale minima degli attivi a contante per garantire ai contraenti il massimo possibile di efficienza e di rendimento. L'obbligo per tali soggetti di compensare i contratti derivati OTC a livello centrale implicherebbe quindi per loro dirottare una percentuale considerevole di attività verso il contante per rispettare i correnti obblighi di marginazione delle controparti centrali. Per scongiurare il probabile effetto negativo che tale disposizione avrebbe sul reddito dei pensionati futuri, l'obbligo di compensazione non dovrebbe applicarsi ai regimi pensionistici finché le controparti centrali non avranno trovato una soluzione tecnica adeguata al problema del trasferimento di garanzie reali non in contanti come margini di variazione. Detta soluzione tecnica dovrebbe tener conto della specificità degli schemi pensionistici ed evitare gravi effetti avversi sui pensionati. Nel periodo di transizione è opportuno assoggettare i contratti derivati OTC stipulati per ridurre i rischi d'investimento direttamente collegati con la solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici, non solo all'obbligo di segnalazione ma anche ad obblighi di collateralizzazione bilaterale. Il fine ultimo resta tuttavia la compensazione centrale non appena le circostanze la consentano.

(15 ter) È importante assicurare che il trattamento preferenziale si applichi soltanto agli opportuni soggetti e schemi e tener conto della diversità dei sistemi pensionistici operanti nell'Unione garantendo nel contempo pari condizioni a tutti i fondi pensione. Pertanto, è opportuno concedere la deroga temporanea agli enti pensionistici aziendali o professionali registrati a norma della direttiva 2003/41/CE, compresi i soggetti autorizzati responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 di detta direttiva e i soggetti giuridici che sono costituiti a fini d'investimento da detti enti e che operano nel loro esclusivo interesse; alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali dei soggetti di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/41/CE e alle attività assimilabili a quelle degli enti pensionistici aziendali o professionali svolte dalle imprese di assicurazione del ramo vita, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano separate, gestite ed organizzate separatamente, senza possibilità di trasferimento.

(15 quater) La deroga temporanea deve applicarsi anche agli altri enti autorizzati e controllati che operano solo su base nazionale o agli schemi che sono offerti principalmente nel territorio di uno Stato membro, ma soltanto qualora entrambi siano riconosciuti dalla legislazione interna e siano finalizzati in via prioritaria a fornire prestazioni durante il pensionamento. Gli enti e gli schemi compresi nelle ultime due categorie saranno assoggettati alla decisione dell'autorità competente interessata e, al fine di garantire coerenza ed evitare eventuali asimmetrie ed abusi, al parere dell'ESMA in consultazione con l'EIOPA. Potrebbero rientrare in questa tipologia i soggetti e schemi che, pur senza essere necessariamente collegati ad un programma pensionistico aziendale, sono comunque finalizzati principalmente a fornire un reddito da pensione in base a contributi obbligatori o volontari. Fra i possibili esempi si annoverano i soggetti giuridici che gestiscono schemi pensionistici secondo il principio di capitalizzazione a norma del diritto nazionale, a condizione che investano in base al principio della "diligenza del buon padre di famiglia", e gli schemi pensionistici cui le persone aderiscono direttamente, anche offerti da imprese di assicurazione del ramo vita; in questo caso, tuttavia, la deroga non dovrebbe applicarsi alle operazioni su derivati OTC collegate agli altri prodotti di assicurazione vita dell'impresa che non sono finalizzati principalmente a fornire un reddito da pensione. Ulteriori esempi potrebbero essere le attività assimilabili a quelle degli enti pensionistici aziendali o professionali svolte dalle imprese di assicurazione di cui alla direttiva 2002/83/CE, a condizione che tutte le attività corrispondenti siano incluse in un registro speciale in linea con le disposizioni figuranti nell'allegato della direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione¹ nonché gli schemi pensionistici aziendali o professionali delle imprese di assicurazione basati su contratti collettivi. Anche gli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di schemi pensionistici in caso di inadempimento devono essere considerati schemi pensionistici ai fini del presente regolamento.

¹ GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.

- (16) Se necessario, occorre che le norme applicabili alle controparti finanziarie si applichino anche alle controparti non finanziarie. Si riconosce che le controparti non finanziarie utilizzano i contratti *derivati* OTC per coprirsi contro i rischi commerciali direttamente legati alle loro attività commerciali *o di finanziamento di tesoreria*. Di conseguenza, per determinare se una controparte non finanziaria debba essere assoggettata all'obbligo di compensazione, occorre tenere conto dello scopo per il quale utilizza i derivati OTC e dell'entità delle esposizioni detenute in tali strumenti. *Per dare agli istituti non finanziari l'opportunità di esprimersi sulle soglie di compensazione, l'ESMA deve, in sede di preparazione delle relative norme tecniche di regolamentazione, condurre una consultazione pubblica aperta che garantisca la partecipazione degli istituti non finanziari. L'ESMA deve anche consultare* tutte le autorità pertinenti **■**, ad esempio *l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia*, affinché siano prese pienamente in considerazione le particolarità di questi settori. Inoltre, *entro il 31 dicembre 2015* la Commissione *dovrà valutare* l'importanza sistemica delle operazioni di imprese non finanziarie sui derivati OTC in diversi settori, compreso quello dell'energia.

(16 bis) Nell'accertare se un contratto derivato OTC riduce i rischi direttamente connessi alle attività commerciali e di tesoreria di una controparte non finanziaria, occorre tener debito conto delle strategie globali di copertura e riduzione dei rischi di tale controparte. In particolare, occorre valutare se un contratto derivato OTC sia economicamente adatto per la riduzione dei rischi nella condotta e gestione di una controparte non finanziaria, laddove i rischi sono legati alle fluttuazioni dei tassi d'interesse, di cambio, d'inflazione o dei prezzi delle materie prime.

(16 ter) La soglia di compensazione è pari a un volume assai significativo per tutte le controparti non finanziarie. Per la definizione di tale soglia occorre tener conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni per controparte e per categoria di derivati OTC. Al riguardo occorre adoperarsi opportunamente per riconoscere i metodi di riduzione del rischio adottati dalle controparti non finanziarie nel quadro della loro attività corrente.

I

- (18) *I membri del SEBC e gli altri enti degli Stati membri* che svolgono funzioni analoghe, gli altri enti pubblici *dell'Unione* incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima *e la Banca per i regolamenti internazionali (BRI)* vanno esclusi dall'ambito del presente regolamento per evitare di limitarne *la capacità di svolgere i loro compiti di interesse comune;*
- (19) Dato che non tutti i partecipanti al mercato soggetti all'obbligo di compensazione possono diventare membri compensatori della controparte centrale, occorre dar loro la possibilità di accedervi come clienti *oppure, a determinate condizioni, come clienti indiretti.*

- (20) L'introduzione di un obbligo di compensazione, nonché la procedura mirante a stabilire quali controparti centrali possono essere utilizzate a tal fine possono comportare distorsioni della concorrenza indesiderate sul mercato dei derivati OTC. Ad esempio, una controparte centrale potrebbe rifiutarsi di compensare operazioni eseguite in determinate sedi di negoziazione, perché appartenente ad una sede concorrente. Per evitare tali pratiche discriminatorie, occorre che le controparti centrali accettino di compensare le operazioni eseguite in *sedi di negoziazione* differenti, sempre che *queste ultime* soddisfino i requisiti tecnici e operativi definiti dalle controparti centrali, *a prescindere dalla documentazione contrattuale sulla cui base i contraenti hanno concluso la relativa transazione di derivati OTC, purché la documentazione sia conforme agli standard di mercato. Le sedi di negoziazione devono fornire alle controparti centrali flussi di dati sulle negoziazioni in modo trasparente e non discriminatorio. Il diritto di accesso di una controparte centrale ad una sede di negoziazione deve consentire accordi in virtù dei quali molteplici controparti centrali utilizzano flussi di dati della stessa sede di negoziazione. Ciò non deve tuttavia condurre all'interoperabilità in materia di compensazione dei derivati o creare una frammentazione della liquidità.*

(20 bis) Il presente regolamento non deve bloccare il libero ed equo accesso tra le sedi di negoziazione e le controparti centrali nel mercato interno, fatte salve le disposizioni contenute nel presente regolamento e nelle norme tecniche di regolamentazione sviluppate dall'ESMA e adottate dalla Commissione. E' opportuno che la Commissione continui a monitorare da vicino l'evoluzione del mercato dei derivati OTC e intervenga, se necessario, per impedire ■ distorsioni della concorrenza sul mercato interno, al fine dei garantire eque condizioni di concorrenza sui mercati finanziari.

(20 ter) In determinate aree del settore dei servizi finanziari e della negoziazione di contratti derivati possono anche esistere diritti di proprietà commerciale e intellettuale. Nei casi in cui questi diritti si riferiscano a prodotti o servizi che sono divenuti norme di settore o che hanno ripercussioni su tali norme, le licenze dovrebbero essere rese disponibili a condizioni proporzionate, eque, ragionevoli e non discriminatorie.

- (21) Sono necessari dati affidabili per definire le categorie di derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione, le soglie e le controparti non finanziarie di importanza sistemica. Pertanto, a fini regolamentari, occorre introdurre a livello dell'Unione un obbligo uniforme di comunicazione dei dati riguardanti i derivati **■**. ***Si impone inoltre un obbligo di segnalazione ex post, nella misura più ampia possibile, per le controparti sia finanziarie che non finanziarie, onde fornire dati comparati anche all'ESMA e alle autorità competenti interessate.***

(21 bis) Un'operazione infragruppo è un'operazione tra due imprese che sono integralmente conglobate nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 80, paragrafo 8 della direttiva 2006/48/CE o sono enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale ovvero sono un ente creditizio e il relativo organismo centrale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta direttiva. I contratti derivati OTC possono essere riconosciuti all'interno sia di gruppi finanziari o non finanziari, sia di gruppi misti di imprese finanziarie e non finanziarie, e se tali contratti sono considerati un'operazione infragruppo per una controparte, dovranno essere considerati tali anche per l'altra controparte del contratto. Si riconosce che le operazioni infragruppo possono essere necessarie per aggregare i rischi all'interno di una struttura di gruppo e che, pertanto, i rischi infragruppo hanno una loro specificità. Poiché assoggettando tali operazioni all'obbligo di compensazione si potrebbe diminuire l'efficienza di tali processi di gestione del rischio infragruppo, può risultare opportuno derogare a tale obbligo per le operazioni infragruppo, posto che non ne consegua un aumento del rischio sistemico. Se utile per alleviare i rischi di controparte infragruppo, per tali operazioni sarebbe opportuno sostituire la compensazione mediante controparte centrale con uno scambio adeguato di garanzie reali.

(21 ter) Tuttavia, alcune operazioni infragruppo potrebbero essere esentate, in alcuni casi in base alla decisione dell'autorità competente, dagli obblighi di scambio di garanzie reali purché le rispettive procedure di gestione dei rischi siano sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità delle operazioni e non ci siano impedimenti che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti. Questi criteri e le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell'applicare le esenzioni, dovranno essere specificati nelle norme tecniche di regolamentazione adottate conformemente ai sensi dei regolamenti istitutivi di EBA, ESMA ed EIOPA. Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, EBA, ESMA ed EIOPA dovranno preparare una valutazione del potenziale impatto sul mercato interno, sugli operatori del mercato finanziario e in particolare sulle operazioni e la struttura dei gruppi in questione. Tutte le norme tecniche applicabili alle garanzie reali scambiate nelle operazioni infragruppo, compresi i criteri di esenzione, dovrebbero tener conto delle specificità preminenti di tali operazioni, delle differenze tra controparti finanziarie e non finanziarie e delle rispettive finalità e metodologie d'uso dei derivati.

(21 quater) Le controparti vanno considerate come appartenenti allo stesso consolidamento almeno quando entrambe sono conglobate in un consolidamento ai sensi della direttiva 83/349/CEE¹ o in base agli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002² o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, in base ai Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS (adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002) in base al regolamento (CE) della Commissione n. 1569/2007³ (o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito a norma dell'articolo 4 di tale regolamento), o quando esse sono entrambe coperte dalla stessa vigilanza consolidata ai sensi della direttiva 2006/48/CE o della direttiva 2006/49/CE⁴ oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza consolidata dell'autorità competente di un paese terzo accertata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui alla direttiva 2006/48/CE (articolo 143) o alla direttiva 2006/49/CE (articolo 2).

¹ *Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, p. 1).*

² *Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1)*

³ *Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 66).*

⁴ *Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201).*

(22) È importante che i partecipanti al mercato comunichino ai repertori di dati sulle negoziazioni tutti i dettagli relativi ai contratti derivati ■ da essi conclusi. In tal modo le informazioni riguardanti i rischi inerenti ai mercati dei derivati ■ saranno centralizzate e facilmente accessibili, *tra l'altro*, all'ESMA, alle autorità competenti, *al CERS* e alle banche centrali del SEBC interessate.

(22 bis) La prestazione di servizi di repertori di dati sulle negoziazioni è caratterizzata da economie di scala, che possono ostacolare la concorrenza in questo particolare settore. Al tempo stesso, l'imposizione dell'obbligo di segnalazione completo agli operatori del mercato può aumentare il valore delle informazioni detenute dai repertori di dati sulle negoziazioni anche per i terzi che offrono servizi ausiliari come conferma della negoziazione, confronto delle negoziazioni (trade matching), amministrazione degli eventi creditizi, riconciliazione o compressione del portafoglio. E' opportuno assicurare che le pari condizioni di concorrenza nel settore della post-negoziazione in senso lato non siano compromesse da un eventuale monopolio naturale nella prestazione di servizi di repertori di dati sulle negoziazioni. Pertanto i repertori di dati dovrebbero essere tenuti a fornire l'accesso alle informazioni detenute nel repertorio a condizioni eque, ragionevoli e non discriminanti, fatte salve le necessarie precauzioni in termini di protezione dei dati.

- (23) Per disporre di un quadro completo del mercato, e *ai fini della valutazione del rischio sistemico*, è opportuno che i contratti *derivati*, compensati *o no mediante controparte centrale*, siano segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni.
- (23 bis) È opportuno che l'ESMA, l'EIOPA e l'EBA dispongano di risorse sufficienti per assolvere efficacemente i compiti loro assegnati in virtù del presente regolamento.*
- (24) *Le controparti e le controparti centrali che concludono, modificano o pongono fine ad un contratto derivato devono garantire che le informazioni relative al contratto stesso siano comunicate a un repertorio di dati sulle negoziazioni. Esse devono poter delegare la segnalazione del contratto ad un altro soggetto.* Occorre che i *soggetti*, o i loro dipendenti, che *comunicano* le informazioni relative ad un contratto derivato a un repertorio di dati sulle negoziazioni per conto di una controparte, conformemente al presente regolamento, non violino eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni. *Nel predisporre i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA deve tener conto dei progressi compiuti relativamente all'adozione di un identificativo unico per contratto e dell'elenco dei dati da notificare che figurano nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006 recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE, e consultarsi con altre autorità competenti come l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia.*

(25) *Gli Stati membri, considerati i principi enunciati nella Comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici dell'Unione successivamente adottati in materia, devono introdurre disposizioni normative sulle sanzioni e misure amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri applichino dette sanzioni in maniera da non ridurre l'efficacia. Tali sanzioni e misure amministrative devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Esse devono basarsi sulle linee guida adottate dall'ESMA per promuovere la convergenza e l'uniformità transfrontaliera dei regimi sanzionatori applicabili al settore finanziario. Gli Stati membri devono garantire, laddove opportuno, la pubblicità delle sanzioni comminate e la pubblicazione, a intervalli regolari, di relazioni di valutazione sull'efficacia delle norme vigenti.*

(25 bis) Il presente regolamento deve permettere lo stabilimento di una controparte centrale in qualunque Stato membro dell'Unione. Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri deve essere discriminato, direttamente o indirettamente, quale sede di servizi di compensazione. Nessuna disposizione del presente regolamento deve limitare o impedire che una controparte centrale di una giurisdizione territoriale compensi un prodotto denominato nella valuta di un altro Stato membro o di un paese terzo.

- (26) Occorre che l'autorizzazione di una controparte centrale sia subordinata alla detenzione di un capitale minimo iniziale. È opportuno che il capitale, **compresi** gli utili non distribuiti e le riserve della controparte centrale, sia in qualsiasi momento proporzionato al **rischio che deriva dalle attività** della controparte centrale, in modo da assicurare che essa sia adeguatamente capitalizzata per potere far fronte a **rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi, giuridici e commerciali che non siano già coperti da risorse finanziarie specifiche** e possa, se necessario, procedere ad una ristrutturazione o ad una liquidazione ordinata delle sue attività.
- (27) Dato che il presente regolamento introduce, a fini regolamentari, l'obbligo legale di compensazione mediante specifiche controparti centrali, è essenziale assicurare che queste siano sicure e solide e rispettino in ogni momento i rigorosi requisiti organizzativi, **di condotta professionale** e prudenziali fissati dal presente regolamento. **Per assicurare un'applicazione uniforme del presente regolamento, occorre che detti requisiti** si applichino alla compensazione di tutti gli strumenti finanziari **trattati dalle controparti centrali.**

(28) Pertanto, è necessario, a fini di armonizzazione e di regolamentazione, fare in modo che le controparti ■ ricorrano soltanto a controparti centrali che rispettino i requisiti fissati dal presente regolamento. ***Tali requisiti non devono impedire agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le controparti centrali stabilite nel loro territorio tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Tuttavia l'imposizione di tali requisiti supplementari non dovrà incidere sul diritto delle controparti centrali autorizzate in altri Stati membri o riconosciute conformemente al presente regolamento, di fornire servizi di compensazione ai membri compensatori e ai relativi clienti stabiliti nello Stato membro che introduce i requisiti supplementari, in quanto le suddette controparti centrali non sono soggette a tali requisiti e non devono conformarvisi. Entro il 31 dicembre 2014 l'ESMA dovrà redigere una relazione sull'impatto dell'applicazione dei requisiti supplementari da parte degli Stati membri.***

- (29) La definizione di norme di applicazione diretta in materia di autorizzazione e di vigilanza delle controparti centrali è un corollario essenziale dell'obbligo di compensazione dei derivati OTC. È opportuno che le autorità ■ competenti conservino ■ la responsabilità per tutti gli aspetti relativi all'autorizzazione e alla vigilanza delle controparti centrali, ivi compresa la *responsabilità di verificare il* rispetto da parte della controparte centrale richiedente del presente regolamento e della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli¹, dato che le autorità competenti nazionali si trovano nella posizione migliore per valutare il funzionamento giornaliero della controparte centrale, per effettuare verifiche regolari e adottare, se necessario, misure idonee.

¹ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

(30) In caso di rischio di insolvenza ■, lo Stato membro di stabilimento *di detta controparte centrale* può dover assumere gran parte della responsabilità di bilancio ■ che ne deriva. Di conseguenza occorre che le competenze in materia di autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali siano esercitate dall'autorità competente di detto Stato membro. Tuttavia, dato che i membri compensatori di una controparte centrale possono risiedere in differenti Stati membri e che essi saranno le prime vittime dell'inadempimento della controparte centrale, è indispensabile *che tutte le autorità competenti e l'ESMA partecipino* alla procedura di autorizzazione e di vigilanza ■. Questo eviterà misure o prassi nazionali divergenti e la creazione di ostacoli al mercato interno. *Inoltre, nessun'azione svolta da un membro del collegio nell'assolvimento delle sue funzioni dovrebbe, direttamente o indirettamente, discriminare uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualsiasi valuta. E' opportuno che l'ESMA partecipi a ciascuna riunione del collegio in modo tale da garantire la coerente e corretta applicazione del presente regolamento.* Occorre che l'ESMA *coinvolga nell'elaborazione di raccomandazioni e decisioni altre autorità competenti degli Stati membri interessati.*

(30 bis) Stante il ruolo assegnato ai collegi, occorre che tutte le autorità competenti interessate e i membri del SEBC partecipino all'assolvimento dei loro compiti. Il collegio dovrebbe essere composto dalle autorità competenti responsabili della vigilanza non solo delle controparti centrali ma anche degli organi di vigilanza dei soggetti che potrebbero subire le conseguenze delle operazioni delle controparti centrali, ossia determinati membri compensatori, sedi di negoziazione, controparti centrali interoperanti e sistemi di deposito accentrati. Devono poter far parte del collegio i membri del SEBC responsabili della vigilanza delle controparti centrali e delle controparti centrali interoperanti e quelli responsabili dell'emissione delle valute degli strumenti finanziari compensati dalle controparti centrali. Poiché i soggetti controllati o verificati sarebbero stabiliti in un numero limitato di Stati membri in cui opera la controparte centrale, un'unica autorità competente o un unico membro del SEBC potrebbe assumere la responsabilità del controllo o della vigilanza di un certo numero di essi. Per assicurare una collaborazione ordinata tra tutti i membri del collegio, occorre dotarsi di procedure e di meccanismi adeguati.

(30 ter) Poiché si presume che l'istituzione e il funzionamento del collegio siano basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri, è opportuno conferire loro la prerogativa di determinarne le procedure decisionali, data la sensibilità della questione.

Pertanto le norme dettagliate sulle procedure di voto dovrebbero essere fissate in un accordo scritto concluso fra i membri del collegio. Tuttavia, per equilibrare adeguatamente gli interessi di tutti i partecipanti al mercato e degli Stati membri interessati, nel prendere decisioni il collegio dovrebbe votare secondo il principio generale di un voto per ciascun membro, a prescindere dal numero di funzioni che svolge a norma del presente regolamento. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, devono poter votare non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante deve disporre di un solo voto.

Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, devono poter votare non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante deve disporre di un solo voto.

(30 quater) L'assoluta particolarità della situazione delle controparti centrali impone che i collegi siano organizzati ed operino sulla base alle specifiche disposizioni riguardanti la vigilanza di tali soggetti.

(30 quinquies) Le disposizioni del presente regolamento non costituiscono un precedente per altre normative sulla vigilanza e controllo delle strutture che operano sui mercati finanziari, specie per quanto riguarda le modalità di voto per il deferimento all'ESMA.

(30 sexies) L'autorizzazione di una controparte centrale dovrebbe essere rifiutata soltanto se tutti i membri del collegio, escluse le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita, concordano su un parere comune che considera inopportuna l'autorizzazione. Qualora tuttavia una maggioranza sufficiente del collegio abbia espresso parere negativo e un'autorità competente interessata, sulla base della maggioranza di due terzi del collegio, abbia sottoposto la questione all'ESMA, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale deve rinviare la sua decisione in merito all'autorizzazione per attendere l'eventuale decisione dell'ESMA sulla conformità al diritto dell'Unione e decidere in linea con la decisione dell'ESMA. Qualora tutti i membri del collegio, escluse le autorità dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale, adottino un parere comune in cui si considera che i requisiti non sono soddisfatti e che la controparte centrale non deve ricevere l'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita la controparte centrale può sottoporre la questione all'ESMA affinché decida in merito alla conformità al diritto dell'Unione.

- (31) È necessario rafforzare le disposizioni in materia di scambio di informazioni e di obblighi di assistenza reciproca e di cooperazione tra autorità competenti, *ESMA e altre autorità interessate*. Considerato l'intensificarsi dell'attività transfrontaliera, è opportuno che *dette* autorità si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni, in modo da assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento, anche quando una violazione o una presunta violazione interessino le autorità di due o più Stati membri. Occorre che lo scambio di informazioni avvenga nel rispetto rigoroso del segreto professionale. A causa del largo impatto dei contratti derivati OTC, è essenziale che altre autorità interessate, quali le autorità fiscali o le autorità di regolamentazione dell'energia, abbiano accesso alle informazioni necessarie all'esercizio delle loro funzioni.

(32) Tenuto conto del carattere mondiale dei mercati finanziari, occorre che all'ESMA sia affidata la competenza diretta per il riconoscimento delle controparti centrali stabilite in paesi terzi, in modo da permettere loro di proporre servizi di compensazione nell'Unione, purché la Commissione abbia riconosciuto l'equivalenza del quadro legislativo e di vigilanza del paese terzo rispetto a quello dell'Unione, e che siano soddisfatte talune altre condizioni. ***Pertanto le controparti centrali stabilite nei paesi terzi che prestano servizi di compensazione a membri compensatori o a sedi di negoziazione stabiliti nell'UE devono essere riconosciute dall'ESMA. Tuttavia, per non ostacolare l'ulteriore sviluppo delle attività di gestione degli investimenti transfrontalieri nell'Unione, le controparti centrali dei paesi terzi che prestano servizi a clienti stabiliti nell'Unione tramite membri compensatori stabiliti in un paese terzo non devono essere necessariamente riconosciute dall'ESMA.*** Al riguardo, gli accordi con i principali partner internazionali dell'Unione saranno particolarmente importanti per assicurare pari condizioni di concorrenza a livello mondiale e garantire la stabilità finanziaria.

(32 bis) Il 16 settembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla necessità che l'Europa promuova i suoi interessi e i suoi valori in maniera più assertiva e in uno spirito di reciprocità e mutuo vantaggio nel contesto delle relazioni esterne dell'Unione e intraprenda iniziative anche per assicurare un maggiore accesso al mercato per le imprese europee e approfondire la cooperazione regolamentare con i principali partner commerciali.

(33) È opportuno che le controparti centrali dispongano di solidi dispositivi di governo societario, di un'alta dirigenza che soddisfi i requisiti di onorabilità e di membri indipendenti del consiglio, a prescindere dall'assetto proprietario. ***Almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque non meno di due, devono essere indipendenti.*** Tuttavia, la capacità o la volontà delle controparti centrali di effettuare la compensazione di determinati prodotti può essere influenzata dalla diversità dei loro dispositivi di governo societario e dei loro assetti proprietari. È pertanto opportuno che i membri indipendenti del consiglio e il comitato dei rischi che le controparti centrali dovranno istituire si occupino dei potenziali conflitti di interessi che potrebbero emergere nell'ambito della controparte centrale. Occorre che i membri compensatori e i clienti siano adeguatamente rappresentati, date ***le conseguenze che possono avere per loro*** le decisioni ■ adottate dalle controparti centrali.

(34) Le controparti centrali possono esternalizzare funzioni. ***Il comitato dei rischi della controparte centrale deve pronunciarsi in merito alle esternalizzazioni. Le attività importanti relative alla gestione dei rischi non devono essere esternalizzate se non previa approvazione dell'autorità competente.***

- (35) È opportuno che i requisiti di partecipazione a carico di una controparte centrale siano trasparenti, proporzionati e non discriminatori e consentano l'accesso a distanza, sempre che ciò non esponga la controparte centrale a rischi aggiuntivi.
- (36) Occorre che ai clienti dei membri compensatori che compensano i loro derivati OTC mediante controparte centrale sia accordato un elevato livello di protezione. Attualmente il livello di protezione dipende dal livello di segregazione scelto dal cliente. È opportuno che gli intermediari segreghino le loro attività da quelle dei loro clienti. Pertanto, le controparti centrali dovranno tenere registri aggiornati e facilmente identificabili *per semplificare il trasferimento di posizioni e attività dei clienti di un membro compensatore inadempiente verso un membro compensatore solvibile o, all'occorrenza, la liquidazione ordinata delle posizioni dei clienti e il rimborso delle garanzie reali eccedenti. Le disposizioni del presente regolamento sulla segregazione e sulla portabilità delle posizioni e degli attivi della clientela devono pertanto prevalere su ogni diversa disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa degli Stati membri che impedisca alle parti di rispettarle.*

- (37) È opportuno che le controparti centrali siano dotate di un solido quadro per la gestione dei rischi di credito, di liquidità, operativo e di altro genere, ivi compresi i rischi in cui incorrono o che fanno incorrere ad altre entità a causa dell'interdipendenza. Occorre che le controparti centrali siano dotate di procedure e di meccanismi adeguati per far fronte all'inadempimento di un membro compensatore. Per ridurre al minimo il rischio di contagio dell'inadempimento, occorre che le controparti centrali applichino condizioni di partecipazione rigorose, raccolgano adeguati margini iniziali e dispongano di un fondo di garanzia in caso di inadempimento e di altre risorse finanziarie per la copertura di potenziali perdite. ***Per assicurare che le controparti centrali ricevano sufficienti risorse su base continuativa, esse dovrebbero fissare un importo che rappresenta la consistenza minima al di sotto della quale, in via generale, il fondo di garanzia in caso di inadempimento in generale non deve scendere. Fatto salvo quanto appena stabilito, tale disposizione non dovrebbe peraltro limitare la loro capacità di usare l'integralità del fondo per coprire le perdite causate dall'inadempimento di un membro compensatore.***

(37 bis) Nel definire un solido quadro per la gestione dei rischi, le controparti centrali dovranno tener conto del rischio potenziale e dell'impatto economico sui membri compensatori e sui rispettivi clienti. Benché lo sviluppo di una solida gestione dei rischi debba rimanere il principale obiettivo, le controparti centrali possono adattare le loro caratteristiche alle attività e ai profili di rischio specifici dei clienti dei membri compensatori e, ove giudicato opportuno in base ai criteri specificati nelle norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA dovrà sviluppare, possono includere tra le attività altamente liquide accettate a titolo di garanzia reale almeno i contanti, i titoli di Stato, le obbligazioni garantite a norma della direttiva 2006/48/CE (con adeguati scarti di garanzia), le garanzie escutibili a prima richiesta garantite da un membro del SEBC, le garanzie di banche commerciali a condizioni rigorose segnatamente per quanto riguarda il merito creditizio del garante e i legami di capitale di quest'ultimo con i membri compensatori delle controparti centrali. Se del caso l'ESMA può anche considerare l'oro come garanzia reale accettabile. Le controparti centrali possono accettare garanzie di banche commerciali da controparti non finanziarie che agiscono come membri compensatori, a condizioni rigorose di gestione del rischio.

(37 ter) Le strategie di gestione del rischio delle controparti centrali devono essere sufficientemente sane da evitare rischi per il contribuente.

- (38) Le richieste di margini (margin calls) e le riduzioni (haircuts) sulle garanzie reali possono avere effetti prociclici. È opportuno pertanto che le controparti centrali, le autorità competenti e l'*ESMA* adottino misure per prevenire e controllare gli eventuali effetti prociclici delle pratiche di gestione dei rischi adottate dalle controparti centrali, in modo da preservarne la solidità e la sicurezza finanziaria.
- (39) La gestione delle esposizioni è un elemento essenziale della procedura di compensazione. Occorre garantire l'accesso a fonti idonee per la fissazione dei prezzi e il loro utilizzo, per permettere in generale la prestazione di servizi di compensazione. È opportuno che dette fonti per la fissazione dei prezzi includano ■ le fonti legate a indici utilizzate come riferimento per derivati o altri strumenti finanziari.
- (40) I margini sono la prima linea di difesa di una controparte centrale. Per quanto le controparti centrali debbano investire i margini ricevuti in modo sicuro e prudente, occorre che esse si impegnino in modo particolare affinché detti margini siano adeguatamente protetti per assicurare che vengano restituiti tempestivamente ai membri compensatori non inadempienti o, in caso di inadempimento della controparte centrale che li ha raccolti, ad una controparte centrale che ha con essa un rapporto di interoperabilità.

(40 bis) Per una controparte centrale è essenziale l'accesso ad adeguate risorse di liquidità.

La liquidità può provenire dalla banca centrale, da una banca commerciale affidabile e meritevole di credito o da una combinazione delle due. L'accesso alla liquidità potrebbe derivare da un'autorizzazione concessa conformemente all'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE o da altre idonee disposizioni. Nel valutare l'adeguatezza delle fonti di liquidità, specialmente in situazioni di stress, la controparte centrale dovrà tener conto dei rischi di ottenere liquidità affidandosi solo alle linee di credito delle banche commerciali.

(41) Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e di regolamento del 7 novembre 2006 ha istituito ■ un quadro volontario per la creazione di legami tra le controparti centrali. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che aumenta i costi delle operazioni transfrontaliere e ne impedisce l'armonizzazione. È pertanto necessario stabilire condizioni per la conclusione di accordi di interoperabilità tra controparti centrali, purché detti accordi non esponano le controparti centrali a rischi non correttamente gestiti.

- (42) Data l'importanza degli accordi di interoperabilità per rafforzare l'integrazione del mercato della post-negoziatazione nell'Unione occorre prevedere una regolamentazione in materia. Tuttavia, *poiché* gli accordi di interoperabilità possono esporre le controparti centrali a rischi aggiuntivi, *é opportuno che queste ultime debbano aver ottenuto, per almeno tre anni prima che le autorità competenti possano approvare tali accordi, l'autorizzazione a compensare o siano state riconosciute in conformità del presente regolamento, ovvero abbiano ricevuto l'autorizzazione sulla base di un pre-esistente regime nazionale di autorizzazione . Inoltre, data* l'ulteriore complessità derivante dagli accordi di interoperabilità tra controparti centrali che effettuano la compensazione di contratti derivati OTC, in questa fase occorre restringere il campo di applicazione di tali accordi ai titoli cash. Tuttavia, entro il 31 dicembre 2014 l'ESMA dovrebbe presentare alla Commissione una relazione sull'opportunità di estendere l'ambito di applicazione ad altri strumenti finanziari.
- (43) I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono a fini regolamentari dati che interessano le autorità di tutti gli Stati membri. ■ E' opportuno affidare all'ESMA la responsabilità della registrazione, della *sua revoca e della vigilanza sui* repertori.
- (44) Dato che le autorità di regolamentazione, le controparti centrali e gli altri partecipanti al mercato dipendono dai dati detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, è opportuno assicurare che i repertori siano soggetti a requisiti *operativi*, di registrazione e di gestione dei dati improntati a rigore.

(45) La trasparenza dei prezzi, delle commissioni *e dei modelli di gestione dei rischi* associati ai servizi prestati dalle controparti centrali, *dai loro membri* e dai repertori di dati sulle negoziazioni è necessaria per permettere ai partecipanti al mercato di fare una scelta avvertita.

(45 bis) Per esercitare le proprie funzioni con efficienza l'ESMA dovrà avere la facoltà di ottenere, su semplice richiesta o con apposita decisione, tutte le informazioni necessarie dai repertori di dati, dai terzi collegati e da terzi cui i repertori di dati hanno esternalizzato funzioni o attività operative. Se l'ESMA opta per la semplice richiesta, il destinatario di quest'ultima non è tenuto a ottemperarvi, ma se sceglie volontariamente di farlo, le informazioni che fornisce non devono essere inesatte o fuorvianti. Le informazioni dovranno essere messe a disposizione immediatamente.

(45 ter) Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale e fiscale, le autorità competenti, l'ESMA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti, che ricevono informazioni riservate possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Ciò non osta tuttavia all'esercizio da parte degli organismi nazionali delle funzioni di prevenzione, indagine o repressione dei casi di cattiva amministrazione.

I

(47) Per *esercitare efficacemente il proprio potere di vigilanza* ■, è necessario che l'ESMA *possa svolgere* indagini e ispezioni in loco.

(47 bis) L'ESMA deve poter delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, ad esempio nei casi in cui tali compiti richiedano competenze ed esperienza legate alle condizioni locali, più facilmente disponibili a livello nazionale. Il tipo di compiti che si deve poter delegare include lo svolgimento di indagini specifiche e le ispezioni in loco. Prima di delegare compiti, l'ESMA deve consultare l'autorità competente interessata in merito alle condizioni dettagliate della delega, tra cui la portata dei compiti, i tempi di esecuzione e la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'ESMA. L'ESMA dovrà compensare le autorità competenti per l'esecuzione di un compito su delega conformemente a un regolamento sulle commissioni che sarà adottato dalla Commissione con atto delegato. L'ESMA non deve essere in grado di delegare il potere di adottare decisioni in materia di registrazione.

(47 ter) È necessario provvedere affinché le autorità competenti siano in grado di chiedere che l'ESMA accerti se sono soddisfatte le condizioni di revoca della registrazione del repertorio di dati. L'ESMA dovrà valutare tali richieste e adottare le misure necessarie.

(47 quater) L'ESMA deve essere in grado di imporre penalità di mora per obbligare i repertori di dati sulle negoziazioni a porre fine a una violazione, a fornire in maniera completa e accurata le informazioni richieste dall'ESMA o a sottoporsi a indagini o a ispezioni in loco.

(47 quinquies) Occorre inoltre che l'ESMA possa infliggere ammende ai repertori di dati laddove accerti violazioni del presente regolamento commesse intenzionalmente o per negligenza. Le ammende devono essere proporzionali alla gravità delle violazioni. Queste devono essere divise in più categorie, ognuna con sanzioni pecuniarie specifiche. Al fine del calcolo della sanzione pecuniaria per una data violazione, l'ESMA deve ricorrere a un sistema articolato in due componenti consistente nello stabilire un importo di base da modulare all'occorrenza in funzione di determinati coefficienti. L'importo di base deve essere fissato tenendo conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni in questione. L'importo viene quindi aumentato o ridotto tramite l'applicazione di coefficienti, in conformità al presente regolamento.

(47 sexies) Il presente regolamento deve fissare coefficienti modulati in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per dare all'ESMA gli strumenti necessari per decidere un'ammenda proporzionata alla gravità della violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, tenendo conto delle circostanze in cui è stata commessa la violazione.

(47 septies) Prima di decidere l'imposizione di una sanzione pecuniaria o di penalità di mora, l'ESMA deve concedere alle persone interessate dal procedimento di esprimere il proprio punto di vista al fine di rispettare i loro diritti di difesa.

(47 octies) L'ESMA deve astenersi dall'imporre sanzioni pecuniarie o penalità di mora laddove una sentenza di assoluzione o condanna per fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

(47 nonies) Le decisioni dell'ESMA relative all'imposizione di sanzioni pecuniarie e penalità di mora devono essere esecutive e la loro esecutività deve essere regolata dalle norme di procedura civile dello Stato sul cui territorio avviene l'esecuzione. Le norme di procedura civile devono escludere le norme processuali penali ma devono poter comprendere norme di procedura amministrativa.

(47 decies) In caso di violazione commessa da un repertorio di dati sulle negoziazioni, è opportuno che l'ESMA abbia la facoltà di adottare una serie di misure di vigilanza che comprendono la richiesta al repertorio di dati di porre fine alla violazione e, come ultima ratio, la revoca della registrazione in caso di violazioni gravi o ripetute del presente regolamento. È necessario che le misure di vigilanza siano applicate dall'ESMA tenendo conto della natura e della gravità della violazione e nel rispetto del principio di proporzionalità. Prima di adottare una decisione in merito a misure di vigilanza, l'ESMA deve dar modo alle persone interessate dal procedimento di manifestare il proprio punto di vista, nel rispetto dei diritti della difesa.

- (48) È essenziale che gli Stati membri e l'ESMA tutelino il diritto alla vita privata delle persone fisiche in caso di trattamento di dati personali, conformemente **al regolamento (UE) n. 45/2001** e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹.
- (49) È importante assicurare la convergenza al livello internazionale degli obblighi imposti alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il presente regolamento segue le **vigenti** raccomandazioni formulate da CPSS/IOSCO, **tenendo conto del fatto che le norme di regolamentazione CPSS/IOSCO per le strutture del mercato finanziario, incluse le controparti centrali, sono attualmente oggetto di riesame. Il regolamento** crea nell'Unione un quadro nel quale le controparti centrali possono operare senza rischi. Occorre che, in sede di elaborazione **o di proposta di revisione** delle norme tecniche di regolamentazione, degli orientamenti e delle raccomandazioni previsti dal presente regolamento, l'ESMA tenga conto **delle norme di cui sopra e delle loro future elaborazioni**.

¹ G.U. L. 281 del 23.1.1995, pag. 31.

- (50) *Alla Commissione deve essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per: modifiche all'elenco dei soggetti esenti dal presente regolamento; ulteriori norme procedurali relativamente all'imposizione di ammende o penalità di mora, comprese disposizioni su diritti della difesa, termini di scadenza, riscossione e termini di prescrizione per l'imposizione e applicazione delle ammende e penalità; interventi di modifica all'Allegato II per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari; precisazione del tipo di commissioni, le fattispecie per cui sono esigibili, il loro importo e le loro modalità di pagamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere all'opportuna, contestuale e tempestiva trasmissione dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

(50 bis) Per assicurare un'armonizzazione coerente, alla Commissione deve essere delegato il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione ex articoli 10-14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 contenenti linee guida per l'interpretazione e l'applicazione, ai fini del presente regolamento, dei punti da (4) a (10) dell'Allegato I, Sezione C della direttiva 2004/39 e che specifichino: i contratti derivati OTC che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell'Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento; i tipi di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento; le categorie di contratti derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione e la (le) date di decorrenza di tale obbligo, comprese ogni eventuale applicazione graduale, le categorie di controparti cui l'obbligo si applica e la durata residua minima dei contratti derivati OTC stipulati o novati prima della data di decorrenza dell'obbligo di compensazione; i particolari da indicare nella notifica da parte di un'autorità competente all'ESMA dell'autorizzazione data a una controparte centrale di compensare una categoria di contratti derivati OTC; classi particolari di contratti derivati OTC, grado di standardizzazione delle clausole contrattuali e dei processi operativi, volume e liquidità nonché disponibilità di informazioni eque, affidabili e universalmente accettate per la determinazione dei prezzi; i dettagli da includere nel registro ESMA delle categorie dei contratti derivati OTC soggette ad obbligo di compensazione; i contenuti e le tipologie di reporting per le varie categorie di derivati; i criteri atti a determinare quali contratti derivati OTC siano oggettivamente misurabili in termini di riduzione dei rischi direttamente connessi all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria e i valori delle soglie di compensazione; le procedure e le disposizioni riguardanti le tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati da una controparte centrale; le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia delle garanzie reali e alla segregazione e i requisiti di capitale; il concetto di frammentazione della liquidità; i requisiti relativi al capitale, agli utili non distribuiti e alle riserve della controparte centrale; il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario per le controparti centrali; i dettagli relativi ai dati e alle informazioni da conservarsi da parte delle controparti centrali; il contenuto minimo e i requisiti delle

politiche di continuità operativa e dei piani di Disaster Recovery delle controparti centrali; le opportune percentuali e orizzonti temporali per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari, tenuto conto dell'obiettivo di limitare la prociclicità, nonché le condizioni alle quali possono essere applicate le prassi di marginazione del portafoglio; il quadro atto a definire condizioni di mercato estreme ma plausibili sulla cui base stabilire il volume del fondo di garanzia e le risorse della controparte centrale; la metodologia per il calcolo e il mantenimento del volume di risorse proprie delle controparti centrali; il tipo di garanzie reali che possono essere considerate altamente liquide, quali i contanti, l'oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità, le obbligazioni garantite e gli scarti di garanzia (haircut), nonché le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie reali; gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi, i meccanismi altamente sicuri e i limiti di concentrazione; il tipo di stress test da effettuarsi dalle controparti centrali per le varie categorie di strumenti finanziari e di portafogli, la partecipazione dei membri compensatori o di altre parti ai test, i loro tempi e frequenza e le informazioni principali che la controparte centrale deve rilasciare sul suo modello di gestione dei rischi e le ipotesi (assumptions) adottate per effettuare i test stessi; i particolari della richiesta di registrazione fatta dai repertori di dati sulle negoziazioni presso l'ESMA; la frequenza e il grado di dettaglio delle informazioni che i repertori di dati sulle negoziazioni devono rilasciare in merito alle posizioni aggregate per categoria di contratti derivati; gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori.

(50 ter) Si considera che ogni obbligo prescritto dal presente regolamento e da definire mediante atti adottati a norma degli articoli 290 e 291 TFUE, si applichi solo a decorrere dalla data di entrata in vigore degli atti.

(50 quater) Nel quadro della sua attività di elaborazione di direttive tecniche e di norme tecniche di regolamentazione, specie in sede di definizione delle soglie di compensazione per le controparti non finanziarie a norma del presente regolamento, l'ESMA deve organizzare audizioni pubbliche degli operatori di mercato.

(51) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹.

¹ *GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

(51 bis) La Commissione deve sorvegliare e valutare la necessità di misure opportune per assicurare l'applicazione ed elaborazione efficace e coerente di regolamenti, norme e prassi nel settore disciplinato dal presente regolamento, tenendo conto dei risultati dei lavori svolti nelle opportune sedi internazionali.

(52) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia la fissazione di obblighi uniformi per i contratti derivati OTC ■ e per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio dall'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento non va oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi.

(53) Viste le norme sull'interoperabilità dei sistemi, si è giudicato opportuno modificare la direttiva 98/26/CE per tutelare i diritti di un operatore del sistema che fornisce garanzie reali ad un operatore di un altro sistema che le riceve, nei casi in cui quest'ultimo sia soggetto a procedura di insolvenza.

(53 bis) Al fine di promuovere l'efficienza della compensazione, della registrazione, del regolamento e del pagamento, le controparti centrali devono integrare nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le strutture di mercato con cui si interfacciano, le opportune procedure e standard di comunicazione internazionali in materia di messaggistica e dati di riferimento.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa obblighi ***di compensazione e di gestione del rischio bilaterale*** per i contratti derivati ***OTC, obblighi di segnalazione per i contratti derivati*** e obblighi uniformi per l'esercizio delle attività delle controparti centrali e dei repertori di dati sulle negoziazioni.
2. Il presente regolamento si applica ***alle controparti centrali e ai loro membri compensatori***, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica anche alle controparti non finanziarie e alle ***sedi di negoziazione*** nei casi previsti.
3. Il titolo V si applica **unicamente** ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario di cui ***all'articolo 4, paragrafo 1, punto 18), lettere a) e b) e punto 19)*** della direttiva 2004/39/CE.

4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
- a) i *membri del SEBC*, gli altri enti *degli Stati membri* che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici *dell'Unione* incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

a bis) la Banca dei regolamenti internazionali.

4 bis. Il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti, salvo che per gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 6:

a) banche multilaterali di sviluppo, di cui alla sezione 4.2 della parte 1 dell'allegato VI della direttiva 2006/48/CE.

a bis) enti del settore pubblico ai sensi dell'articolo 4, punto 18 della direttiva 2006/48/CE, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e che usufruiscono di espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime;

a ter) Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità.

4 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 bis per modificare l'elenco di cui al paragrafo 4.

A tal fine la Commissione presenta annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il ..., una relazione che valuta il trattamento internazionale degli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali.*

La relazione conduce un'analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi pubblici e alle banche centrali dalla legislazione di un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all'analisi comparata, per la necessità di un esonero dei responsabili monetari delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di reporting, la Commissione le inserisce nell'elenco di cui al paragrafo 4.

* *GU inserire la data: tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.*

Articolo 2
Definizioni

1) "controparte centrale": soggetto **giuridico** che si interpone ■ tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente ■ ;

2) "repertorio di dati sulle negoziazioni", soggetto che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati ■ ;

3) "compensazione": la procedura intesa a determinare le posizioni ■ , tra cui il calcolo *delle posizioni nette a debito, e ad assicurare* la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti *dalle posizioni*;

3 bis) "sede di negoziazione": un sistema gestito da un gestore del mercato o un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE, articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 13), diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 7), che consente l'incontro tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi delle disposizioni del titolo II o III della suddetta direttiva;

3 ter) "contratto derivato" o "derivato": strumento finanziario di cui all'allegato I, sezione C, punti da 4) a 10) della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006;

4) "categoria di derivati", *un sottoinsieme di derivati* aventi caratteristiche essenziali comuni *che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di riferimento. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;*

5) "derivato over-the-counter (OTC)": contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14) della direttiva 2004/39/CE *o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell'articolo 19, paragrafo 6 della direttiva 2004/39/CE;*

6) "controparte finanziaria": un'impresa di investimento *autorizzata ai sensi* della direttiva 2004/39/CE, un ente creditizio *autorizzato ai sensi* della direttiva 2006/48/CE, un'impresa di assicurazione *autorizzata ai sensi* della direttiva 73/239/CEE, un'impresa di assicurazione *autorizzata ai sensi* della direttiva 2002/83/CE, un'impresa di riassicurazione *autorizzata ai sensi* della direttiva 2005/68/CE, un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) *e relativi gestori autorizzati ai sensi* della direttiva 2009/65/CE, un ente pensionistico aziendale o professionale *ai sensi dell'articolo 6, lettera a* della direttiva 2003/41/CE e un fondo di investimento alternativo *gestito da gestori di fondi di investimento alternativi autorizzati o registrati ai sensi* della direttiva 2011/61/UE;

7) "controparte non finanziaria", impresa stabilita nell'Unione diversa dai soggetti di cui *ai punti 1) e 6)*;

7 bis) "schemi pensionistici":

- a) gli enti pensionistici aziendali o professionali ai sensi dell'articolo 6, lettera a) della direttiva 2003/41/CE, comprese le entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 di detta direttiva e i soggetti giuridici che sono costituiti per gli investimenti di tali enti ed operano nel solo ed esclusivo interesse di questi;**
- b) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali degli enti di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/41/CE;**
- c) le attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali delle compagnie di assicurazione vita disciplinate dalla direttiva 2002/83CE, a condizione che tutte le attività e passività corrispondenti siano separate ("ring-fenced"), gestite ed organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza possibilità di trasferimento;**

- d) *gli altri enti o schemi autorizzati e controllati, o gli schemi, che operano solamente su base nazionale, a condizione che:*
- i) *siano riconosciuti dalla legislazione interna, e*
 - ii) *siano finalizzati in via prioritaria ad erogare prestazioni pensionistiche.*
- 8) "rischio di controparte": rischio che la controparte di un'operazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell'operazione;
- 9) "accordo di interoperabilità", accordo tra due o più controparti centrali che prevede l'esecuzione intersistemica delle operazioni;
- 10) "autorità competente": *autorità definita nella legislazione indicata al punto 6) del presente paragrafo, l'autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 5 o* l'autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 18;
- 11) "membro compensatore": impresa partecipante ad una controparte centrale che si assume la responsabilità di adempiere le obbligazioni finanziarie derivanti dalla partecipazione;
- 12) "cliente": impresa legata ad un membro compensatore da un rapporto contrattuale che le consente di compensare le sue operazioni tramite la controparte centrale interessata;

12 bis) "gruppo": il gruppo di imprese composto dall'impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio o il gruppo di imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e all'articolo 80, paragrafi 7 e 8 della direttiva 2006/48/CE;

12 ter) "ente finanziario": impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività elencate ai punti da 2 a 12 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE;

12 quater) "ente": ente creditizio o impresa di investimento;

12 quinquies) "società di partecipazione finanziaria": ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, enti creditizi o finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 15 della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario¹;

¹ *GUL 35 del 11/02/2003, pag. 1.*

12 sexies) "impresa di servizi ausiliari": impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi di trattamento dati, o in qualsivoglia altra attività affine di carattere ausiliario rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi;

13) "partecipazione qualificata", partecipazione diretta o indiretta in una controparte centrale o in un repertorio di dati sulle negoziazioni pari ad **almeno** il 10% del capitale sociale o dei diritti di voto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato¹, tenendo conto delle relative condizioni di aggregazione di cui all'articolo 12, paragrafi 4 e 5, della stessa direttiva, o che consente di esercitare un'influenza notevole sulla gestione della controparte centrale o del repertorio di dati sulle negoziazioni in cui la partecipazione è detenuta;

14) "impresa madre": impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio²;

¹ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

² GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

- 15) "impresa figlia": impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;
- 16) "controllo": controllo come definito all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;
- 17) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:
- a) partecipazione, ossia il fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - b) legame di controllo, ossia la relazione esistente tra un'impresa madre ed un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche ed un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo ad una stessa persona da un legame di controllo;

18) "capitale", capitale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari¹, se versato, nonché il relativo sovrapprezzo di emissione; esso assorbe pienamente le perdite in situazioni normali e in caso di fallimento o liquidazione è subordinato a tutti gli altri crediti;

19) "riserve", le riserve ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società², e gli utili e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio;

20) "il consiglio": il consiglio di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, conformemente al diritto societario nazionale;

¹ GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

² GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

21) "membro indipendente del consiglio", un membro del consiglio che non ha rapporti d'affari, familiari o di altro tipo che configurino un conflitto *di interessi in relazione alla* controparte centrale *interessata o ai suoi* azionisti di controllo, dirigenti o membri compensatori, *e che non ha avuto rapporti di questo tipo nei cinque anni precedenti la sua carica di membro del consiglio;*

22) "alta dirigenza": la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività della controparte centrale *o il repertorio di dati sulle negoziazioni* e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio.

Articolo 2 bis
Operazioni infragruppo

1. In relazione ad una controparte non finanziaria, un'operazione infragruppo è un contratto derivato (OTC) stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo, a condizione che le controparti siano integralmente conglobate nello stesso consolidamento e assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi e la controparte sia stabilita nell'Unione o, se stabilita in un paese terzo, che la Commissione abbia adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 2.

2. In relazione ad una controparte finanziaria, un'operazione infragruppo rientra fra uno dei seguenti casi:

- a) un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte appartenente allo stesso gruppo e che soddisfa le seguenti condizioni:*

- i) la controparte finanziaria è stabilita nell'Unione o, se è stabilita in un paese terzo, la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 2;*
- ii) la controparte è una controparte finanziaria, un ente, una società di partecipazione finanziaria, un istituto finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;*
- iii) le due controparti sono integralmente conglobate nello stesso consolidamento, e*
- iv) le due controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, o*
- b) un contratto derivato OTC stipulato con un'altra controparte se entrambe le controparti aderiscono al medesimo sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 80, paragrafo 8 della direttiva 2006/48/CE, alle condizioni fissate nella lettera a), punto ii);*

- c) *un contratto derivato OTC stipulato tra enti creditizi collegati allo stesso organismo centrale o tra un ente creditizio e l'organismo centrale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 2006/48/CE, o*
 - d) *un contratto derivato OTC stipulato con una controparte non finanziaria appartenente allo stesso gruppo, purché le controparti siano integralmente conglobate nello stesso consolidamento e soggette ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi, e la controparte sia stabilita nell'Unione o nella giurisdizione di un paese terzo per il quale la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 2.*
3. *Agli effetti del presente articolo le controparti sono considerate conglobate nello stesso consolidamento se entrambe sono:*

- a) *conglobate in un consolidamento a norma della direttiva 83/349/CE o degli International Financial Reporting Standards (IFRS) adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 o, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, a norma dei Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) di un paese terzo riconosciuti come equivalenti agli IFRS (adottati a norma del regolamento [CE] n. 1606/2002) in base al regolamento (CE) della Commissione n. 1569/2007 (o di norme contabili di un paese terzo il cui uso sia consentito secondo l'articolo 4 di tale regolamento), o*

- b) *coperte dalla stessa vigilanza consolidata a norma della direttiva 2006/48/CE o 2006/49/CE oppure, per un gruppo la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo, dalla stessa vigilanza consolidata di un'autorità competente di un paese terzo che sia stata certificata come equivalente a quella disciplinata dai principi di cui alla direttiva 2006/48/CE (articolo 143) o alla direttiva 2006/49/CE (articolo 2).*

TITOLO II

Compensazione, segnalazione e riduzione dei rischi dei derivati OTC

Articolo 3

Obbligo di compensazione

1. Le controparti compensano tutti i contratti derivati OTC *appartenenti ad una categoria dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 se tali contratti soddisfano contemporaneamente le seguenti due condizioni:*

a) *sono stati conclusi*

i) *tra due controparti finanziarie;*

ii) *tra una controparte finanziaria e una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);*

iii) *tra due controparti non finanziarie che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);*

iv) *tra una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e un soggetto stabilito in un paese terzo che sarebbe sottoposto all'obbligo di compensazione se fosse stabilito nell'Unione, o*

v) *tra due enti stabiliti in uno o più paesi terzi che sarebbero soggetti all'obbligo di compensazione se fossero stabiliti nell'Unione, purché il contratto abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento, e*

b) sono stipulati o novati:

i) a decorrere dalla data di decorrenza dell'obbligo di compensazione, o

ii) a decorrere dalla data di comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, ma anteriormente alla data a partire dalla quale l'obbligo di compensazione entra in vigore, se la durata residua dei contratti è superiore alla durata residua minima stabilita dalla Commissione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

1 bis. I contratti derivati che configurano operazioni infragruppo quali definiti all'articolo 2 bis non sono soggetti all'obbligo di compensazione, fatte salve le tecniche di attenuazione del rischio ex articolo 8.

L'esenzione si applica solamente se due controparti stabilite nell'Unione e appartenenti allo stesso gruppo abbiano precedentemente notificato per iscritto alle rispettive autorità competenti la propria intenzione di avvalersi dell'esenzione per i contratti derivati OTC fra di esse stipulati. La notifica avviene almeno 30 giorni di calendario prima dell'esercizio dell'esenzione. Nei 30 giorni di calendario successivi al ricevimento della notifica le autorità competenti possono opporsi all'esercizio dell'esenzione se le operazioni fra le controparti non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2 bis, ferma restando la facoltà dell'autorità competente di opporsi dopo la scadenza di detto periodo di 30 giorni se le condizioni in questione non sono più soddisfatte. In caso di dissenso tra le autorità competenti, l'ESMA può assisterle nella ricerca di un accordo conformemente ai poteri che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'esenzione si applica solamente ai contratti derivati OTC stipulati fra due controparti appartenenti allo stesso gruppo e stabilite nell'Unione e in un paese terzo, se la controparte stabilita nell'Unione è stata autorizzata dalla sua autorità competente ad applicare l'esenzione entro 30 giorni di calendario dalla notifica inviata a quest'ultima, e a condizione che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2 bis. L'autorità competente comunica all'ESMA tale decisione.

2. I contratti derivati OTC da compensare a norma del paragrafo 1 sono compensati presso una controparte centrale autorizzata ai sensi dell'articolo 10 o riconosciuta ai sensi dell'articolo 23 come abilitata a compensare quella categoria di derivati OTC ed elencata nel registro di cui all'articolo 4 ter, paragrafo 2, lettera a).

A tal fine una controparte diviene membro compensatore o cliente oppure stabilisce accordi di clearing indiretti con un membro compensatore, purché tali accordi non accrescano il rischio di controparte e garantiscano che gli attivi e le posizioni della controparte beneficino di protezioni di effetto equivalente a quelle indicate agli articoli 37 e 45.

2 bis. Per assicurare l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino i contratti che si ritiene abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento come stabilito al paragrafo 1, lettera b), punto v), e le tipologie di accordi contrattuali indiretti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 4

Procedura dell'obbligo di compensazione

1. Quando un'autorità competente **autorizza** una controparte centrale a compensare una categoria di derivati OTC ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11, essa notifica immediatamente l'autorizzazione all'ESMA .

Per assicurare l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli da includere nelle notifiche di cui al primo comma.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2. *Entro sei mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o dall'espletamento della procedura di riconoscimento di cui all'articolo 23, l'ESMA, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, elabora e presenta alla Commissione per approvazione progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono quanto segue:*

- a) *la categoria di derivati OTC da assoggettare all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3;*
- b) *la o le date a decorrere dalle quali l'obbligo di compensazione diventa effettivo, con indicazione dell'eventuale applicazione graduale, e le categorie di controparti cui l'obbligo si applica, e*

- c) *la durata residua minima dei contratti derivati OTC di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii).*

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. *Di propria iniziativa l'ESMA, dopo aver proceduto a una consultazione pubblica e aver consultato il CERS e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi, individua, conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, lettere da a) a c), e notifica alla Commissione, le categorie di contratti derivati da includere nel suo registro pubblico e soggetti all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3, ma per le quali nessuna controparte centrale ha ancora ottenuto l'autorizzazione.*

Dopo la notifica, l'ESMA pubblica un invito a elaborare proposte per la compensazione di dette categorie di contratti derivati.

4. Al fine generale di ridurre il rischio sistemico, i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2, lettera a) tengono conto ■ dei seguenti elementi:

- a) grado di standardizzazione dei termini contrattuali e dei processi operativi della categoria di derivati OTC interessata;**
- b) volume e liquidità della categoria di derivati OTC interessata;**
- c) disponibilità di informazioni eque, affidabili e universalmente accettate per la determinazione dei prezzi per la categoria di derivati OTC interessata;**

Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione l'ESMA può tener conto dell'interrelazione fra le controparti che fanno uso delle classi di contratti derivati OTC di cui trattasi, del previsto impatto sui livelli di rischio di controparte fra le controparti e dell'impatto sulla concorrenza nell'Unione.

5. I progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 2, lettera b) tengono conto dei seguenti elementi:

- a) il previsto volume della categoria di contratti derivati OTC interessata;*
- b) l'esistenza o meno di una o più controparti centrali che compensino già o meno la stessa categoria di derivati OTC;*
- c) la capacità delle controparti centrali interessate di gestire il volume previsto e il rischio derivante dalla compensazione della categoria di contratti derivati OTC in questione;*
- d) il tipo e il numero di controparti attive sul mercato o prevedibilmente tali, per la categoria di contratti derivati OTC interessata;*

- e) *il periodo di tempo necessario a una controparte soggetta a obbligo di compensazione per predisporre un meccanismo per compensare i contratti derivati OTC mediante una controparte centrale;*
- f) *la gestione dei rischi e la capacità giuridica e operativa delle varie controparti attive nel mercato per la categoria di contratti derivati OTC di cui trattasi e interessate dall'obbligo di compensazione ex articolo 3, paragrafo 1.*

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 4, primo comma, lettere da a) a c).

6. Se una categoria di contratti derivati non dispone più di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta per la loro compensazione a norma del presente regolamento, non è più soggetta all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3. Si applica al riguardo il paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 4 bis
Registro pubblico

- 1. L'ESMA istituisce, tiene e aggiorna un registro per individuare correttamente e inequivocabilmente le categorie di derivati soggette all'obbligo di compensazione. Il registro è messo a disposizione del pubblico sul sito web dell'ESMA.*

- 2. Il registro comprende:*
 - a) le categorie di contratti derivati soggette all'obbligo di compensazione ex articolo 3;*
 - b) le controparti centrali autorizzate o riconosciute ai fini dell'obbligo di compensazione;*
 - c) le date a decorrere dalle quali l'obbligo di compensazione diventa effettivo, con indicazione di ogni applicazione graduale;*
 - d) le categorie di derivati individuate dall'ESMA in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3;*
 - e) la durata residua minima dei contratti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto ii).*
 - f) le controparti centrali notificate all'ESMA dall'autorità competente ai fini dell'obbligo di compensazione, con indicazione della data della notifica.*

3. *Se una controparte centrale non è più autorizzata o riconosciuta in base al presente regolamento come abilitata a compensare una determinata categoria di contratti derivati, l'ESMA la elimina immediatamente dal registro in relazione a tale categoria di derivati.*

4. *L'ESMA aggiorna regolarmente il registro.*

5. *Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione volti a specificare le informazioni da includere nel registro pubblico di cui al paragrafo 1.*

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 30° settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

Articolo 5

Accesso alle controparti centrali

1. Le controparti centrali autorizzate a compensare contratti derivati OTC ■ accettano di compensare tali contratti su base non discriminatoria *e trasparente*, indipendentemente dalla sede di negoziazione.

Una controparte centrale può prescrivere che le sedi di negoziazione siano in regola con i requisiti tecnico-operativi da essa fissati, compresi i requisiti relativi alla gestione del rischio.

1 bis. Una controparte centrale accoglie o respinge una richiesta formale di accesso da parte di una sede di negoziazione entro tre mesi dalla richiesta.

1 ter. Se la controparte centrale rifiuta l'accesso richiesto a norma del paragrafo 1 bis, fornisce alla sede di negoziazione una motivazione esauriente del rifiuto.

1 quater. Eccezion fatta per il caso in cui l'autorità competente della sede di negoziazione e quella della controparte centrale rifiutino l'accesso e fatto salvo il disposto del secondo comma, la controparte centrale accorda l'accesso alla controparte centrale entro tre mesi dalla decisione di accogliere la richiesta formale di accesso fatta da una sede di negoziazione a norma del paragrafo 1 bis.

L'autorità competente della sede di negoziazione e quella della controparte centrale possono negare l'accesso alla controparte centrale formalmente richiesto dalla sede di negoziazione soltanto qualora questo minacci l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati o faccia insorgere un rischio sistemico.

1 quinquies. L'ESMA dirime ogni eventuale controversia fra le autorità competenti in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) 1095/2010.

Articolo 5 bis

Accesso a una sede di negoziazione

1. Una sede di negoziazione offre in modo trasparente e non discriminatorio flussi di dati sulle negoziazioni alla controparte centrale autorizzata a compensare i contratti derivati OTC negoziati nella sede di negoziazione stessa, su richiesta della controparte centrale interessata.

2. *La sede di negoziazione che riceva una richiesta formale di accesso da parte di una controparte centrale risponde alla richiesta entro tre mesi.*

3. *Se la sede di negoziazione nega l'accesso, ne informa la controparte centrale fornendo motivazioni esaustive.*

4. *Fatta salva la decisione delle autorità competenti della sede di negoziazione e della controparte centrale, la sede di negoziazione rende possibile l'accesso entro tre mesi dall'accoglimento della relativa richiesta.*

L'accesso della controparte centrale alla sede di negoziazione viene concesso solo se non richiede interoperabilità né pregiudica il funzionamento regolare e ordinato dei mercati, in particolare a causa della frammentazione della liquidità, e se la sede di negoziazione ha messo a punto adeguati meccanismi per evitare la frammentazione.

5. *Per assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare la nozione di frammentazione della liquidità.*

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Obbligo di segnalazione

1. *Le controparti e le controparti centrali provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati ■ che hanno concluso e qualsiasi modifica o cessazione del contratto siano comunicate ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all'articolo 51 o riconosciuto conformemente all'articolo 63.* Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la *conclusione*, la modifica o la cessazione ■ del contratto ■ .

Tale obbligo di segnalazione si applica ai contratti derivati

a) *stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e in essere a tale data;*

b) stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

■ Le controparti o *le controparti centrali* soggette all'obbligo di segnalazione possono delegare la comunicazione delle informazioni sul contratto derivato ■ .

Le controparti e le controparti centrali provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati siano comunicate senza generare duplicazioni.

1 bis. Le controparti conservano i dati relativi ai contratti derivati conclusi e alle relative modifiche per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione.

2. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative al contratto derivato, le controparti e le controparti centrali provvedono a che le informazioni relative ai contratti derivati siano trasmesse all'ESMA.

In questo caso l'ESMA provvede a che tutte le autorità competenti di cui all'articolo 67, paragrafo 2 abbiano accesso a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.

3. La controparte **o una controparte centrale** che comunica **■** le informazioni relative ad un contratto **derivato** a un repertorio di dati sulle negoziazioni **o all'ESMA o un'entità che comunica tali informazioni** per conto di una controparte non viene considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Il soggetto che effettua la comunicazione o i suoi amministratori o dipendenti **sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla** divulgazione.

4. **Per assicurare l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per precisare** le informazioni e **le tipologie di comunicazione** di cui ai paragrafi 1 e 2 per le differenti categorie di derivati.

Le comunicazioni **di cui ai paragrafi 1 e 2** contengono almeno:

- a) le parti del contratto e, se diverso, il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso **■** ;
- b) le principali caratteristiche **dei contratti**, in particolare il tipo di contratto, il sottostante, la scadenza, il valore nozionale, **il prezzo e la data di regolamento**.

(2) L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma ■ conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.

■

5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, *l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare:*

- a) formato ■ e frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per le diverse categorie di derivati;*
- b) la data di segnalazione dei contratti derivati, con indicazione di eventuali applicazioni gradualità, per i contratti stipulati prima che si applichi l'obbligo di segnalazione.*

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

■

Articolo 7

Controparti non finanziarie

1. ***Quando*** una controparte non finanziaria assume posizioni in contratti derivati OTC e ***tali posizioni*** superano la soglia ***di compensazione di cui*** al paragrafo 3,
 - a) ***lo notifica immediatamente all'ESMA e all'autorità competente di cui al paragrafo 5, e***
 - b) ***diviene soggetta all'obbligo di compensazione ex articolo 3 per i contratti futuri se la posizione media scorrevole nell'arco di 30 giorni lavorativi supera la soglia;***
 - c) ***compensa tutti i contratti futuri interessati entro quattro mesi dalla data alla quale diviene soggetta all'obbligo di compensazione.***

2. *Una controparte non finanziaria divenuta soggetta all'obbligo di compensazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e che dimostri successivamente all'autorità designata ai sensi del paragrafo 5 che la sua posizione media scorrevole nell'arco di 30 giorni lavorativi non supera la soglia di compensazione, non è più soggetta all'obbligo di compensazione ex articolo 3.*

3. *In sede di calcolo delle posizioni di cui al paragrafo 1 la controparte non finanziaria include tutti i contratti derivati OTC stipulati da essa stessa o da altri soggetti non finanziari del gruppo cui la controparte appartiene, per i quali non sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo.*

4. *Per assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione del CERS e delle altre autorità interessate, elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per determinare:*

a) *i criteri in base ai quali stabilire per quali contratti derivati OTC sia oggettivamente misurabile la capacità di ridurre i rischi direttamente legati all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria (paragrafo 3), e*

b) i valori delle soglie di compensazione determinate tenendo conto dell'importanza sistemica della somma delle posizioni nette e delle esposizioni, per controparte e per categoria di derivati OTC.

Dopo aver svolto una consultazione pubblica l'ESMA presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA, in consultazione con il CERS e le altre autorità interessate, riesamina regolarmente le soglie ■ e propone le norme tecniche di regolamentazione necessarie per la loro modifica.

5. Ciascuno Stato membro designa l'autorità responsabile dell'osservanza dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

Tecniche di riduzione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

1. Le controparti finanziarie o **■** non finanziarie che stipulano un contratto derivato OTC non compensato mediante controparte centrale assicurano **con due diligence** che siano messe in atto le disposizioni e le procedure opportune per misurare, monitorare e ridurre il rischio operativo e **di controparte**, che prevedano almeno:

- a) la conferma tempestiva, **con i mezzi elettronici eventualmente disponibili**, **■** delle condizioni del contratto derivato OTC;
- b) **processi formalizzati** solidi, resilienti e controllabili per la riconciliazione dei portafogli, la gestione dei rischi associati e l'individuazione rapida di controversie tra le parti e la loro risoluzione, e per il monitoraggio del valore dei contratti in essere.

1 bis. Le controparti finanziarie e non finanziarie di cui all'articolo 7 utilizzano ogni giorno il mark-to-market (valutazione a prezzi correnti di mercato) per determinare il valore dei contratti in essere. Laddove le condizioni di mercato impediscano il marking-to-market si ricorre a un marking-to-model prudenziale e affidabile.

1 ter. Le controparti finanziarie adottano procedure di gestione dei rischi che prevedono uno scambio di garanzie reali effettuato in modo rapido, esatto e con adeguata segregazione, relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le controparti non finanziarie di cui all'articolo 7 adottano procedure di gestione dei rischi che prevedono uno scambio di garanzie reali effettuato in modo tempestivo, accurato e con adeguata segregazione, relativamente ai contratti derivati OTC stipulati a decorrere dalla data di superamento della soglia di compensazione.

1 quater. Le controparti finanziarie detengono un importo di capitale adeguato e proporzionato per gestire il rischio non coperto dal prescritto scambio di garanzie reali.

1 quinquies. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 ter non si applicano alle operazioni infragruppo di cui all'articolo 2bis stipulate tra controparti stabilite nello stesso Stato membro, se non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.

1 sexies. L'operazione infragruppo di cui all'articolo 2bis, paragrafo 2, lettere a) e c) stipulata tra controparti stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 1 ter previa decisione favorevole di entrambe le autorità competenti interessate, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;*
- b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolano il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.*

Se le autorità competenti non pervengono ad una decisione favorevole entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della domanda di esenzione, l'adozione di una decisione può essere agevolata dall'ESMA nel quadro delle sue competenze in materia di risoluzione delle controversie disciplinate dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

1 septies. L'operazione infragrupo di cui all'articolo 2bis, paragrafo 1 conclusa tra controparti non finanziarie stabilite in Stati membri diversi è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 ter se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;*
- b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.*

Le controparti non finanziarie comunicano la loro intenzione di applicare l'esenzione alle autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). L'esenzione resta valida se, entro tre mesi dalla data della notifica, nessuna delle due autorità competenti manifesta disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui alle lettere a) o b).

1 octies. L'operazione infragruppo di cui all'articolo 2bis, paragrafo 2, lettere da a) a d) stipulata tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 1 ter previa decisione dell'autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte stabilita nell'Unione, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;*
- b) non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.*

1 nonies. L'operazione infragruppo di cui all'articolo 2bis, paragrafo 1 stipulata tra una controparte non finanziaria stabilita nell'Unione e una controparte stabilita nella giurisdizione territoriale di un paese terzo è esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 ter se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) *le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;*
- b) *non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.*

La controparte non finanziaria comunica la sua intenzione di applicare l'esenzione all'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). L'esenzione resta valida se, entro tre mesi dalla data della notifica, l'autorità competente notificata non manifesta disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui alle lettere a) o b).

1 decies. L'operazione infragruppo di cui all'articolo 2bis, paragrafo 1 stipulata tra una controparte non finanziaria e una controparte finanziaria stabilite in Stati membri diversi è esentata in tutto o in parte dagli obblighi di cui al paragrafo 1 ter previa decisione dell'autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) *le procedure di gestione dei rischi delle controparti sono sufficientemente solide, robuste e coerenti con il livello di complessità dell'operazione sui derivati;*
- b) *non sussistono impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra le controparti.*

L'autorità competente interessata responsabile della vigilanza della controparte finanziaria notifica eventuali decisioni in questo senso all'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c). L'esenzione resta valida se l'autorità competente notificata non manifesta disaccordo sul fatto che sussistono le condizioni di cui alle lettere a) o b). In caso di dissenso tra le autorità competenti, l'ESMA può assisterle nella ricerca di un accordo nel quadro dei poteri che le sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

1 undecies. La controparte di un'operazione infragruppo esentata dagli obblighi di cui al paragrafo 1 ter rende pubbliche le informazioni sull'esenzione.

L'autorità competente notifica all'ESMA le decisioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 quater, 1 octies o 1 decies o altre notifiche ricevute ai sensi dei paragrafi 1 quinquies, 1 nonies o 1 decies e fornisce all'ESMA le informazioni dettagliate dell'operazione infragruppo in questione.

1 duodecies. Gli obblighi stabiliti ai paragrafi da 1 a 1 undecies si applicano ai contratti derivati stipulati tra enti di paesi terzi che sarebbero soggetti a tali obblighi se fossero stabiliti nell'Unione, purché detti contratti abbiano un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione o laddove tale obbligo sia necessario od opportuno per evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento.

1 terdecies. L'ESMA esercita un regolare monitoraggio delle attività in derivati non ammissibili alla compensazione, onde individuare i casi in cui una particolare classe di contratti potrebbe presentare rischi sistemici e prevenire l'arbitraggio regolamentare fra transazioni compensate e non. In particolare l'ESMA, previa consultazione del CERS, interviene in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) o riesamina le norme tecniche in materia di margini di cui al paragrafo 3 e all'articolo 39.

1 quaterdecies. Per assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA predispose progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

- a) *le procedure e le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 1 quaterdecies;*
- b) *le condizioni di mercato che impediscono il marking-to-market di cui al paragrafo 1 bis e i criteri per il ricorso al marking-to-model menzionato allo stesso paragrafo.*
- c) *le modalità delle operazioni infragruppo esenti da inserire nella notifica di cui ai paragrafi 1 septies, 1 nonies e 1 decies;*
- d) *le informazioni dettagliate sulle operazioni infragruppo esentate di cui al paragrafo 1 undecies.*
- e) *i contratti che si ritiene abbiano effetti diretti, rilevanti e prevedibili nell'Unione o i casi in cui è necessario od opportuno evitare l'elusione delle disposizioni del presente regolamento secondo quanto indicato al paragrafo 1 duodecies.;*

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

1 quindicies. Per assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, le ESA elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni per specificare:

- a) le procedure di gestione del rischio, fra cui le disposizioni relative al livello e alla tipologia di garanzie reali e alla segregazione, richieste ai fini della conformità al disposto del paragrafo 1 ter;*
- b) il livello di capitale richiesto ai fini della conformità al disposto del paragrafo 1 quater;*
- c) le procedure che le controparti e le autorità competenti interessate devono seguire nell'applicare le esenzioni di cui ai paragrafi da 1 sexies a 1 decies;*
- d) i criteri di cui ai paragrafi da 1 quinquies a 1 decies, fra cui le fattispecie da considerare impedimento di diritto o di fatto al rapido trasferimento dei fondi propri o al rimborso di passività tra le controparti.*

Le ESA presentano le progetti di norme tecniche di regolamentazione comune alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

In funzione della natura giuridica della controparte, alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, o del regolamento (UE) n. 1094/2010 o del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 9

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente titolo e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'applicazione. Le sanzioni includono almeno ammende amministrative. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti finanziarie e, se necessario, delle controparti non finanziarie rendano pubbliche tutte le sanzioni applicate per la violazione degli articoli da 3 a 8, salvo il caso in cui la loro divulgazione possa perturbare gravemente i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti in causa. ***Gli Stati membri pubblicano con periodicità regolare analisi di valutazione dell'efficacia delle norme relative alle sanzioni applicate. Le informazioni divulgate e pubblicate non contengono dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 95/46/CE.***

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1. Essi ne comunicano immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.

I

3 bis. Una violazione delle disposizioni del presente Titolo non inficia l'efficacia di contratto derivato OTC o la facoltà delle parti di farne applicare le disposizioni. Una violazione delle disposizioni del presente Titolo non genera alcun diritto al risarcimento del danno nei confronti di una parte di un contratto derivato OTC.

Articolo 9 bis

Meccanismi per evitare duplicazioni e conflitti normativi

1. La Commissione è assistita dall'ESMA nella sua attività di monitoraggio e di preparazione di relazioni per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione a livello internazionale dei principi stabiliti agli articoli 3, 5, 6, 7, con specifico riguardo alle potenziali duplicazioni e conflitti fra le norme concernenti i partecipanti al mercato, e raccomanda possibili interventi.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione in cui si dichiara che le disposizioni legislative, di vigilanza e in materia di esecutività di un paese terzo

- a) sono equivalenti al disposto degli articoli 3, 5, 6 e 7 del presente regolamento;*
- b) garantiscono una protezione del segreto professionale equivalente a quella stabilita nel presente regolamento, e*
- c) sono applicate in modo efficace, equo e senza distorsioni per garantire un'efficace vigilanza e un'applicazione effettiva delle norme nel paese terzo in questione;*

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 69.

3. Un atto di esecuzione sull'equivalenza ex paragrafo 2 implica che si considera che le controparti che effettuano un'operazione soggetta al presente regolamento abbiano rispettato gli obblighi contenuti negli articoli 3, 5, 6, 7 se almeno una delle controparti è stabilita nel paese terzo in questione.

4. La Commissione, in collaborazione con l'ESMA, controlla l'effettiva attuazione, da parte dei paesi terzi per i quali è stato adottato un atto di esecuzione sull'equivalenza, di disposizioni equivalenti a quelle contenute negli articoli 3, 5, 6, 7 e riferisce al riguardo regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della relazione e qualora questa riveli un'applicazione insufficiente o incoerente delle disposizioni equivalenti da parte delle autorità del paese terzo, la Commissione ritira il riconoscimento dell'equivalenza della legislazione del paese terzo in questione. Se l'atto di esecuzione sull'equivalenza è ritirato, le controparti sono nuovamente soggette ipso iure a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO III

Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali

Capo I

Condizioni e procedure di autorizzazione delle controparti centrali

Articolo 10

Autorizzazione delle controparti centrali

1. Se una persona giuridica ■ stabilita ■ nell'Unione intende *offrire servizi di compensazione come controparte centrale*, presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita (*l'autorità competente della controparte centrale*), *secondo la procedura di cui all'articolo 13*.

■

2. L'autorizzazione *accordata in base all'articolo 13* è valida in tutto il territorio dell'Unione.

3. L'autorizzazione *di cui al paragrafo 1 è concessa solo per attività correlate alla compensazione* e specifica i servizi e le attività che la controparte centrale è autorizzata a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione.

4. Le controparti centrali rispettano in ogni momento le condizioni necessarie per l'autorizzazione ■ .

Le controparti centrali notificano senza ingiustificati ritardi alle autorità competenti ogni modifica importante avente un'incidenza sulle condizioni ■ di rilascio dell'autorizzazione.

■

5 bis. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 non impedisce agli Stati membri di adottare o continuare ad applicare requisiti supplementari per le controparti centrali stabilite nel loro territorio, tra cui determinati requisiti in materia di autorizzazione ai sensi della direttiva 2006/48/CE.

Entro il 31 dicembre 2014 l'ESMA redige una relazione sull'impatto dell'applicazione dei requisiti supplementari da parte degli Stati membri.

Articolo 11

Estensione delle attività e dei servizi

1. Le controparti centrali che intendono estendere il proprio ambito operativo a servizi o attività aggiuntivi non coperti dall'autorizzazione iniziale *ne fanno richiesta all'autorità competente della controparte centrale*. Si considera estensione dell'autorizzazione iniziale la prestazione di servizi di compensazione per i quali la controparte centrale *non* ha già ottenuto l'autorizzazione.

L'estensione dell'autorizzazione è soggetta alla procedura di cui all'articolo 13.

2. Quando una controparte centrale intende estendere l'attività in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita, l'autorità competente **della controparte centrale** ne informa immediatamente l'autorità competente dell'altro Stato membro.

Articolo 12

Requisiti patrimoniali

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 10, le controparti centrali devono disporre di un capitale iniziale permanente e disponibile di almeno **7,5 milioni di euro**.

2. Il capitale, **compresi** gli utili non distribuiti e le riserve, della controparte centrale, è **proporzionale al rischio derivante dalle sue attività. Tale capitale è** in qualsiasi momento sufficiente a permettere una liquidazione o una ristrutturazione ordinata delle attività su un periodo adeguato e ad assicurare che la controparte centrale sia adeguatamente protetta dai rischi di **credito, di controparte, di mercato**, operativi, **giuridici e commerciali che non siano già coperti dalle risorse finanziarie specifiche di cui agli articoli da 39 a 41bis**.

3. *Per assicurare l'armonizzazione coerente del presente articolo, l'EBA, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell'ESMA, sviluppa progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare i requisiti relativi a capitale, utili non distribuiti e riserve delle controparti centrali di cui al paragrafo 2.*

L'EBA, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell'ESMA, presenta alla Commissione i progetti di standard tecnici di regolamentazione ■ entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 13

Procedure di concessione e di rifiuto dell'autorizzazione

1. ***La controparte centrale richiedente presenta domanda di autorizzazione all'autorità competente.***

2. La controparte centrale richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie per permettere all'autorità competente di accertare che la controparte centrale abbia adottato, al momento del rilascio dell'autorizzazione **■**, tutte le disposizioni necessarie per garantire il rispetto degli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento.

L'autorità competente trasmette immediatamente tutte le informazioni ricevute dalla controparte centrale richiedente, all'ESMA e al collegio di cui all'articolo 14, paragrafo 1.

2 bis. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'autorità competente accerta che la stessa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'autorità competente fissa un termine entro il quale la controparte centrale richiedente deve trasmettere informazioni supplementari. Una volta accertato che la domanda è completa, l'autorità competente ne dà comunicazione alla controparte centrale richiedente, ai membri del collegio istituito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 e all'ESMA.

2 ter. L'autorità competente della controparte centrale concede l'autorizzazione soltanto se ha la piena certezza che la controparte centrale richiedente rispetta tutte le disposizioni del presente regolamento ed è notificata in quanto sistema ai sensi della direttiva 98/26/CE.

L'autorità competente della controparte centrale tiene debitamente conto del parere del collegio emesso a norma dell'articolo 15. Se l'autorità competente per la controparte centrale non concorda con il parere favorevole espresso dal collegio, motiva in modo esauriente la sua decisione dando delucidazioni su ogni eventuale scostamento significativo dal parere del collegio.

L'autorizzazione alla controparte centrale non viene concessa solo nel caso in cui i membri del collegio, escluse l'autorità competente per la controparte centrale, adottati di comune accordo un parere comune ex articolo 15, paragrafo 1 sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione. Il parere espone per iscritto e in modo completo e dettagliato le ragioni per cui il collegio ritiene che i requisiti del presente regolamento o di altri atti giuridici dell'UE non siano soddisfatti.

Se non viene raggiunto un accordo su un parere comune sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione alla controparte centrale secondo il disposto del terzo comma, e in caso di parere negativo di una maggioranza dei due terzi del collegio, una delle autorità competenti interessate, sostenuta da detta maggioranza di due terzi del collegio, può sottoporre la questione all'ESMA ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 entro 30 giorni di calendario dall'adozione del parere negativo.

Detta decisione espone per iscritto in modo completo e dettagliato le ragioni per cui i membri del collegio in questione ritengono che i requisiti del presente regolamento o di altri atti giuridici dell'Unione non siano soddisfatti. In tal caso l'autorità competente della controparte centrale rinvia la propria decisione di autorizzazione in attesa che l'ESMA decida, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sull'autorizzazione di detta controparte centrale, e prende una decisione conforme alla decisione dell'ESMA. Scaduto il termine di 30 giorni la questione non può più essere sottoposta all'ESMA.

Qualora tutti i membri del collegio, escluse l'autorità competente per la controparte centrale, adottino di comune accordo un parere comune ex articolo 15, paragrafo 1 sfavorevole al rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente per la controparte centrale può sottoporre la questione all'ESMA ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'autorità competente per la controparte centrale trasmette la decisione alle altre autorità competenti interessate.

2 quater. Qualora l'autorità competente per la controparte centrale non abbia applicato le disposizioni del presente regolamento o le abbia applicate in manifesta violazione del diritto dell'Unione, l'ESMA agisce conformemente ai poteri di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

L'ESMA può indagare su una presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'Unione su richiesta di un membro del collegio o di propria iniziativa previa informazione dell'autorità competente per la controparte centrale.

2 quinquies. Nessun'azione svolta da qualsiasi membro del collegio nell'assolvimento delle sue funzioni discrimina, direttamente o indirettamente, uno Stato membro o un gruppo di Stati membri quale sede di servizi di compensazione in qualunque valuta denominati.

3. Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'autorità competente comunica per iscritto alla controparte centrale richiedente se l'autorizzazione è stata concessa *o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.*

Articolo 14

Collegio

1. *Entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della domanda completa di cui all'articolo 13, l'autorità competente della controparte centrale* ■ *istituisce, gestisce e presiede un collegio per facilitare l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 11, 13, 46, 48 e 50.*

I bis. Il collegio è composto da:

- a) l'ESMA;
- b) l'autorità competente della *controparte centrale* ■ ;
- c) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei membri compensatori della controparte centrale stabiliti nei tre Stati membri che, su base aggregata *e nell'arco di un anno*, danno il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della controparte centrale previsto all'articolo 40;
- d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle *sedi di negoziazione* servite dalla controparte centrale ■ ;
- e) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti centrali con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

e bis) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei sistemi di deposito accentrati cui sono collegate le controparti centrali;

f) i membri del SEBC responsabili della vigilanza della controparte centrale e i membri del SEBC responsabili della vigilanza della controparte centrale con i quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;

f bis) le banche centrali che emettono le principali valute dell'Unione in rapporto agli strumenti finanziari compensati.

1 ter. L'autorità competente di uno Stato membro che non è membro del collegio ha il diritto di chiedergli tutte le informazioni pertinenti all'esercizio delle sue funzioni di vigilanza.

2. Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, il collegio assicura:

a) la redazione del parere di cui all'articolo 15;

- b) lo scambio di informazioni, ivi comprese le richieste di informazioni di cui *all'articolo 67 quater*;
- c) l'accordo sulla delega volontaria di compiti tra i suoi membri;
- d) *il coordinamento* di programmi di esame prudenziale basati sulla valutazione dei rischi della controparte centrale;

■

- g) l'elaborazione delle procedure e dei piani di emergenza da attuare nelle situazioni di cui all'articolo 22.

3. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri.

L'accordo definisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, *comprese le regole dettagliate sulle procedure di voto di cui all'articolo 15, paragrafo 3*, e può precisare i compiti da delegare all'autorità competente ■ *della controparte centrale* o ad un altro membro del collegio.

3 bis. *Per garantire il funzionamento uniforme dei collegi in tutta l'Unione, l'ESMA predispone progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le condizioni alle quali le valute dell'Unione di cui al paragrafo 1 bis, lettera f bis) sono da considerare le principali e precisare le modalità pratiche di cui al paragrafo 3.*

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 15

Parere **■** del collegio

1. *L'autorità competente della controparte centrale effettua una valutazione del rischio di tale controparte e presenta una relazione al collegio entro quattro mesi dalla presentazione da parte della controparte centrale della domanda completa a norma dell'articolo 13.*

Entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della relazione *e sulla base delle sue risultanze, il collegio adotta un parere comune in cui indica se la controparte centrale richiedente soddisfa tutti i requisiti di cui al presente regolamento.*

Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 2 ter, quarto comma, se non è possibile adottare un parere collegiale entro il suddetto termine di 30 giorni, il collegio adotta un parere a maggioranza semplice entro lo stesso termine.

2. L'ESMA facilita l'adozione del parere *comune* in linea con la sua funzione di coordinamento generale di cui *all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010.* ■

2 bis. Il parere di maggioranza del collegio è adottato a maggioranza semplice dei suoi membri. Qualora un collegio sia costituito da un massimo di dodici membri, votano non più di due membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. Qualora un collegio sia costituito da più di dodici membri, votano non più di tre membri appartenenti allo stesso Stato membro e ogni membro votante dispone di un solo voto. L'ESMA non ha diritto di voto sui pareri comuni del collegio.

Articolo 16

Revoca dell'autorizzazione

1. ***Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità competente della controparte centrale*** revoca l'autorizzazione ***quando***:
 - a) non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 12 mesi, rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia prestato alcun servizio o esercitato alcuna attività nel corso dei sei mesi precedenti;
 - b) abbia ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - c) non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione ***e non abbia adottato le misure correttive richieste dall'autorità competente entro un termine stabilito***;
 - d) la controparte centrale abbia violato gravemente e sistematicamente le disposizioni del presente regolamento.

1 bis. Se l'autorità competente ritiene che ricorra una delle circostanze di cui al paragrafo 1 ne dà comunicazione all'ESMA e ai membri del collegio entro cinque giorni lavorativi.

1 ter. I membri del collegio sono consultati sulla necessità di revocare l'autorizzazione della controparte centrale, salvo nel caso in cui si richieda una decisione urgente.

2. **■** Ogni membro del collegio può chiedere in qualsiasi momento *all'autorità competente della controparte centrale* di verificare se *quest'ultima* continui a rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorità competente può limitare la revoca a un servizio, un'attività o uno strumento finanziario particolare.

3 bis. L'autorità competente trasmette all'ESMA e ai membri del collegio la propria decisione, che sarà pienamente motivata, e tiene conto delle riserve di qualunque membro del collegio.

3 ter. La decisione di revoca dell'autorizzazione è valida in tutta l'Unione.

Articolo 17

Riesame e valutazione

1. Fatto salvo il ruolo del collegio, l'autorità competente di cui all'articolo 18, riesamina le disposizioni, le strategie, le procedure e i meccanismi attuati dalle controparti centrali per attenersi alle disposizioni del presente regolamento e valuta i rischi ai quali le controparti centrali sono o potrebbero essere esposte.

2. Il riesame e la valutazione di cui al paragrafo 1 riguardano l'ambito dei requisiti previsti dal presente regolamento.

3. L'autorità competente stabilisce la frequenza e l'accuratezza della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, della scala e della complessità delle attività della controparte centrale interessata. Il riesame e la valutazione sono aggiornati almeno una volta l'anno.

La controparte centrale è soggetta ad ispezioni in loco.

4. L'autorità competente informa il collegio ex articolo 14 regolarmente, e comunque con periodicità almeno annuale, dei risultati, comprese eventuali azioni correttive o sanzioni, del riesame e della valutazione di cui al paragrafo 1.

5. L'autorità competente esige che la controparte centrale che non soddisfa i requisiti del presente regolamento adotti tempestivamente le azioni o le misure che la situazione richiede.

6. L'ESMA assolve un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi, di garantire uniformità di procedure e coerenza di approccio e di giungere a risultati di vigilanza più uniformi.

Per conseguire tali finalità l'ESMA, con periodicità almeno annuale

a) conduce un'analisi inter pares (peer review) delle attività di vigilanza di tutte le autorità competenti in relazione all'autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali, come previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e

b) avvia e coordina in tutta l'Unione le valutazioni sulla resilienza delle controparti centrali agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se una valutazione ex secondo comma, lettera b) rivela l'insufficiente resilienza di una o più controparti centrali, l'ESMA emette le necessarie raccomandazioni secondo il disposto dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo 2

Vigilanza delle controparti centrali

Articolo 18

Autorità competenti

1. Ogni Stato membro designa l'autorità competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza ■ delle controparti centrali stabilite sul proprio territorio e ne informa la Commissione e l'ESMA.

Qualora uno Stato membro designi più di un'autorità competente, specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA, le autorità competenti degli altri Stati membri, ***l'EBA e i membri interessati del SEBC***, ai sensi degli articoli ***19, 21, 67 ter e 67 quater.***

2. Gli Stati membri assicurano che ***l'autorità competente disponga*** dei poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle ***sue*** funzioni.

3. Gli Stati membri assicurano che possano essere adottate o imposte misure amministrative idonee, in conformità al diritto nazionale, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche responsabili in caso di non rispetto di disposizioni del presente regolamento.

Le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive ***e possono comprendere la richiesta di misure correttive entro un termine stabilito.***

4. L'ESMA pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al paragrafo 1.

Capo 3
Cooperazione

Articolo 19
Cooperazione tra autorità

1. Le autorità competenti collaborano strettamente tra di loro e con l'ESMA, *nonché, ove necessario, con il SEBC*.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 22, sulla base delle informazioni disponibili al momento.

■

Articolo 22
Situazioni di emergenza

L'autorità competente o altra autorità informa l'ESMA, il collegio, *i membri interessati del SEBC* e le altre autorità competenti, senza indebito ritardo, di ogni situazione di emergenza in relazione ad una controparte centrale, compresi gli sviluppi sui mercati finanziari che potrebbero avere effetti negativi sulla liquidità dei mercati o sulla stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui la controparte centrale o uno dei suoi membri compensatori sono stabiliti.

Capo 4
Rapporti con i paesi terzi

Articolo 23
Riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi

1. Le controparti centrali stabilite nei paesi terzi possono prestare servizi di compensazione ai *membri compensatori o alle sedi di negoziazione* stabiliti nell'Unione solo se riconosciute dall'ESMA.

2. L'ESMA, *previa consultazione delle autorità di cui al paragrafo 2 bis, può riconoscere* le controparti centrali *stabilite nei paesi terzi che hanno presentato domanda di riconoscimento per offrire taluni servizi o attività di compensazione solo* se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) la Commissione ha adottato *un atto di esecuzione* conformemente al paragrafo 3;
- b) la controparte centrale è autorizzata nel paese terzo *in questione* ed è soggetta a vigilanza *e a misure effettive miranti a far rispettare le norme che garantiscono il pieno rispetto dei requisiti prudenziali ivi applicabili*;
- c) sono stati conclusi accordi di cooperazione *conformemente al* paragrafo 4.

c bis) che la controparte centrale è stabilita o autorizzata in un paese terzo ritenuto essere in possesso di sistemi AML/CFT equivalenti all'Unione conformemente ai criteri indicati nell'intesa comune tra gli Stati membri sull'equivalenza dei paesi terzi ai sensi della direttiva 2005/60/CE.

2 bis. Nel valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, l'ESMA consulta:

- a) *l'autorità competente dello Stato membro, in cui la controparte centrale fornisce o intende fornire servizi di compensazione e che quest'ultima ha selezionato;*

- b) le autorità competenti responsabili della vigilanza dei membri compensatori della controparte centrale stabiliti nei tre Stati membri che su base aggregata nell'arco di un anno danno o la controparte centrale prevede che diano il maggior contributo al fondo di garanzia in caso di inadempimento della controparte centrale previsto all'articolo 40;*
- c) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle sedi di negoziazione situate nell'Unione che la controparte centrale serve o servirà;*
- d) le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controparti centrali stabilite nell'Unione con le quali sono stati conclusi accordi di interoperabilità;*
- e) i membri interessati del SEBC degli Stati membri in cui la controparte centrale presta o intende prestare servizi di compensazione e i membri interessati del SEBC responsabili della vigilanza delle controparti centrali con i quali si sono presi accordi di interoperabilità;*
- f) le banche centrali che emettono le valute più pertinenti dell'Unione in relazione agli strumenti finanziari compensati o da compensare.*

2 ter. La controparte centrale di cui al paragrafo 1 presenta domanda all'ESMA.

La controparte centrale richiedente fornisce all'ESMA tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini del riconoscimento. Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale la controparte centrale richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

La decisione di riconoscimento si basa sulle condizioni indicate al paragrafo 2 ed è indipendente da qualsiasi valutazione a sostegno della decisione sull'equivalenza di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3.

L'ESMA consulta le autorità e istituzioni di cui al paragrafo 2 bis prima di decidere.

Entro centottanta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l'ESMA informa per iscritto la controparte centrale richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L'ESMA pubblica nel suo sito web l'elenco delle controparti centrali riconosciute conformemente al presente regolamento.

2 quater. L'ESMA, previa consultazione delle autorità e istituzioni di cui al paragrafo 2 bis, riasamina il riconoscimento della controparte centrale stabilita in un paese terzo se questa abbia esteso la gamma delle sue attività e dei suoi servizi nell'Unione. Il riesame è svolto conformemente ai paragrafi 2 e 2 bis e 2 ter. L'ESMA può revocare il riconoscimento della controparte centrale se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono più soddisfatte e nelle stesse situazioni di quelle descritte nell'articolo 16.

3. La Commissione può adottare *un atto di esecuzione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 182/2011*, con cui stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti *fissati dal Titolo IV del presente regolamento*, che le controparti centrali sono soggette nel paese terzo su base continuativa ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme *e che il quadro giuridico del paese terzo prevede un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi.*

4. L'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate dei paesi terzi le cui disposizioni legislative e di vigilanza sono state riconosciute equivalenti al presente regolamento conformemente al paragrafo 3. Detti accordi precisano almeno:

- a) il meccanismo di scambio delle informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni richieste dall'ESMA relativamente alle controparti centrali autorizzate nei paesi terzi;
- a bis) il meccanismo di rapida notifica all'ESMA se l'autorità competente di un paese terzo ritiene che la controparte centrale assoggettata alla sua vigilanza sia in violazione delle condizioni di autorizzazione e di altra normativa che è tenuta a rispettare;*
- a ter) il meccanismo di rapida notifica all'ESMA da parte dell'autorità competente di un paese terzo se la controparte centrale assoggettata alla sua vigilanza ha ottenuto il diritto di prestare servizi di compensazione a membri compensatori o clienti stabiliti nell'Unione;*
- b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, *comprese, nel caso, ispezioni in loco.*

4 bis. Per garantire l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino le informazioni che la controparte centrale deve trasmettere all'EMSA nella sua domanda di riconoscimento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Titolo IV

Requisiti delle controparti centrali

Capo 1

Requisiti organizzativi

Articolo 24
Disposizioni generali

1. Le controparti centrali si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, procedure efficaci per l'individuazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte e adeguati meccanismi di controllo interno, tra cui valide procedure amministrative e contabili.

2. Le controparti centrali adottano politiche e procedure sufficientemente efficaci per assicurare il rispetto del presente regolamento, compreso il rispetto da parte dei dirigenti e dei dipendenti di tutte le disposizioni del presente regolamento.

3. Le controparti centrali mantengono e gestiscono una struttura organizzativa che assicuri la continuità e il regolare funzionamento della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

4. Le controparti centrali mantengono una chiara separazione tra la struttura gerarchica della gestione dei rischi e le strutture gerarchiche delle altre attività.
5. Le controparti centrali adottano, attuano e mantengono una politica retributiva che promuova una gestione dei rischi sana ed efficace e non crei incentivi all'allentamento delle norme in materia di rischio.
6. Le controparti centrali mantengono sistemi informatici adeguati per gestire la complessità, la diversità e il tipo dei servizi forniti e delle attività esercitate, in modo da assicurare norme di sicurezza elevate e l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.
7. Le controparti centrali rendono **gratuitamente** accessibili al pubblico i loro dispositivi di governo societario e le norme che li disciplinano ***nonché i loro criteri di ammissione per i membri compensatori***.
8. Le controparti centrali devono essere soggette frequentemente ad audit indipendenti. I risultati degli audit sono comunicati al consiglio e messi a disposizione dell'autorità competente.

9. *Per assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare il contenuto minimo delle norme e dei dispositivi di governo societario di cui ai paragrafi da 1 a 8.*

■

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 25

Alta dirigenza e consiglio

1. L'alta dirigenza possiede l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente della controparte centrale.

2. Le controparti centrali hanno un consiglio di cui almeno un terzo dei membri, ma non meno di due di essi, sono indipendenti. ***I rappresentanti dei clienti dei membri compensatori sono invitati alle riunioni del consiglio per le questioni afferenti agli articoli 36 e 37.*** La remunerazione dei membri indipendenti e di altri membri non esecutivi del consiglio non è legata ai risultati economici della controparte centrale.

I membri del consiglio, compresi i membri indipendenti, possiedono l'onorabilità e l'esperienza ***adeguate*** in materia di servizi finanziari, di gestione dei rischi e di servizi di compensazione.

3. Le controparti centrali stabiliscono chiaramente i ruoli e le responsabilità del consiglio e ne mettono a disposizione dell'autorità competente ***e dei revisori*** i verbali delle riunioni.

Articolo 26
Comitato dei rischi

1. La controparte centrale istituisce un comitato dei rischi, composto da rappresentanti dei membri compensatori, dei membri indipendenti del consiglio *e rappresentanti dei suoi clienti*. Il comitato dei rischi può invitare i dipendenti della controparte centrale *e gli esperti esterni indipendenti* ad assistere alle sue riunioni senza diritto di voto. *Le autorità competenti hanno il diritto di chiedere di poter partecipare alle riunioni del comitato senza diritto di voto e di essere debitamente informate delle attività e delle decisioni del comitato dei rischi*. I pareri formulati dal comitato dei rischi sono indipendenti da influenze dirette dei dirigenti della controparte centrale. *Nessuno dei gruppi di rappresentanti dispone della maggioranza in seno al comitato dei rischi*.

2. La controparte centrale stabilisce chiaramente il mandato del comitato dei rischi, i dispositivi di governo societario per assicurarne l'indipendenza, le sue procedure operative, i criteri di ammissione e il meccanismo di elezione dei suoi membri. I dispositivi di governo societario sono resi pubblici e prevedono almeno che il comitato dei rischi sia presieduto da un membro indipendente del consiglio, riferisca direttamente al consiglio e si riunisca regolarmente.

3. Il comitato dei rischi formula pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della controparte centrale, quali le modifiche importanti del modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di accettazione dei membri compensatori, la compensazione di nuove categorie di strumenti finanziari *o l'esternalizzazione di funzioni*. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della controparte centrale. ***In situazioni di emergenza sarà compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi.***

4. Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a essere debitamente informate, i membri del comitato dei rischi sono tenuti alla riservatezza. Quando il presidente del comitato dei rischi accerta che su una data questione un membro si trova in una situazione di conflitto di interessi reale o potenziale, il membro non è autorizzato a votare sulla predetta questione.

5. La controparte centrale informa immediatamente l'autorità competente di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi.

■

Articolo 27

Conservazione dei dati

1. Le controparti centrali conservano per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi forniti e alle attività esercitate, per permettere all'autorità competente di controllare il rispetto degli obblighi **loro incombenti a norma** del presente regolamento.
2. Le controparti centrali conservano tutte le informazioni relative a tutti i contratti da esse trattati per un periodo minimo di dieci anni dopo la cessazione. Le informazioni permettono almeno di determinare le condizioni originarie di un'operazione prima della compensazione mediante controparte centrale.
3. Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente, **dell'ESMA e ai membri interessati del SEBC**, su richiesta, i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tutte le informazioni relative alle posizioni dei contratti compensati, indipendentemente dalla sede di esecuzione delle operazioni.

4. *Per assicurare l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi dei paragrafi da 1 a 3.*

■

L'ESMA presenta ■ i progetti di standard tecnici di regolamentazione *alla Commissione* entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5. Per garantire condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 1 e 2, *l'ESMA elabora progetti di standard tecnici di esecuzione* per stabilire il formato dei dati e delle informazioni da conservare.

■

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 28

Azionisti e soci detentori di partecipazioni qualificate

1. L'autorità competente concede l'autorizzazione a una controparte centrale solo dopo aver ottenuto informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché sugli importi delle partecipazioni.
2. L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione a una controparte centrale se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente della controparte centrale, non è convinta dell'idoneità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate.

3. Quando esistono stretti legami tra la controparte centrale e altre persone fisiche o giuridiche, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione solo se tali legami non le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

4. Se le persone di cui al paragrafo 1 esercitano un'influenza che possa pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure idonee per porre fine a tale situazione, ***che possono comprendere la revoca dell'autorizzazione alla controparte centrale.***

5. L'autorità competente rifiuta di concedere l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali la controparte centrale ha stretti legami, o le difficoltà legate all'applicazione di tali disposizioni, le impediscono di esercitare efficacemente le sue funzioni di vigilanza.

Articolo 29

Informazioni da trasmettere alle autorità competenti

1. Le controparti centrali informano l'autorità competente *dello Stato membro in cui sono stabilite* di ogni cambiamento a livello dirigenziale e le trasmettono tutte le informazioni necessarie per valutare se i membri del consiglio possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie.

Se la condotta di un membro del consiglio è tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della controparte centrale, l'autorità competente adotta le misure appropriate, compresa l'esclusione del membro interessato del consiglio.

2. Qualsiasi persona fisica o giuridica (di seguito "candidato acquirente"), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una controparte centrale o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in una controparte centrale in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 10%, 20%, 30% o 50% o che la controparte centrale divenga una sua impresa figlia (di seguito "progetto di acquisizione") notifica previamente per iscritto alle autorità competenti della controparte centrale nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l'entità della partecipazione prevista e le informazioni pertinenti di cui all'articolo 30, paragrafo 4.

Qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una controparte centrale (*di seguito "il candidato venditore"*), ne dà previa comunicazione scritta all'autorità competente, indicando l'entità *di tale* partecipazione. Dette persone sono parimenti tenute a informare l'autorità competente qualora abbiano deciso di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 10%, 20%, 30% o 50% oppure che la controparte centrale cessi di essere una loro impresa figlia.

L'autorità competente comunica per iscritto e immediatamente, e comunque entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui al *presente* paragrafo, nonché dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, al candidato acquirente o al venditore di aver ricevuto la notifica.

L'autorità competente dispone di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all'elenco di cui all'articolo 30, paragrafo 4 (di seguito "periodo di valutazione"), per effettuare la valutazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1 (di seguito "la valutazione").

L'autorità competente informa il candidato acquirente o il venditore della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

3. Durante il periodo di valutazione, l'autorità competente può, se del caso, *ma* non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo del periodo di valutazione, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. La richiesta viene fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte dell'autorità competente e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, viene sospeso il periodo di valutazione. La sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell'autorità competente sono a discrezione di detta autorità ma non possono dare luogo ad una sospensione del periodo di valutazione.

4. L'autorità competente può prorogare la sospensione di cui al secondo comma del paragrafo 3 fino ad un massimo di **30** giorni lavorativi nei casi in cui il candidato acquirente o il venditore si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) risieda fuori dall'Unione o sia soggetto a regolamentazione non UE;
- b) sia una persona fisica o giuridica non soggetta alla vigilanza ai sensi del presente regolamento o *della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1985 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)*¹, *della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita*² o *delle direttive 2002/83/CE, 2003/41/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE, 2006/48/CE, 2009/65/CE o 2011/61/UE.*

¹ *GU L 375 del 31.12.85, pag. 3.*

² *GU L 228 del 11.08.92, pag. 1.*

5. Se al termine della valutazione decide di opporsi al progetto di acquisizione, l'autorità competente, entro due giorni lavorativi e senza superare il periodo di valutazione, informa per iscritto il candidato acquirente e indica le ragioni della sua decisione. ***L'autorità competente ne informa il collegio.*** Fatta salva la legislazione nazionale, un'adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Gli Stati membri possono comunque autorizzare l'autorità competente a rendere pubblica tale motivazione senza una richiesta del candidato acquirente.
6. Se, entro il periodo di valutazione, l'autorità competente non si oppone al progetto di acquisizione, il progetto di acquisizione è da considerarsi approvato.
7. L'autorità competente può fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo, se del caso.
8. Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti dal presente regolamento per la notifica all'autorità competente e l'approvazione da parte di quest'ultima di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

Articolo 30

Valutazione

1. Nel valutare la notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 3, l'autorità competente valuta, al fine di garantire la gestione sana e prudente della controparte centrale cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sulla controparte centrale, l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria della prevista acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

- a) la reputazione e la solidità finanziaria del candidato acquirente;
- b) la reputazione e l'esperienza di tutte le persone che, in esito alla prevista acquisizione, determineranno l'orientamento dell'attività della controparte centrale;
- c) se la controparte centrale sarà in grado di rispettare e di continuare a rispettare le disposizioni del presente regolamento;

- d) l'esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo¹, o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

Nel valutare la solidità finanziaria del candidato acquirente, l'autorità competente presta particolare attenzione al tipo di attività svolta e che si prevede di svolgere nella controparte centrale in cui si propone l'acquisizione.

Nel valutare la capacità *della controparte centrale* di rispettare il presente regolamento, l'autorità competente presta particolare attenzione a valutare se il gruppo di cui la controparte centrale diverrà parte presenta una struttura che rende possibile l'esercizio di una vigilanza effettiva, lo scambio efficace di informazioni tra le autorità competenti e l'assegnazione delle responsabilità tra queste autorità.

¹ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

2. Le autorità competenti possono opporsi al progetto di acquisizione solo se vi sono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità competenti di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.

4. Gli Stati membri pubblicano l'elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e da fornire alle autorità competenti all'atto della notifica di cui all'articolo 29, paragrafo 2. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

5. Nonostante le disposizioni dell'articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, quando all'autorità competente sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa controparte centrale, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

6. Le autorità competenti interessate operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione, se il candidato acquirente è:

- a) ***un'altra controparte centrale***, un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.
- b) l'impresa madre di ***un'altra controparte centrale***, un ente creditizio, di un'impresa di assicurazione, di un'impresa di riassicurazione, di un'impresa di investimento, di un gestore di mercato, di un operatore di un sistema di regolamento titoli, di una società di gestione di OICVM o di un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.

- c) una persona fisica o giuridica che controlla ***un'altra controparte centrale***, un ente creditizio, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento, un gestore di mercato, un operatore di un sistema di regolamento titoli, una società di gestione di OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato membro.

7. Le autorità competenti si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. Le autorità competenti si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell'autorità competente che ha autorizzato la controparte centrale alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall'autorità competente responsabile del candidato acquirente.

Articolo 31

Conflitti di interesse

1. Le controparti centrali mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire ogni potenziale conflitto di interessi tra di esse, compresi i dirigenti, il personale o le persone a esse direttamente o indirettamente legate da un rapporto di controllo o da stretti legami, e i loro membri compensatori o i loro clienti ***noti alle controparti centrali stesse***. Esse mantengono ***e attuano*** adeguate procedure ***finalizzate a risolvere*** un potenziale conflitto di interessi.

2. Se le disposizioni organizzative o amministrative di una controparte centrale per gestire i conflitti di interessi non bastano ad assicurare, con certezza ragionevole, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi di un membro compensatore o di un cliente, essa informa chiaramente il membro compensatore della natura generale o delle fonti dei conflitti di interessi prima di accettare nuove operazioni da parte del membro compensatore. Se ■ conosce il cliente, la controparte centrale informa *il cliente e* il membro compensatore il cui cliente è interessato.

3. Se la controparte centrale è un'impresa madre o un'impresa figlia, le disposizioni scritte tengono conto anche delle circostanze di cui la controparte centrale è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività di altre imprese con le quali ha un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

4. Le disposizioni scritte attuate conformemente al paragrafo 1 includono quanto segue:

- a) le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più membri compensatori o clienti;
- b) le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

5. Le controparti centrali adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni *detenute* nei loro sistemi e impediscono l'utilizzo di queste informazioni per altre attività economiche. Le informazioni *riservate* conservate dalle controparti centrali non sono utilizzate a fini commerciali da nessun'altra persona fisica o giuridica avente con *detta controparte centrale* un rapporto di impresa madre o di impresa figlia, *se non con la previa autorizzazione scritta del cliente cui appartengono tali informazioni riservate*.

Articolo 32

Continuità operativa

1. Le controparti centrali stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni della controparte centrale. Il piano prevede almeno la ripresa di tutte le operazioni in corso al momento della disfunzione in modo da permettere alla controparte centrale di continuare a funzionare con certezza e di completare il regolamento alla data prevista.

1 bis. Le controparti centrali elaborano, attuano e mantengono un'apposita procedura atta a garantire che, in caso di revoca dell'autorizzazione a seguito di una decisione a norma dell'articolo 16, le attività e le posizioni del cliente e del membro compensatore siano regolarmente e tempestivamente liquidate o trasferite.

2. *Per assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, elabora progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare il contenuto minimo e i requisiti della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro.*

L'ESMA presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione *alla Commissione* entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 33

Esternalizzazione

1. Se la controparte centrale esternalizza funzioni operative, servizi o attività, essa resta pienamente responsabile del rispetto di tutti gli obblighi che le incombono ai sensi del presente regolamento e si conforma in ogni momento alle seguenti condizioni:

- a) l'esternalizzazione non comporta delega della sua responsabilità;
 - b) il rapporto e gli obblighi della controparte centrale nei confronti dei suoi membri compensatori o, se opportuno, dei loro clienti, restano invariati;
 - c) le condizioni di rilascio dell'autorizzazione della controparte centrale non cambiano;
 - d) l'esternalizzazione non ostacola l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di sorveglianza, ***ivi incluso l'accesso in loco per ottenere informazioni pertinenti necessarie per assolvere tali compiti;***
 - e) l'esternalizzazione non ha per effetto di privare la controparte centrale dei sistemi e dei mezzi di controllo necessari per gestire i rischi ai quali è esposta;
- e bis) il prestatore di servizi applica standard di continuità operativa equivalenti a quelli che la controparte centrale deve rispettare a norma del presente regolamento;***

- f) la controparte centrale conserva le competenze *e le risorse* necessarie per valutare la qualità dei servizi forniti *e* la capacità organizzativa e l'adeguatezza patrimoniale del prestatore di servizi, per vigilare efficacemente sulle funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione *e vigila* su tali funzioni e *gestisce* tali rischi *su base continuativa*;
- g) la controparte centrale ha accesso diretto alle informazioni pertinenti delle funzioni esternalizzate;
- h) il prestatore di servizi collabora con l'autorità competente in merito alle attività esternalizzate;
- i) il prestatore di servizi deve garantire la protezione delle informazioni ■ riservate relative alla controparte centrale, ai membri compensatori e ai clienti *e, qualora sia stabilito in un paese terzo, garantire che le norme in materia di protezione dei dati di tale paese, o quelle figuranti nell'accordo concluso tra le parti interessate, siano comparabili alle norme in materia di protezione dei dati in vigore nell'Unione.*

Le attività importanti relative alla gestione dei rischi non sono esternalizzate se non con l'approvazione dell'autorità competente.

2. L'autorità competente impone alla controparte centrale di definire e ripartire chiaramente con un accordo scritto i suoi diritti e obblighi e quelli del prestatore di servizi.

3. Le controparti centrali mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità dell'esecuzione delle attività esternalizzate agli obblighi del presente regolamento.

Capo 2

Norme sulla condotta negli affari

Articolo 34

Disposizioni generali

1. Quando fornisce servizi ai membri compensatori e, se del caso, ai loro clienti, la controparte centrale agisce in modo corretto e professionale a tutela degli interessi dei membri compensatori e dei clienti e di una solida gestione dei rischi.

2. Le controparti centrali si dotano di norme *accessibili*, trasparenti *ed eque* per il *rapido* trattamento dei reclami.

Articolo 35

Requisiti di partecipazione

1. Le controparti centrali stabiliscono, *se pertinente per tipo di prodotto compensato*, le categorie di membri compensatori ammissibili e i criteri di ammissione, *previo parere del comitato dei rischi a norma dell'articolo 26, paragrafo 3*. I criteri sono non discriminatori, trasparenti e oggettivi per garantire un accesso equo e aperto alla controparte centrale e assicurare che i membri compensatori dispongano delle risorse finanziarie e della capacità operativa necessarie per adempiere le obbligazioni derivanti dalla loro partecipazione alla controparte centrale. Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto se la loro finalità è controllare il rischio al quale la controparte centrale è esposta.

2. Le controparti centrali assicurano l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 su base continuativa e dispongono di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per *tale* valutazione. Le controparti centrali effettuano, almeno una volta all'anno, un esame completo del rispetto delle disposizioni del presente articolo da parte dei membri compensatori.

3. I membri compensatori che compensano operazioni per conto di clienti dispongono delle risorse finanziarie e della capacità operativa supplementari richieste per esercitare detta attività. ***Le norme applicate dalle controparti centrali ai membri compensatori consentono loro di raccogliere informazioni utili essenziali al fine di individuare, tenere sotto controllo e gestire le pertinenti concentrazioni di rischio derivanti dalla prestazione di servizi ai clienti.*** Su richiesta, i membri compensatori informano la controparte centrale dei criteri e delle misure da essi adottati per permettere ai clienti l'accesso ai servizi della controparte centrale. ***La responsabilità di garantire che i clienti rispettino i loro obblighi spetta ai membri compensatori.***

4. Le controparti centrali si dotano di procedure obiettive e trasparenti per sospendere i membri compensatori che non soddisfano più i criteri di cui al paragrafo 1 e assicurare il loro ordinato ritiro.

5. Le controparti centrali possono rifiutare l'accesso a membri compensatori che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 soltanto se motivano la loro decisione per iscritto, sulla base di un'analisi completa dei rischi.

6. Le controparti centrali possono imporre requisiti supplementari specifici a carico dei membri compensatori, ad esempio la partecipazione all'asta delle posizioni di membri compensatori inadempienti. I requisiti supplementari sono proporzionati al rischio creato dal membro compensatore e non limitano la partecipazione ad alcune categorie di membri compensatori.

Articolo 36

Trasparenza

1. Le controparti centrali *e i loro membri compensatori* rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. *Essi* Pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni *di ciascun servizio e funzione prestati*, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. *Le controparti centrali* consentono ai propri membri compensatori e, se del caso, ai clienti di questi ultimi, l'accesso separato ai servizi specifici *forniti*.

Le controparti centrali conteggiano separatamente i costi e i ricavi attinenti alla fornitura di servizi e comunicano tali informazioni alle autorità competenti.

2. Le controparti centrali informano i membri compensatori e i loro clienti dei rischi associati ai servizi forniti.

3. Le controparti centrali ■ comunicano *ai loro membri compensatori e alla loro autorità competente* le informazioni sui prezzi utilizzate per il calcolo delle loro esposizioni a fine giornata nei confronti dei membri compensatori ■ .

Le controparti centrali rendono pubblici i volumi delle operazioni compensate per ogni categoria di strumenti compensata dalle controparti centrali stesse su base aggregata.

3 bis. Le controparti centrali rendono pubblici i requisiti operativi e tecnici relativi ai protocolli di comunicazione riguardanti il contenuto e i formati dei messaggi applicati nelle interazioni con i terzi, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 5.

3 ter. Le controparti centrali rendono pubbliche le eventuali violazioni da parte di membri compensatori dei criteri e dei requisiti di cui all'articolo 35, paragrafo 1 salvo nei casi in cui l'autorità competente, previa consultazione dell'ESMA, ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo 37

Segregazione e portabilità

1. Le controparti centrali tengono registri e contabilità **separati** che consentono loro, in qualsiasi momento e immediatamente, di **distinguere nei conti presso la controparte centrale stessa** le attività e le posizioni detenute per conto di un membro compensatore da quelle **detenute per conto** di ogni altro membro compensatore e dalle proprie attività.
2. Le controparti centrali **offrono di tenere registri e una contabilità separati che consentono** a ogni membro compensatore di distinguere ■ nei conti presso la controparte centrale le attività e le posizioni del membro compensatore stesso da quelle **detenute per conto** dei clienti di quest'ultimo (**di seguito "segregazione omnibus"**).
3. **Le controparti centrali offrono di tenere registri e contabilità separati che consentono ad ogni membro compensatore di distinguere nei conti presso le controparti centrali le attività e le posizioni detenute per conto di un cliente da quelle detenute per conto di altri clienti (di seguito "segregazione per singolo cliente"). Le controparti centrali offrono ai membri compensatori, su richiesta, la possibilità di aprire più conti a loro nome o per conto dei loro clienti.**

4. *I membri compensatori tengono registri e contabilità separati che consentono loro di distinguere nei conti detenuti presso la controparte centrale le loro attività e posizioni da quelle detenute per conto dei loro clienti presso la controparte centrale. I membri compensatori tengono registri e contabilità separati che consentono loro di distinguere nei loro conti le attività e le posizioni detenute per conto dei loro clienti presso la controparte centrale dalle proprie.*

5. *I membri compensatori offrono ai loro clienti, come minimo, la scelta tra "segregazione omnibus" e "segregazione per singolo cliente" e li informano dei costi e dei livelli di protezione di cui al paragrafo 5 ter associati a ciascuna opzione. Il cliente conferma tale scelta per iscritto.*

5 bis. *Quando un cliente sceglie la segregazione per singolo cliente gli eventuali margini di eccedenza in aggiunta al requisito del cliente sono resi noti anche alla controparte centrale, distinti dai margini di altri clienti o membri compensatori e non sono esposti a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.*

5 ter. Le controparti centrali e i membri compensatori rendono pubblici i livelli di protezione e i costi associati ai vari livelli di segregazione forniti e offrono questi servizi a condizioni commerciali ragionevoli. I dettagli dei diversi livelli di segregazione comprendono una descrizione delle principali implicazioni giuridiche dei rispettivi livelli di segregazione offerti, comprese le informazioni sul diritto fallimentare applicabile nelle giurisdizioni competenti.

5 quater. Le controparti centrali hanno una licenza connessa ai margini o ai contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento raccolti mediante contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale purché il ricorso a tali contratti sia previsto nelle modalità operative delle controparti. Il membro compensatore conferma per iscritto la sua accettazione delle modalità operative. Le controparti centrali rendono pubblica tale licenza. Detto diritto è esercitato conformemente all'articolo 44.

5 quinquies. Il requisito di distinguere nei conti le attività e posizioni presso la controparte centrale è soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) le attività e posizioni sono registrate in conti separati;*

- b) *è impedita la compensazione di posizioni registrate in conti separati;*
- c) *le attività a copertura delle posizioni registrate in un conto non sono esposte a perdite connesse con posizioni registrate in un altro conto.*

5 sexies. Le attività si riferiscono a garanzie reali detenute a copertura delle posizioni e comprendono il diritto di trasferire attività equivalenti a tali garanzie o i proventi della realizzazione delle garanzie reali, ma non comprendono i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

Capo 3

Requisiti prudenziali

Articolo 38

Gestione delle esposizioni

Le controparti centrali misurano e valutano, in tempo quasi-reale, la propria liquidità e le proprie esposizioni creditizie nei confronti di ogni membro compensatore e, se del caso, nei confronti di un'altra controparte centrale con la quale hanno concluso un accordo di interoperabilità. Le controparti centrali hanno accesso tempestivamente e su base non discriminatoria alle fonti pertinenti per la fissazione dei prezzi, in modo da poter misurare effettivamente le proprie esposizioni. ***Ciò avviene sulla base di un costo ragionevole.***

Articolo 39

Requisiti in materia di margini

1. Per limitare le proprie esposizioni creditizie, le controparti centrali impongono, chiamano e riscuotono margini dai propri membri compensatori e, se del caso, dalle controparti centrali con le quali hanno concluso accordi di interoperabilità. I margini sono sufficienti a coprire le esposizioni potenziali che le controparti centrali ritengono si verificheranno fino alla liquidazione delle corrispondenti posizioni. Essi sono sufficienti a coprire le perdite che derivano almeno dal 99 per cento dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato e assicurano che la controparte centrale copra completamente con garanzie reali le sue esposizioni nei confronti di tutti i suoi membri compensatori e, se del caso, nei confronti delle controparti centrali con le quali ha concluso accordi di interoperabilità, almeno su base giornaliera. ***Le controparti centrali controllano e, se del caso, rivedono il livello dei loro margini in modo da riflettere le attuali condizioni di mercato tenendo conto dei potenziali effetti prociclici di tali revisioni.***

2. Per la determinazione dei margini, le controparti centrali adottano modelli e parametri che integrano le caratteristiche di rischio dei prodotti compensati e tengono conto dell'intervallo tra le riscossioni dei margini, la liquidità del mercato e la possibilità di variazioni nel corso della durata dell'operazione. I modelli e i parametri sono convalidati dall'autorità competente e sono oggetto di un parere **■ ai sensi dell'articolo 15.**

3. Le controparti centrali chiamano e riscuotono i margini su base infragiornaliera, almeno quando vengono superate soglie predefinite.

3 bis. Le controparti centrali chiamano e riscuotono margini adeguati a coprire i rischi derivanti dalle posizioni registrate in ogni conto detenuto in conformità con l'articolo 37 per quanto riguarda gli strumenti finanziari specifici. Le controparti centrali possono calcolare i margini rispetto a un portafoglio di strumenti finanziari a condizione che la metodologia impiegata sia prudente e solida..

I

5. ***Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione dell'EBA e del SEBC, mette a punto progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare la percentuale e il periodo di tempo appropriati per il periodo di liquidazione e il calcolo della volatilità storica, di cui al paragrafo 1, da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziarie, tenuto conto dell'obiettivo di limitare la prociclicità, nonché le condizioni alle quali possono essere applicate le pratiche di marginazione del portafoglio di cui al paragrafo 3 bis.***

L'ESMA presenta alla Commissione **tali** progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 40

Fondo di garanzia in caso di inadempimento

1. ***Al fine di limitare ulteriormente le proprie esposizioni nei confronti dei propri membri compensatori***, le controparti centrali costituiscono un fondo di garanzia ***prefinanziato*** in caso di inadempimento per coprire le perdite ***superiori alle perdite coperte dai requisiti in materia di margini di cui all'articolo 39***, derivanti dall'inadempimento di uno o più membri compensatori, ivi compresa l'apertura di una procedura di insolvenza.

Le controparti centrali fissano un importo minimo al di sotto del quale il volume del fondo di garanzia in caso di inadempimento non scende in alcun caso.

2. Le controparti centrali fissano il volume minimo dei contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e i criteri per il calcolo del contributo di ogni membro compensatore. I contributi al fondo di garanzia sono proporzionati alle esposizioni di ogni membro compensatore ■ .

2 bis. Il fondo di garanzia in caso di inadempimento consente alla controparte centrale, in condizioni di mercato estreme ma plausibili, almeno di far fronte all'inadempimento del membro compensatore nei confronti del quale ha la più forte esposizione o all'inadempimento del secondo e del terzo membro compensatore nei confronti dei quali ha la più forte esposizione, se la somma delle loro esposizioni è superiore. Le controparti centrali sviluppano scenari che descrivono condizioni di mercato estreme ma plausibili. Tali scenari includono i periodi di più forte volatilità registrati sui mercati ai quali le controparti centrali prestano i loro servizi e una serie di futuri scenari potenziali. Essi tengono conto delle vendite improvvise di risorse finanziarie e della rapida riduzione della liquidità del mercato.

3. Le controparti centrali possono creare molteplici fondi di garanzia in caso di inadempimento per le varie categorie di strumenti che compensano.

3 bis. Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e previa consultazione dell'EBA, mette a punto progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare il quadro atto a definire le condizioni di mercato estreme ma plausibili di cui al paragrafo 2 bis, da utilizzarsi al momento di stabilire il volume del fondo di garanzia di garanzia in caso di inadempimento e le altre risorse finanziarie di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 41

Altri controlli dei rischi

1. ■ Le controparti centrali si dotano di risorse finanziarie *prefinanziate* sufficienti per coprire le perdite potenziali che superano le perdite da coprire mediante i margini *di cui all'articolo 39* e il fondo di garanzia in caso di inadempimento *di cui all'articolo 40*. Le risorse *finanziarie prefinanziate includono le risorse dedicate delle controparti centrali*, sono messe gratuitamente a disposizione della controparte centrale e non sono *usate* per *soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all'articolo 12*.

2. ■ Il fondo di garanzia in caso di inadempimento di cui all'articolo 40 e le altre risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 permettono in qualsiasi momento alle controparti centrali di far fronte all'inadempimento *almeno* dei due membri compensatori nei confronti dei quali hanno le più forti esposizioni *in condizioni di mercato estreme ma plausibili*.

■

4. Le controparti centrali possono esigere dai membri compensatori non inadempienti di fornire fondi aggiuntivi in caso di inadempimento di un altro membro compensatore. I membri compensatori di una controparte centrale hanno un'esposizione limitata nei confronti della controparte centrale.

Articolo 41 bis

Controlli relativi al rischio di liquidità

1. Le controparti centrali hanno in ogni momento accesso ad una liquidità adeguata per prestare i propri servizi e svolgere le proprie attività. A tal fine ottengono le linee di credito necessarie o dispositivi analoghi per coprire il loro fabbisogno di liquidità nei casi in cui le risorse finanziarie a loro disposizione non siano immediatamente disponibili. Un membro compensatore, l'impresa madre o l'impresa figlia di quel membro compensatore non possono fornire insieme più del 25 % delle linee di credito necessarie alla controparte centrale.

Le controparti centrali misurano il loro fabbisogno di liquidità su base giornaliera. Tengono conto del rischio di liquidità derivante dall'inadempimento almeno dei due membri compensatori nei confronti dei quali hanno le più forti esposizioni.

2. Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione delle autorità competenti e dei membri del SEBC, mette a punto progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare il quadro atto a gestire il rischio di liquidità di cui al paragrafo 1 che le controparti centrali devono sostenere.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 42

Linee di difesa in caso di inadempimento

1. Le controparti centrali utilizzano i margini costituiti dai membri compensatori inadempienti per coprire le perdite prima di far ricorso ad altre risorse finanziarie.
2. Quando i margini costituiti dal membro compensatore inadempiente sono insufficienti per coprire le perdite della controparte centrale, essa ricorre a tal fine al contributo versato dal membro inadempiente al fondo di garanzia in caso di inadempimento.

3. Le controparti centrali utilizzano i contributi al fondo di garanzia ■ dei membri compensatori non inadempienti *e le altre risorse finanziarie di cui all'articolo 41, paragrafo 1*, soltanto dopo avere esaurito i contributi del membro compensatore inadempiente ■.

4. *Le controparti centrali usano risorse proprie dedicate prima di avvalersi dei contributi al fondo di garanzia dei membri compensatori non inadempienti.* Le controparti centrali non sono autorizzate a utilizzare i margini costituiti dai membri compensatori non inadempienti per coprire le perdite derivanti dall'inadempimento di un altro membro compensatore.

4 bis. Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione delle autorità competenti interessate e dei membri del SEBC, mette a punto progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare la metodologia di calcolo e gestione del volume delle risorse proprie delle controparti centrali da utilizzarsi conformemente al paragrafo 4.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 43

Requisiti in materia di garanzie reali

1. Le controparti centrali accettano **■** garanzie reali altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo a copertura delle proprie esposizioni *iniziali e continue* nei confronti dei membri compensatori. *Nel caso delle controparti non finanziarie, le controparti centrali possono accettare garanzie bancarie tenendone conto nell'esposizione verso una banca che è membro compensatore.* Esse applicano al valore delle attività adeguati scarti di garanzia che tengano conto della perdita di valore potenziale nell'intervallo di tempo tra la loro ultima rivalutazione e il momento in cui si può ragionevolmente ritenere che verranno liquidate. Ai fini della determinazione delle garanzie reali accettabili e dei pertinenti scarti di garanzia, esse tengono conto del rischio di liquidità risultante dall'inadempimento di un partecipante al mercato e del rischio di concentrazione su alcune attività che ne possono derivare.

2. Se adeguato e sufficientemente prudente, le controparti centrali possono accettare, a titolo di garanzia reale a copertura del margine, il sottostante del contratto derivato o lo strumento finanziario che determina l'esposizione della controparte centrale.

3. *Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione dell'EBA, del CERS e del SEBC, mette a punto progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare il tipo di garanzie reali che potrebbero essere considerate altamente liquide, quali i contanti, l'oro, i titoli di Stato, le obbligazioni aziendali di elevata qualità, le obbligazioni garantite e gli scarti di garanzia, nonché le condizioni alle quali le garanzie di banche commerciali possono essere utilizzate come garanzie reali, di cui al paragrafo 1.*

L'ESMA presenta alla Commissione *tali* progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 44
Politica di investimento

1. Le controparti centrali investono le loro risorse finanziarie unicamente ***in contanti o*** in strumenti finanziari altamente liquidi con un rischio di mercato e di credito minimi. Gli investimenti possono essere liquidati a breve termine, con un effetto negativo minimo sui prezzi.

1 bis. L'importo del capitale, compresi gli utili non distribuiti e le riserve della controparte centrale che non vengono investiti ai sensi del paragrafo 1, non viene preso in considerazione per gli scopi previsti all'articolo 12, paragrafo 2 e all'articolo 42, paragrafo 4.

2. Gli strumenti finanziari costituiti a titolo di margine ***o a titolo di contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento*** sono depositati, ***quando disponibili***, presso operatori di sistemi di regolamento titoli che assicurino ■ la protezione totale degli strumenti. In alternativa ci si può avvalere di altri meccanismi altamente sicuri presso enti finanziari autorizzati.

2 bis. I depositi in contanti di una controparte centrale sono costituiti attraverso meccanismi altamente sicuri presso istituti finanziari autorizzati oppure, in alternativa, attraverso l'uso degli strumenti di deposito permanente delle banche centrali o altri strumenti paragonabili previsti dalle banche centrali.

2 ter. Qualora una controparte centrale depositi attività presso terzi, essa provvede affinché che le attività appartenenti ai membri compensatori siano tenute distinte dalle attività appartenenti alla controparte centrale e da quelle appartenenti a terzi attraverso conti intestati diversamente nella contabilità di terzi o attraverso altre misure equivalenti che conseguono lo stesso grado di protezione. Le controparti centrali possono accedere rapidamente agli strumenti finanziari, se necessario.

3. Le controparti centrali non investono il loro capitale o le somme derivanti dai requisiti imposti dagli articoli 39, 40, 41 **o 41 bis** in propri titoli o in quelli della propria impresa madre o della propria impresa figlia.

4. Le controparti centrali tengono conto della propria esposizione complessiva al rischio di credito nei confronti di singoli debitori quando prendono decisioni di investimento e assicurano che la propria esposizione complessiva nei confronti di ogni debitore rimanga entro limiti di concentrazione accettabili.

5. ***Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione dell'EBA e del SEBC, mette a punto progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare gli strumenti finanziari ■ che possono essere considerati altamente liquidi e con un rischio di mercato e di credito minimi come previsto al paragrafo 1, i meccanismi altamente sicuri di cui ai paragrafi 2 e 2 bis e i limiti di concentrazione di cui al paragrafo 4.***

L'ESMA presenta alla Commissione *tali* progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 45

Procedure in caso di inadempimento

1. Le controparti centrali dispongono di procedure *dettagliate* da seguire nel caso in cui un membro compensatore non rispetti i requisiti *di partecipazione delle controparti centrali* di cui all'articolo 35 entro i termini e secondo le procedure stabiliti dalle controparti centrali. Queste definiscono *dettagliatamente* le procedure da seguire nel caso in cui l'*inadempimento* di un membro compensatore non sia *dichiarato* da esse stesse. *Tali procedure sono soggette a riesame annuale.*

2. Le controparti centrali intervengono rapidamente per contenere le perdite e limitare le pressioni sulla liquidità dovute all'inadempimento e assicurano che la liquidazione delle posizioni di un membro compensatore non perturbi le proprie attività e non esponga i membri compensatori non inadempienti a perdite che questi non possono né anticipare né controllare.

3. ***La controparte centrale informa*** immediatamente l'autorità competente **■** *se ritiene* che il membro compensatore non sia in grado di adempiere le sue obbligazioni future e ***prima*** **■** *che la procedura per inadempienza sia dichiarata o avviata. L'autorità competente comunica prontamente l'informazione all'ESMA, ai membri interessati del SEBC e all'autorità competente per la vigilanza del membro compensatore inadempiente.*

4. Le controparti centrali stabiliscono il carattere esecutivo delle loro procedure in caso di inadempimento. Adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare di disporre dei poteri giuridici necessari per liquidare le posizioni proprietarie del membro compensatore inadempiente e trasferire o liquidare le posizioni dei clienti del membro compensatore inadempiente.

4 bis. Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nella contabilità di una controparte centrale in quanto detenute per conto dei clienti di un membro compensatore inadempiente conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, la controparte centrale, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto dei clienti dal membro compensatore inadempiente ad un altro membro compensatore designato dall'insieme dei clienti, su richiesta di questi ultimi e senza il consenso del membro compensatore inadempiente. L'altro membro compensatore è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente concluso con i clienti un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest'altro membro compensatore non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nelle modalità operative la controparte centrale può prendere le misure consentite dalle proprie modalità per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal membro compensatore inadempiente per conto dei propri clienti.

4 ter. Se le attività e le posizioni sono conservate nei registri e nella contabilità di una controparte centrale in quanto detenute per conto del cliente di un membro compensatore inadempiente conformemente all'articolo 37, paragrafo 3, la controparte centrale, come minimo, si impegna per contratto ad avviare le procedure per il trasferimento delle attività e delle posizioni detenute per conto del cliente dal membro compensatore inadempiente ad un altro membro compensatore designato dal cliente, su richiesta di quest'ultimo e senza il consenso del membro compensatore inadempiente. L'altro membro compensatore è tenuto ad accettare le suddette attività e posizioni solo se ha precedentemente concluso con il cliente un rapporto contrattuale in base al quale si è impegnato in questo senso. Se il trasferimento a quest'altro membro compensatore non è avvenuto per qualsiasi motivo entro un termine prestabilito per il trasferimento specificato nelle modalità operative la controparte centrale può prendere le misure consentite dalle proprie modalità per gestire attivamente il rischio relativamente a queste posizioni, compresa la liquidazione delle attività e posizioni detenute dal membro compensatore inadempiente per conto del cliente.

4 quater. Le garanzie reali dei clienti distinte conformemente all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, sono usate esclusivamente a copertura delle posizioni detenute per loro conto. Eventuali rimanenze dovute dalla controparte centrale al momento in cui ha concluso la procedura di gestione dell'inadempimento del membro compensatore sono prontamente restituite ai clienti, se noti alla controparte centrale o, in caso contrario, al membro compensatore per conto dei loro clienti.

Articolo 46

Esame dei modelli, test di stress e test a posteriori

1. Le controparti centrali riesaminano regolarmente i modelli e i parametri adottati per calcolare i margini, i contributi al fondo di garanzia in caso di inadempimento e le garanzie reali, nonché altri meccanismi di controllo dei rischi. Esse sottopongono frequentemente i modelli a prove di stress rigorose per valutarne la resilienza in condizioni di mercato estreme ma plausibili ed effettuano prove a posteriori per valutare l'affidabilità del metodo adottato. Le controparti centrali informano l'autorità competente *e l'ESMA* dei risultati dei test effettuati e ne ottengono la convalida prima di adottare modifiche ai modelli e ai parametri.

Le controparti centrali ottengono una convalida indipendente e sottopongono all'esame dell'autorità competente ogni modifica significativa ai modelli e ai parametri prima di adottarla. I modelli e i parametri adottati, compresa ogni modifica significativa, sono oggetto di un parere del collegio di cui all'articolo 15.

L'ESMA provvede affinché le informazioni sui risultati dei test di stress siano trasmesse alle ESA onde permettere loro di valutare l'esposizione delle imprese finanziarie all'inadempimento delle controparti centrali.

2. Le controparti centrali verificano regolarmente gli aspetti essenziali delle procedure in caso di inadempimento e adottano tutte le misure ragionevoli per assicurare che tutti i membri compensatori le capiscano e dispongano dei meccanismi appropriati per reagire in caso di inadempimento.

3. Le controparti centrali rendono pubbliche le informazioni essenziali sul loro modello di gestione dei rischi e le ipotesi prese in considerazione per effettuare le prove di stress di cui al paragrafo 1.

4. ***Per assicurare un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione dell'EBA, delle altre autorità competenti interessate e dei membri del SECB, elabora progetti di*** standard tecnici di regolamentazione per specificare quanto segue:

- a) il tipo di prove da effettuare per le diverse categorie di strumenti finanziari e di portafogli;
- b) la partecipazione alle prove dei membri compensatori o di altre parti;
- c) la frequenza dei test;
- d) il periodo di tempo oggetto delle prove;
- e) le informazioni essenziali di cui al paragrafo 3.

L'ESMA presenta alla Commissione *tali* progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 47

Regolamento

1. Le controparti centrali utilizzano, se d'uso *pratico e* disponibile, la moneta della banca centrale per il regolamento delle loro operazioni. Qualora non sia *utilizzata* la moneta della banca centrale, sono adottate misure per limitare rigorosamente i rischi *del regolamento in contanti*.

2. Le controparti centrali indicano chiaramente le loro obbligazioni in materia di consegna di strumenti finanziari, precisando in particolare se hanno l'obbligazione di effettuare o ricevere la consegna di uno strumento finanziario o se risarciscono i partecipanti per le perdite subite nella procedura di consegna.

3. Quando ha l'obbligazione di effettuare o ricevere consegne di strumenti finanziari, una controparte centrale elimina il rischio di perdita del capitale ricorrendo per quanto possibile a meccanismi di consegna dietro pagamento.

Title V

Accordi di interoperabilità

Articolo 48

Accordi di interoperabilità

1. Le controparti centrali possono concludere accordi di interoperabilità con altre controparti centrali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui agli articoli 49, **49 bis** e 50.

2. Quando concludono un accordo di interoperabilità con altre controparti centrali per fornire servizi ad una particolare sede **di negoziazione**, le controparti centrali beneficiano di un accesso non discriminatorio ai dati necessari per esercitare le loro funzioni dalla sede di **negoziazione, a condizione di rispettare i requisiti tecnici e operativi stabiliti da quest'ultima, e beneficiano di un accesso non discriminatorio al** sistema di regolamento interessato.

3. La conclusione di accordi di interoperabilità o l'accesso a flussi di dati o ad un sistema di regolamento ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono **rifiutati o** soggetti a restrizioni dirette o indirette soltanto per limitare eventuali rischi derivanti dall'accordo o dall'accesso.

Articolo 49
Gestione dei rischi

1. Le controparti centrali che concludono un accordo di interoperabilità:
 - a) attuano politiche, procedure e sistemi adeguati per individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi ■ derivanti dall'accordo, in modo da potere adempiere tempestivamente le obbligazioni da esse assunte;
 - b) fissano i diritti e gli obblighi rispettivi, compresa la legge applicabile al loro rapporto;
 - c) individuano, sorvegliano e gestiscono efficacemente i rischi di credito e di liquidità in modo che l'inadempimento di un membro compensatore di una controparte centrale non influisca sulle controparti centrali interoperanti;
 - d) individuano, sorvegliano e gestiscono potenziali interdipendenze e correlazioni derivanti dall'accordo di interoperabilità che potrebbero incidere sui rischi di credito e di liquidità associati alle concentrazioni di membri compensatori e sulle risorse finanziarie messe in comune.

Ai fini del primo comma, lettera b), le controparti centrali applicano le stesse regole in materia di momento di immissione degli ordini di trasferimento nei rispettivi sistemi e di momento di irrevocabilità ai sensi della direttiva 98/26/CE, se del caso.

Ai fini del primo comma, lettera c), le condizioni dell'accordo precisano la procedura da seguire per la gestione delle conseguenze dell'inadempimento di una delle controparti centrali firmatarie dell'accordo di interoperabilità.

Ai fini del primo comma, lettera d), le controparti centrali esercitano un controllo rigoroso sul *reimpiego* delle garanzie reali dei membri compensatori nel quadro dell'accordo, se autorizzato dalle loro autorità competenti. L'accordo precisa il modo in cui questi rischi sono stati presi in considerazione tenendo conto della necessità di garantire una copertura sufficiente e limitare il contagio.

2. Quando i modelli di gestione dei rischi utilizzati dalle controparti centrali a copertura delle esposizioni nei confronti dei membri compensatori o delle reciproche esposizioni sono diversi, le controparti centrali individuano le differenze, valutano i rischi che possono risultarne e prendono misure, comprese risorse finanziarie supplementari, che ne limitino l'impatto sull'accordo di interoperabilità, nonché le potenziali conseguenze in termini di rischio di contagio, e assicurano che le differenze non influiscano sulla capacità di ogni controparte centrale di gestire le conseguenze dell'inadempimento di un membro compensatore.

3. *Gli eventuali costi associati ai paragrafi 1 e 2 sono sostenuti dalle controparti centrali che chiedono l'interoperabilità o l'accesso, salvo diversamente concordato dalle parti.*

Articolo 49 bis

Predisposizione di margini fra le controparti centrali

- 1. Le controparti centrali distinguono nei conti le attività e le posizioni detenute per conto delle controparti centrali con le quali hanno concluso un accordo di interoperabilità.*
- 2. Se la controparte centrale che conclude un accordo di interoperabilità con un'altra controparte centrale predispose solo i margini iniziali per quella controparte centrale in base ad un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, la controparte centrale beneficiaria non ha diritto di usare i margini predisposti dall'altra controparte centrale.*
- 3. Le garanzie reali ricevute sotto forma di strumenti finanziari sono depositate presso gli operatori di sistemi di regolamento titoli previsti dalla direttiva 98/26/CE.*
- 4. Le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disponibili per la controparte centrale beneficiaria solo in caso di inadempimento della controparte centrale che ha fornito la garanzia reale nell'ambito di un accordo di interoperabilità.*
- 5. In caso di inadempimento della controparte centrale che ha ricevuto le garanzie reali nell'ambito di un accordo di interoperabilità, le garanzie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono prontamente restituite alla controparte centrale che le aveva fornite.*

Articolo 50

Approvazione degli accordi di interoperabilità

1. Gli accordi di interoperabilità sono soggetti all'approvazione preliminare delle autorità competenti delle controparti centrali interessate. Si applica la procedura di cui all'articolo 13.
2. Le autorità competenti approvano l'accordo di interoperabilità soltanto se *le controparti centrali coinvolte sono state autorizzate a compensare a norma dell'articolo 13 o sono riconosciute a norma dell'articolo 23 o sono state autorizzate in base a un regime di autorizzazione nazionale preesistente per un periodo minimo di tre anni, se sono rispettati i requisiti* di cui all'articolo 49, se le condizioni tecniche per la compensazione delle operazioni ai sensi dell'accordo consentono un funzionamento regolare e ordinato dei mercati finanziari e se l'accordo non pregiudica l'efficacia della vigilanza.
3. Se ritiene che non siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 2, l'autorità competente trasmette per iscritto le sue considerazioni sui rischi alle altre autorità competenti e alle controparti centrali interessate. Informa anche l'ESMA, che formula un parere sulla reale validità delle considerazioni sui rischi come motivo del rifiuto dell'approvazione dell'accordo di interoperabilità. Il parere dell'ESMA è messo a disposizione di tutte le controparti centrali interessate. Se il parere dell'ESMA differisce dalla valutazione dell'autorità competente interessata, quest'ultima riesamina la sua posizione alla luce del parere dell'ESMA.

4. Entro **il 31 dicembre 2012** l'ESMA emana orientamenti o formula raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del **regolamento (UE) n. 1095/2010**.

L'ESMA elabora i progetti degli orientamenti o delle raccomandazioni previa consultazione dei membri del SEBC.

Titolo VI

Registrazione e supervisione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Capo 1

Condizioni e procedure di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 51

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1. Ai fini dell'articolo 6 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l'ESMA.
2. Per essere **registrabile a norma del presente articolo**, un repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell'Unione e soddisfare i requisiti di cui al titolo VII.

3. La registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell'Unione.

4. Un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione ■ . I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l'ESMA di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

Articolo 52

Domanda di registrazione

1. I repertori di dati sulle negoziazioni presentano domanda di registrazione all'ESMA.

2. Entro **venti** giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA verifica se la domanda è completa.

Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere informazioni supplementari.

Dopo avere accertato la completezza della domanda, l'ESMA ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

3. Per assicurare l'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA elabora **progetti di** standard tecnici di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione ■ di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare gli standard tecnici di regolamentazione di cui al primo comma ■ conformemente *agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n.1095/2010.*

4. Per assicurare **condizioni di** applicazione **uniformi** del paragrafo 1, l'ESMA elabora **progetti di** standard **tecnici** di esecuzione per specificare il formato della domanda di registrazione all'ESMA.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare gli standard **tecnici** di esecuzione di cui al primo comma conformemente *all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.*

Articolo 52 bis

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione

- 1. *Se il repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall'autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l'ESMA procede senza indugio alla notifica e alla consultazione di detta autorità prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.***
- 2. *L'ESMA e l'autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul soddisfacimento, da parte del soggetto, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilito.***

Articolo 53

Esame della domanda

1. Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 52, paragrafo 2, terzo comma, l'ESMA esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui agli articoli da 64 a 67 e adotta una decisione di registrazione o di rifiuto accompagnata da una motivazione circostanziata.
2. La decisione emessa dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma del paragrafo 1 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell'adozione.

Articolo 54
Notifica della decisione

1. L'ESMA notifica la decisione di registrare, di rifiutare la registrazione o di revocare la registrazione al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L'ESMA notifica senza indugio la decisione all'autorità competente interessata di cui all'articolo 52 bis, paragrafo 1.

2. L'ESMA comunica ogni decisione *adottata a norma del* paragrafo 1 alla Commissione.

3. L'ESMA pubblica nel suo sito web l'elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro *cinque* giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 54 bis

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 54 ter a 54 quinquies

I poteri conferiti all'ESMA, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa ESMA dagli articoli da 54 ter a 54 quinquies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 54 ter

Richiesta di informazioni

- 1. Con semplice richiesta, o tramite decisione, l'ESMA può imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni, e a terzi collegati cui i repertori hanno esternalizzato funzioni o attività operative, di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento.*
- 2. Nell'inviare una semplice richiesta d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'ESMA:*
 - a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;*
 - b) dichiara la finalità della richiesta;*
 - c) specifica le informazioni richieste;*

- d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;*
 - e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che se lo fa, le informazioni che fornisce non devono essere inesatte e fuorvianti;*
 - f) indica l'ammenda di cui all'articolo 55 in combinato disposto con l'allegato I, sezione IV, punto a) laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti.*
- 3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'ESMA:*
- a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;*
 - b) dichiara la finalità della richiesta;*
 - c) specifica le informazioni richieste;*
 - d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;*
 - e) indica le penalità di mora previste all'articolo 56 laddove le informazioni fornite siano incomplete;*

- f) indica l'ammenda di cui all'articolo 55 in combinato disposto con l'allegato I, sezione IV, punto a) laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti; e*
- g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi dell'ESMA e di ottenere la revisione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.*
- 4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste a nome delle persone interessate. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste a nome dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.*
- 5. L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui è domiciliata o stabilita la persona di cui al paragrafo 1 interessata dalla richiesta.*

Articolo 54 quater

Indagini generali

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 54 ter, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati a:

- a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;*
- b) ottenere copie certificate o estratti di tali registri, dati, procedure e altro materiale;*
- c) convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 54 ter, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte e orali su fatti o documenti relativi all'indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;*
- d) organizzare colloqui per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine.*
- e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.*

2. I funzionari e altre persone autorizzate dall'ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le penalità di mora previste all'articolo 56 qualora i registri, i dati, le procedure o altri materiali o le risposte a quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 54 ter, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le ammende di cui all'articolo 55 in combinato disposto con l'allegato I, sezione IV, punto b) qualora le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 54 ter, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

3. Le persone di cui all'articolo 54 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 56, i ricorsi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. L'ESMA informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine, dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. I funzionari dell'autorità competente interessata, su richiesta dell'ESMA, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

6. *Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 5, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del regolamento, e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini, né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.*

Articolo 54 quinquies

Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuite ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali aziendali o i terreni delle persone giuridiche di cui all'articolo 54 ter, paragrafo 1. Se necessario ai fini della correttezza e dell'efficacia, l'ESMA può svolgere le ispezioni in loco senza preavviso.

2. I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali o ai terreni delle persone giuridiche soggette all'indagine avviata a seguito di una decisione adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 54 quater, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri e registri aziendali per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3. *I funzionari e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le penalità di mora previste all'articolo 56, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'indagine. Prima degli accertamenti, e in tempo utile, l'ESMA avvisa dell'ispezione l'autorità competente dello Stato membro in cui essa deve essere svolta.*

4. *Le persone di cui all'articolo 54 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine, specifica la data d'inizio e indica le penalità di mora previste all'articolo 56, i ricorsi giuridici disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.*

5. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione, o le persone da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda dell'ESMA, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6. L'ESMA può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all'articolo 54 quater, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA, quali definiti al presente articolo e all'articolo 54 quater, paragrafo 1.

7. Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dall'ESMA constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza pubblica o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

8. Se la legislazione nazionale richiede l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per consentire l'ispezione in loco prevista dal paragrafo 1 o l'assistenza prevista dal paragrafo 7, si provvede a chiederla. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

9. *Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 8, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie, né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Al fine di controllare la proporzionalità delle misure, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi che la portano a sospettare una violazione del regolamento, oltre che sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può contestare la necessità dell'ispezione, né chiedere che le siano fornite informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.*

Articolo 54 sexies

Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre ammende

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, l'ESMA constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato I, nomina all'interno dell'ESMA un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto nel processo diretto o indiretto di vigilanza o registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e svolge i propri compiti indipendentemente dall'ESMA.

2. Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia all'ESMA un fascicolo completo sui risultati ottenuti.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 54 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 54 quater e 54 quinquies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto del presente articolo.

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'ESMA nelle attività di vigilanza.

3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati all'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone oggetto delle indagini di manifestare il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone interessate hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

4. Quando trasmette il fascicolo all'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse. Le persone oggetto delle indagini hanno diritto d'accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

5. *In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 57, paragrafi 1 e 2, l'ESMA decide se le persone oggetto delle indagini abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato I, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 60 bis e impone un'ammenda conformemente all'articolo 55.*

6. *Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale dell'ESMA.*

7. *La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre ammende o penalità di mora, comprese le disposizioni su diritti della difesa, disposizioni temporanee e raccolta di ammende o penalità di mora e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.*

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all'articolo 67 bis.

8. L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'ESMA si astiene dall'imporre ammende o penali di mora se una precedente sentenza di assoluzione o condanna, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

Articolo 55

Ammende

1. Qualora, conformemente all'articolo 54 sexies, paragrafo 5, l'ESMA constati che un repertorio di dati sulle negoziazioni abbia commesso, intenzionalmente o per negligenza, una violazione figurante nell'allegato I, adotta una decisione volta a imporre un'ammenda conformemente al paragrafo 2.

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un repertorio di dati sulle negoziazioni se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che il repertorio di dati sulle negoziazioni o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

2. *L'importo di base delle ammende di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:*
- a) *per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, punto a), sezione II, punti da c) a g) e sezione III, punti a) e b), le ammende si collocano tra EUR 10 000 ed EUR 20 000.*
 - b) *per le violazioni di cui all'allegato I, sezione I, punti da c) a i) e sezione II, punti a), b) e h), le ammende si collocano tra EUR 5 000 ed EUR 10 000.*

Per decidere se l'importo base delle ammende debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, l'ESMA tiene conto del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell'esercizio precedente. L'importo base si colloca al livello più basso per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è inferiore a 1 milione di EUR, al livello medio per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è compreso tra 1 e 5 milioni di EUR ed al livello più alto per i repertori di dati sulle negoziazioni il cui fatturato annuo è superiore a 5 milioni di EUR.

3. *Gli importi base di cui al paragrafo 2 sono adeguati, se necessario, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti di cui all'allegato II.*

I coefficienti aggravanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo base. Se si applica più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo base.

I coefficienti attenuanti pertinenti sono applicati singolarmente all'importo di base. Se si applica più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è sottratta all'importo base.

4. *In deroga ai paragrafi 2 e 3, l'importo dell'ammenda non supera il 20% del fatturato annuo del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato nell'esercizio precedente, ma, qualora il repertorio di dati sulle negoziazioni abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo dell'ammenda è almeno pari all'importo del beneficio.*

Se l'azione o omissione di un repertorio di dati sulle negoziazioni costituisce più di una violazione di cui all'allegato I, si applica solo l'ammenda maggiore calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3 e relativa ad una di queste violazioni.

Articolo 56

Penalità di mora

1. *L'ESMA* mediante decisione, **infligge** penalità di mora **█** volte ad obbligare **█** :

- a) *il repertorio di dati sulle negoziazioni* a porre termine ad una violazione *conformemente a una decisione presa in applicazione dell'articolo 60 bis, paragrafo 1, lettera b)*;
 - b) *la persona di cui all'articolo 54 ter, paragrafo 1*, a fornire in maniera completa ■ le informazioni richieste ■ *mediante decisione adottata* a norma dell' *articolo 54 ter*;
 - c) *la persona di cui all'articolo 54 ter, paragrafo 1*, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registri, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un'indagine *avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 54 quater*;
 - d) *la persona di cui all'articolo 54 ter, paragrafo 1*, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata *da una decisione adottata* a norma dell'articolo *54 quinquies*.
2. *La penalità di mora è effettiva e proporzionata. La penalità di mora è applicata* per ogni giorno di ritardo. ■

2 bis. In deroga al paragrafo 2, l'importo delle penalità di mora è pari al 3% del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2% del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato dalla data stabilita nella decisione che impone la penalità di mora.

2 ter. Una penalità di mora è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ESMA. Dopo lo scadere di tale periodo, l'ESMA rivede la misura.

Articolo 57

Audizione delle persone interessate

1. Prima di prendere la decisione di infliggere un'ammenda o una penalità di mora ai sensi degli articoli 55 e 56, *l'ESMA* dà modo alle persone interessate *dal procedimento* di essere sentite *sulle sue conclusioni*. *L'ESMA* basa le sue decisioni solo *sulle conclusioni* in merito *alle* quali le persone interessate *dal procedimento* hanno *avuto la possibilità* di esprimere *il proprio punto di vista*.

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate *dal procedimento*. Esse hanno diritto d'accesso al fascicolo *dell'ESMA*, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate *o* ai documenti *preparatori* interni *dell'ESMA*.

Articolo 58

Divulgazione, natura, applicazione e assegnazione delle ammende e penalità di mora

1. *L'ESMA* comunica al pubblico ogni ammenda o penalità di mora inflitta ai sensi degli articoli 55 e 56, *salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non può contenere dati personali ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati*¹.

¹ *GU L 8 del 12.01.01, pag. 1.*

2. Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 55 e 56 sono di natura amministrativa.

2 bis. Qualora l'ESMA decida di non infliggere ammende o penalità di mora, ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati, indicando le ragioni della sua decisione.

2 ter. Le ammende e le penalità di mora inflitte ai sensi degli articoli 55 e 56 costituiscono titolo esecutivo.

L'applicazione è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l'ESMA e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'applicazione richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'applicazione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia il controllo della regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato.

2 quater. Gli importi delle ammende e delle penali di mora sono assegnati al bilancio generale dell'Unione europea.

Articolo 59

Controllo della Corte di giustizia *dell'Unione europea*

La Corte di giustizia *dell'Unione europea* ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali *l'ESMA* ha imposto un'ammenda o una penalità di mora. Può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora irrogata.

Articolo 59 bis

Modifiche degli allegati

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 bis concernente le misure per modificare l'allegato II.

Articolo 60
Revoca della registrazione

1. ***Fatto salvo l'articolo 60 ter***, l'ESMA revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni ***se il repertorio dei dati sulle negoziazioni:***

- a) ■ rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;
- b) ■ ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
- c) ■ non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

■

1 bis. L'ESMA notifica senza indugio all'autorità competente interessata di cui all'articolo 52 bis, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

2. Se l'autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all'ESMA di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione ***del repertorio in questione***. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l'ESMA fornisce una motivazione circostanziata.

2 bis. L'autorità competente di cui al paragrafo 2 è l'autorità designata ai sensi dell'articolo 18.

Articolo 60 bis

Commissioni di vigilanza

- 1. L'ESMA impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni in conformità al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 3. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 61 bis.*
- 2. L'importo delle commissioni a carico di un repertorio di dati sulle negoziazioni copre tutti i costi amministrativi sostenuti dall'ESMA per le sue operazioni di registrazione e vigilanza ed è proporzionato al fatturato del repertorio in questione.*
- 3. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 67 bis per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.*

Articolo 60 ter
Misure di vigilanza dell'ESMA

1. Qualora l'ESMA, conformemente all'articolo 56 sexies, paragrafo 5, constati che un repertorio di dati sulle negoziazioni ha commesso una violazione figurante nell'allegato I, prende una o più decisioni seguenti:

- a) impone al repertorio di dati sulle negoziazioni di porre fine alla violazione;**
- b) infligge le ammende previste all'articolo 55;**
- c) emana una comunicazione pubblica;**
- d) in ultima istanza, revoca la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.**

2. L'ESMA, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

- a) la durata e la frequenza della violazione;**

- b) *se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'impresa;*
- c) *se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile all'avvenuta violazione;*
- d) *se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.*

3. *L'ESMA notifica senza indebito ritardo le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 al repertorio di dati sulle negoziazioni interessato e le comunica alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione. Le pubblica altresì sul proprio sito web entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui le decisioni sono state adottate.*

Quando rende pubblica una decisione conformemente al paragrafo 3, l'ESMA rende altresì pubblico il diritto del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e il fatto che la commissione dei ricorsi può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 .

I

Articolo 61 bis

Delega dei compiti dell'ESMA alle autorità competenti

- 1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento UE n. 1095/2010. Tali compiti specifici possono includere in particolare il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 54 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza dell'articolo 54 quater e dell'articolo 54 quinquies, paragrafo 6.*
- 2. Prima di delegare compiti l'ESMA consulta l'autorità competente interessata. La consultazione riguarda:*
 - a) la portata del compito da delegare;*
 - b) i tempi di esecuzione del compito; e*
 - c) la trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA stessa.*

3. *Conformemente al regolamento relativo alle commissioni che la Commissione ha adottato a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, l'ESMA rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati.*

4. *L'ESMA riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. Una delega può essere revocata in qualsiasi momento.*

La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell'ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.

Capo 2

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 62

Equivalenza e accordi internazionali

1. *La Commissione può adottare un atto di esecuzione con il quale stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo assicurano che:*

- a) *i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati nel paese terzo soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;*
- b) *che i repertori di dati sulle negoziazioni sono assoggettati nel paese terzo, su base continuativa, ad una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme;*
e
- c) *vi sono garanzie di segretezza professionale, inclusa la tutela dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi, almeno equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.*

Tale atto di esecuzione è adottato in conformità con la procedura di esame di cui all'articolo 69.

2. Se opportuno, e comunque dopo aver adottato un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi internazionali con i paesi terzi interessati sull'accesso reciproco alle informazioni sui contratti derivati registrati in repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti in tali paesi terzi, nonché sullo scambio di informazioni riguardanti detti contratti, in modo da assicurare che le autorità dell'Unione, ESMA compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni.

3. *In seguito alla conclusione e in conformità degli accordi di cui al paragrafo 2, l'ESMA conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti del paese terzo interessato. Detti accordi precisano almeno:*

- a) *il meccanismo di scambio delle informazioni tra, da un lato, l'ESMA e altre autorità dell'Unione che esercitano responsabilità ai sensi del presente regolamento e, dall'altro, le autorità competenti interessate dei paesi terzi in questione, e*
- b) *le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.*

4. *Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo, l'ESMA applica il regolamento (CE) n. 45/2001.*

Articolo 62 bis

Accordi di cooperazione

Le autorità interessate di paesi terzi nella cui giurisdizione non sono stabiliti repertori di dati possono contattare l'ESMA al fine di concludere accordi di cooperazione relativi all'accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati dell'Unione.

L'ESMA può concludere accordi di cooperazione con tali autorità interessate in merito all'accesso alle informazioni su contratti derivati detenute nei repertori di dati dell'UE di cui dette autorità necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi, a condizione che esistano garanzie in materia di segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali comunicati dalle autorità a terzi.

Articolo 63

Riconoscimento dei repertori di dati sulla negoziazione

1. Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può proporre servizi e attività a soggetti stabiliti nell'Unione ai fini dell'articolo 6 soltanto **dopo il suo riconoscimento da parte dell'ESMA conformemente al paragrafo 2.**
2. *Il repertorio di dati di cui al paragrafo 1 presenta all'ESMA la domanda di riconoscimento corredata dalle informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza effettiva in un paese terzo:*
 - a) *di cui la Commissione, con l'atto di esecuzione di cui all'articolo 62, paragrafo 1, ha riconosciuto l'equivalenza e l'esecutività del quadro legislativo e di vigilanza;*

- b) *che ha stipulato un accordo internazionale con l'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2; e*
- c) *con cui sono stati conclusi gli accordi di cooperazione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, per assicurare che le autorità dell'Unione, ESMA compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.*

Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA accerta che sia completa. Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'ESMA informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l'autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

L'ESMA pubblica nel suo sito web l'elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente regolamento.

Titolo VII
Requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 64
Requisiti generali

1. I repertori di dati sulle negoziazioni si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide che impediscano *qualsiasi* diffusione di informazioni riservate.

1 bis. I repertori di dati mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative scritte efficaci per individuare e gestire qualsiasi potenziale conflitto di interessi concernente i suoi dirigenti, il personale o le persone a essi direttamente o indirettamente legate da un rapporto di controllo o da stretti legami.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni adottano le politiche e le procedure necessarie per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti.

3. I repertori di dati sulle negoziazioni mantengono e gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri la continuità e il funzionamento regolare della prestazione dei servizi e dell'esercizio delle attività. Essi utilizzano risorse, procedure e sistemi adeguati e proporzionati.

3 bis. Qualora un repertorio di dati offra servizi ausiliari quali conferma della negoziazione, confronto delle negoziazioni (trade matching), amministrazione degli eventi creditizi, servizio di riconciliazione o di compressione del portafoglio, esso mantiene tali servizi ausiliari separati operativamente dalla funzione del repertorio che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati.

4. L'alta dirigenza e i membri del consiglio del repertorio di dati sulle negoziazioni possiedono l'onorabilità e l'esperienza necessarie per assicurare una gestione sana e prudente del repertorio di dati.

5. I repertori di dati sulle negoziazioni dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso **di imprese assoggettate all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6. I repertori di dati garantiscono ai fornitori di servizi l'accesso non discriminatorio alle informazioni conservate presso i repertori stessi, previo consenso delle controparti interessate.** Criteri che restringono l'accesso sono autorizzati soltanto nella misura in cui il loro scopo è controllare il rischio al quale sono esposti i dati conservati dal repertorio di dati sulle negoziazioni.

6. I repertori di dati sulle negoziazioni rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti **ai sensi del presente regolamento.** Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni **di ciascun servizio prestato** e delle singole funzioni svolte, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne. Essi permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici. I prezzi e le commissioni praticati dal repertorio di dati sulle negoziazioni sono basati sui costi.

Articolo 65

Affidabilità operativa

1. I repertori di dati sulle negoziazioni individuano le fonti di rischio operativo e le riducono sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati. Detti sistemi sono affidabili e sicuri e sono dotati di capacità adeguate per trattare le informazioni ricevute.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento delle obbligazioni assunte. Il piano prevede almeno l'istituzione di dispositivi di backup.

2 bis. Il repertorio di dati sulle negoziazioni cui sia stata revocata le registrazione, provvede ad assicurare la sostituzione regolare, compresi il trasferimento dei dati e l'indirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.

Articolo 66

Salvaguardia e registrazione

1. I repertori di dati sulle negoziazioni assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'**articolo 6**.

1 bis. I repertori di dati sulle negoziazioni possono utilizzare i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali unicamente previo consenso delle controparti interessate.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 6 e le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati. Essi utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate.

3. I repertori di dati sulle negoziazioni calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell'**articolo 6**.

4. I repertori di dati sulle negoziazioni permettono ■ alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle *tempestivamente*.

5. I repertori di dati sulle negoziazioni adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi ■ .

Le informazioni riservate conservate da un repertorio di dati sulle negoziazioni non sono utilizzate a fini commerciali da nessun'altra persona fisica o giuridica avente, con il suddetto repertorio, un rapporto di impresa madre o di impresa figlia.

Articolo 67

Trasparenza e disponibilità dei dati

1. Per i contratti loro segnalati, i repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano *periodicamente e con modalità di facile accesso* posizioni aggregate per categoria di derivati.

I repertori di dati provvedono affinché i soggetti di cui al paragrafo 2 abbiano accesso diretto alle informazioni relative ai contratti derivati.

1 bis. I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano i dati ed assicurano che i soggetti di cui al paragrafo 2 abbiano accesso immediato e diretto alle informazioni relative ai contratti derivati di cui necessitano per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

2. I repertori di dati sulle negoziazioni mettono le informazioni necessarie a disposizione dei seguenti soggetti *per permettere loro di assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi;*

a) l'ESMA;

a bis) il CERS;

I

c) l'autorità competente per la vigilanza delle controparti centrali che accedono ai repertori di dati sulle negoziazioni;

c bis) l'autorità competente per la vigilanza delle sedi di negoziazione dei contratti derivati;

d) i membri interessati del SEBC;

d bis) le autorità competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale con l'Unione di cui all'articolo 62;

d ter) le autorità di vigilanza nominate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte pubbliche di acquisto¹;

d quater) le autorità competenti degli strumenti finanziari e dei mercati dell'Unione;

d quinquies) le autorità competenti dei paesi terzi che hanno concluso un accordo internazionale di cooperazione con l'ESMA di cui all'articolo 63 bis.

d sexies) l'Agenzia per la cooperazione degli organismi di regolamentazione nel settore dell'energia.

3. L'ESMA condivide le informazioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni con le altre autorità *dell'Unione* interessate.

¹ *GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.*

4. *Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente articolo, l'ESMA, previa consultazione dei membri del SEBC, mette a punto progetti di standard tecnici di regolamentazione per specificare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e per permettere ai soggetti di cui al paragrafo 2 di avere accesso alle necessarie informazioni. Tali progetti di standard tecnici di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non siano atte a identificare alcun elemento di alcun contratto.*

L'ESMA presenta i progetti di standard tecnici di regolamentazione *alla Commissione* entro il 30 settembre 2012.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 67 bis
Esercizio della delega

- 1. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.*
- 2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4 ter, all'articolo 54 sexies, paragrafo 7, e all'articolo 68, paragrafo 1 bis, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata.*
- 3. Prima di adottare un atto delegato la Commissione provvede a consultare l'ESMA.*
- 4. La delega di poteri di cui all'articolo 1, paragrafo 4 ter, all'articolo 54 sexies, paragrafo 7, all'articolo 59 bis, all'articolo 60 bis, paragrafo 3, e all'articolo 68, paragrafo 1 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. La decisione di revoca prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Ogni atto delegato adottato conformemente all'articolo 1, paragrafo 4 ter, all'articolo 54 sexies, paragrafo 7, all'articolo 59 bis, all'articolo 60 bis, paragrafo 3, e all'articolo 68, paragrafo 1 bis, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendevano manifestare opposizione. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Titolo VII bis

Disposizioni comuni

Articolo 67 ter

Segreto professionale

1. Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 18 e per le autorità di cui all'Articolo 67 paragrafo 2, per l'ESMA, o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall'ESMA. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell'esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l'identificazione di singole controparti centrali, repertori di dati sulle negoziazioni o di qualsiasi altro soggetto, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario o dal presente regolamento.

2. Qualora una controparte centrale sia stata dichiarata fallita o venga assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardino terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.

3. *Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario, le autorità competenti, l'ESMA, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l'esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora l'ESMA, l'autorità competente o un'altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi.*

4. *Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l'ESMA, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli OICVM, ai gestori di fondi di investimento alternativi, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altri con l'assenso dell'autorità competente o altra autorità, organismo, o persona fisica o giuridica che ha trasmesso l'informazione.*

5. *I paragrafi 1, 2 e 3 non ostano a che le autorità competenti scambino o trasmettano, in conformità della legislazione nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un'autorità competente di un altro Stato membro.*

Articolo 67 quater

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti, *l'ESMA e le altre autorità interessate* si comunicano reciprocamente *e immediatamente* le informazioni necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate **■**.

2. Le autorità competenti, *l'ESMA, le altre autorità interessate e* gli altri organismi e persone fisiche e giuridiche che ricevono informazioni riservate nell'esercizio delle loro funzioni ai sensi del presente regolamento se ne servono solo nell'esercizio delle loro funzioni.

■

4. Le autorità competenti trasmettono *ai membri interessati* del SEBC le informazioni pertinenti ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 68
Relazioni e riesame

1. *Entro il ...** la Commissione riesamina e redige una relazione generale sul presente regolamento. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

■ *In particolare* la Commissione:

a) *valuta, in cooperazione con i membri del SEBC, l'esigenza di eventuali misure per facilitare l'accesso delle controparti centrali agli strumenti di liquidità della banca centrale;*

* *GU inserire la data: tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

- b) valuta, in coordinamento con l'ESMA e le autorità settoriali interessate, l'importanza sistemica delle operazioni in derivati OTC di imprese non finanziarie e, in particolare, l'impatto del presente regolamento sull'utilizzo di derivati OTC da parte di imprese non finanziarie;*
- c) valuta, alla luce dell'esperienza maturata nel funzionamento del quadro di vigilanza per le controparti centrali, compresa l'efficacia dei collegi di vigilanza, le rispettive modalità di voto previste dall'articolo 13, paragrafo 2, e il ruolo dell'ESMA, in particolare durante la procedura di autorizzazione per le controparti centrali;*
- d) valuta, in cooperazione con l'ESMA e il CERS, l'efficacia degli obblighi di marginazione nel limitare la prociclicità nonché la necessità di definire capacità d'intervento aggiuntive in questo settore;*
- e) valuta, in cooperazione con l'ESMA, l'evoluzione delle politiche delle controparti centrali sui margini di garanzia collaterale e gli obblighi di garanzia e la loro adeguatezza rispetto alle attività e ai profili di rischio dei loro utenti.*

La valutazione di cui alla lettera a) del primo comma tiene conto dei risultati derivanti dalle attività in atto tra banche centrali a livello dell'UE e internazionale. La valutazione tiene altresì conto del principio d'indipendenza delle banche centrali e del loro diritto di fornire accesso agli strumenti di liquidità a propria discrezione, nonché del potenziale effetto indesiderato sul comportamento delle controparti centrali o sul mercato interno. Le eventuali proposte di accompagnamento non discriminano, direttamente o indirettamente, alcuno Stato membro o gruppo di Stati membri in quanto sede di servizi di compensazione.

1 ter. Entro ..., la Commissione elabora una relazione, in consultazione con l'ESMA e l'EIOPA, atta a valutare i progressi e gli sforzi compiuti dalle controparti centrali nello sviluppo di soluzioni tecniche per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie reali non in contanti, come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure miranti a favorire tale soluzione. Se la Commissione ritiene che non siano stati esplicitati i necessari sforzi atti a sviluppare le opportune soluzioni tecniche e che restino immutati gli effetti negativi della compensazione centrale di contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 bis per estendere una volta di due anni e una volta di un anno il periodo di tre anni di cui all'articolo 71, paragrafo -1.*

2. L'ESMA presenta alla Commissione le seguenti relazioni:
- a) sull'applicazione dell'obbligo di compensazione previsto al titolo II con particolare riguardo alla mancanza di tale obbligo per i contratti derivati OTC stipulati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;*
 - b) sull'applicazione della procedura di individuazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3;*

* *GU inserire la data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

- c) sull'applicazione dei requisiti di segregazione di cui all'articolo 37;*
- d) sull'estensione del campo di applicazione degli accordi di interoperabilità previsti al titolo V a operazioni in categorie di strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario;*
- e) sull'accesso delle controparti centrali alle sedi di negoziazione, sugli effetti sulla competitività di talune pratiche nonché sull'impatto della frammentazione della liquidità;*
- f) sulle esigenze dell'ESMA in termini di personale e risorse derivanti dall'assunzione dei compiti e delle prerogative previsti dal presente regolamento;*
- g) una relazione relativa all'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 5 bis.*

Ai fini del paragrafo 1, le relazioni sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre 2014. Tali relazioni sono altresì trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. La Commissione redige, in cooperazione con gli Stati membri e con l'ESMA, previo parere del *CERS*, una relazione annuale in cui valuta i rischi sistemici e le implicazioni possibili sul piano dei costi degli accordi di interoperabilità.

La relazione ha ad oggetto almeno il numero e la complessità degli accordi e l'adeguatezza dei sistemi e dei modelli di gestione dei rischi. La Commissione presenta la relazione, accompagnata se del caso da adeguate proposte, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il *CERS* fornisce alla Commissione la sua valutazione delle eventuali implicazioni di rischio sistemico ■ degli accordi di interoperabilità.

3 bis. L'ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle sanzioni imposte dalle autorità competenti, comprese le misure di vigilanza, le ammende e le penalità di mora.

Articolo 69
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione¹. *Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'*articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011* ■ .

■

Articolo 70
Modifica della direttiva 98/26/CE

- (1) All'articolo 9, paragrafo 1 *della direttiva 98/26/CE*, è aggiunto il comma seguente:

"Quando l'operatore di un sistema ha fornito una garanzia all'operatore di un altro sistema in relazione ad un sistema interoperabile, i diritti dell'operatore del sistema che ha fornito la garanzia in relazione alla garanzia fornita non sono pregiudicati da procedure di insolvenza avviate nei confronti dell'operatore del sistema che ha ricevuto le garanzie."

¹ GU L 191 del 13.07.01, pag. 45.

(2) Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al paragrafo 1 entro Ne informano immediatamente la Commissione.*

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla direttiva 98/26/CE o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 70 bis

Siti Internet

- 1. L'ESMA tiene un sito Internet che fornisce le seguenti informazioni:*
 - a) i contratti assoggettabili all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 4;*
 - b) le sanzioni applicate per violazioni degli articoli da 3 a 8;*
 - c) le controparti centrali autorizzate a offrire servizi o attività nell'Unione che siano persone giuridiche stabilite nell'Unione, e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione;*

** GU inserire la data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

- d) le sanzioni applicate per violazioni dei titoli IV e V;*
 - e) le controparti centrali autorizzate a offrire servizi o attività nell'Unione stabilite in paesi terzi, e i servizi o le attività che esse sono autorizzate a prestare o a svolgere, comprese le categorie di strumenti finanziari coperte dall'autorizzazione;*
 - f) i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati a offrire servizi o attività nell'Unione;*
 - g) le penalità e le ammende applicate in conformità degli articoli 55 e 56;*
 - h) il registro pubblico di cui all'articolo 4 ter.*
- 2. Ai fini del paragrafo 1, lettere b), c) e d), le autorità competenti tengono siti Internet che sono collegati al sito Internet dell'ESMA.*
- 3. Tutti i siti Internet di cui al presente articolo sono accessibili al pubblico, sono regolarmente aggiornati e forniscono informazioni in un formato chiaro.*

Articolo 71
Disposizioni transitorie

-1. Per tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo di compensazione previsto all'articolo 3 non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici definiti all'articolo 2, paragrafo 7 bis. Il periodo transitorio si applica anche agli enti stabiliti ai fini dell'erogazione di compensazione ai membri di regimi pensionistici in caso di inadempimento.

I contratti derivati OTC stipulati dai suddetti enti in tale periodo, che sarebbero altrimenti assoggettati all'obbligo di compensazione di cui all'articolo 3, sono assoggettati ai requisiti di cui all'articolo 8.

-1 bis. Per quanto riguarda gli schemi pensionistici di cui all'articolo 2, paragrafo 7 bis, lettere c) e d), l'esenzione di cui al paragrafo -1 è accordata dall'autorità competente interessata a seconda del tipo di enti o di schemi. Una volta ricevuta la richiesta, l'autorità competente la notifica all'ESMA e all'EIOPA. Entro trenta giorni di calendario dal ricevimento della notifica, l'ESMA, previa consultazione dell'EIOPA, valuta in un parere la conformità del tipo di enti o del tipo di schemi con i requisiti indicati all'articolo 2, paragrafo 7 bis, lettera a), c) o d) adducendo i motivi per cui l'esenzione è giustificata per le difficoltà incontrate nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L'autorità competente concede l'esenzione solo se ha accertato che il tipo di enti o il tipo di schemi soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 7 bis, lettere a), c) o d) e che incontrano difficoltà nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. L'autorità competente decide entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del parere dell'ESMA, tenendone debitamente conto. Se l'autorità competente non concorda con il parere dell'ESMA, ne dà pienamente conto nella decisione spiegando i punti in cui si discosta sensibilmente dal parere.

L'ESMA pubblica sul proprio sito Internet l'elenco dei tipi di enti e dei tipi di schemi di cui all'articolo 2, paragrafo 7 bis, lettere a), c) e d) che sono stati esentati conformemente al primo comma. Per rafforzare l'uniformità dei risultati in materia di vigilanza, l'ESMA effettua verifiche inter pares degli enti inseriti nell'elenco ogni anno conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

1. Una controparte centrale autorizzata nello Stato membro di stabilimento a prestare servizi *di compensazione secondo la legislazione di tale Stato membro* prima *dell'adozione da parte della Commissione di tutti gli standard tecnici di regolamentazione di cui agli articoli 2, 3, 4, da 6 a 8 bis, 12, 14, 23, 24, 27, 32, 39, 40, 41a, 42, 43, 44, 46, 52 e 67*, chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 10 *prevista* nel presente regolamento *entro 6 mesi dall'adozione da parte della Commissione di tutti gli standard tecnici di regolamentazione di cui agli articoli 12, 23, 27, 32, 39, 40, 41 bis, 42, 43, 44 e 46.*

Una controparte centrale stabilita in un paese terzo che sia stata riconosciuta per prestare servizi di compensazione in uno Stato membro secondo la legislazione di tale Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutti gli standard tecnici di regolamentazione di cui agli articoli 12, 24, 27, 32, 39, 40, 41a, 42, 43, 44 e 46, chiede il riconoscimento di cui all'articolo 23 previsto nel presente regolamento entro 6 mesi dall'adozione da parte della Commissione di tutti gli standard tecnici di regolamentazione di cui agli articoli 12, 24, 27, 32, 39, 40, 41 bis, 42, 43, 44 e 46.

1 bis. Fino alla decisione di autorizzazione o riconoscimento di una controparte centrale ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento delle controparti centrali e l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare su detta controparte.

1 ter. Qualora un'autorità competente abbia autorizzato una controparte centrale a compensare una determinata classe di derivati OTC secondo la legislazione del suo Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutti gli standard tecnici di regolamentazione di cui agli articoli 12, 24, 27, 32, 39, 40, 41 bis, 42, 43, 44 e 46, l'autorità competente di detto Stato membro comunica all'ESMA tale autorizzazione entro un mese dalla data di entrata in vigore degli standard tecnici di regolamentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Qualora un'autorità competente abbia riconosciuto una controparte centrale stabilita in un paese terzo a fornire servizi di compensazione secondo la legislazione del suo Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutti gli standard tecnici di regolamentazione di cui agli articoli 12, 24, 27, 32, 39, 40, 41 bis, 42, 43, 44 e 46, l'autorità competente di detto Stato membro comunica all'ESMA tale autorizzazione entro un mese dalla data di entrata in vigore degli standard tecnici di regolamentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2. *Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo la legislazione di detto Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutti gli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione di cui agli articoli 7, 52 e 67 chiede la registrazione ai sensi dell'articolo 51 entro sei mesi dall'adozione da parte della Commissione di tali standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione.*

Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo la legislazione di detto Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutti gli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione di cui agli articoli 7, 52 e 67 chiede la registrazione ai sensi dell'articolo 63 entro sei mesi dall'adozione da parte della Commissione di tali standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione.

2 bis. Fino alla decisione di registrazione o riconoscimento di un repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del presente regolamento continuano ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione, registrazione e riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni e l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o riconoscimento continua a vigilare su detto repertorio di dati.

2 ter. Un repertorio di dati sulle negoziazioni che sia stato autorizzato o registrato nel suo Stato membro di stabilimento a raccogliere e conservare registri di derivati secondo la legislazione di detto Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione degli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione di cui agli articoli 52 e 67 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all'articolo 6 fino all'adozione della decisione di registrazione del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.

Un repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo che sia autorizzato a raccogliere e conservare registri di derivati in uno Stato membro secondo la legislazione di detto Stato membro prima dell'adozione da parte della Commissione di tutti gli standard tecnici di regolamentazione e di esecuzione di cui agli articoli 52 e 67 può essere utilizzato per rispettare i requisiti di segnalazione di cui all'articolo 6 fino all'adozione della decisione di registrazione del repertorio stesso ai sensi del presente regolamento.

2 quater. In deroga all'articolo 67, paragrafo 2, lettera d bis), in assenza di un accordo internazionale tra un paese terzo e l'Unione di cui all'articolo 62 i repertori di dati sulle negoziazioni possono mettere le informazioni necessarie a disposizione delle autorità competenti di tale paese terzo fino a un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento purché ne informino l'ESMA.

Articolo 71 bis
Personale e risorse dell'ESMA

Entro il 31 dicembre 2012, l'ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 72
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...], il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

ALLEGATO I

Elenco delle violazioni di cui all'articolo 55, paragrafo 1

- I. *Violazioni connesse ai requisiti organizzativi o ai conflitti di interesse:***
- a) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 2, allorché non adottano le politiche e le procedure sufficienti per assicurare il rispetto di tutte le disposizioni del presente regolamento, anche da parte dei dirigenti e dei dipendenti;***
 - b) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 1, allorché non si dotano di solidi dispositivi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, e di meccanismi di controllo interno adeguati, comprese procedure amministrative e contabili solide che impediscano la diffusione di informazioni riservate;***
 - c) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 1 bis, allorché non mantengono e gestiscono disposizioni organizzative e amministrative scritte per identificare e gestire eventuali conflitti di interesse concernenti i dirigenti, il personale o le persone a essi direttamente o indirettamente legate da un rapporto di controllo o da stretti legami;***

- d) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 3, allorché non mantengono o gestiscono una struttura organizzativa adeguata che assicuri continuità e regolarità nella prestazione dei servizi e nell'esercizio delle attività;*
- e) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 3 bis, allorché non separano operativamente i loro servizi accessori dalla loro funzione che consiste nel raccogliere e conservare in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;*
- f) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 4, allorché non assicurano che l'alta dirigenza e i membri del consiglio possiedano l'onorabilità e l'esperienza necessarie per garantire una gestione sana e prudente dei repertori stessi;*
- g) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 5, allorché non dispongono di norme obiettive, non discriminatorie e pubbliche in materia di accesso di fornitori e imprese di servizi assoggettati all'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 6;*
- h) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 64, paragrafo 6, allorché non rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate sui servizi forniti ai sensi del presente regolamento, né permettono ai soggetti segnalanti di avere accesso separato a servizi specifici o applicano prezzi e commissioni non basati sui costi.*

II. *Violazioni connesse ai requisiti organizzativi:*

- a) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 65, paragrafo 1, allorché non individuano le fonti di rischio operativo o non limitano al massimo tali rischi sviluppando sistemi, controlli e procedure adeguati;***
- b) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 65, paragrafo 2, allorché non stabiliscono, attuano e mantengono una politica adeguata di continuità operativa ed un piano di ripristino in caso di disastro miranti a preservare le loro funzioni, ad assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi assunti;***
- c) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 1, allorché non assicurano la riservatezza, l'integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7;***
- d) *I repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 1 bis, allorché utilizzano i dati che pervengono loro a norma del presente regolamento per fini commerciali senza il previo consenso delle controparti interessate.***

- e) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 2, allorché non registrano immediatamente le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 7 o non le conservano per almeno dieci anni a decorrere dalla cessazione dei contratti interessati, o non utilizzano procedure di conservazione dei dati rapide ed efficaci per documentare le modifiche apportate alle informazioni registrate;*
- f) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 3, allorché non calcolano le posizioni per categoria di derivati e per soggetto segnalante sulla base degli elementi relativi ai contratti derivati segnalati ai sensi dell'articolo 6;*
- g) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 4, allorché non permettono alle parti di un contratto di accedere alle informazioni riguardanti il contratto e di correggerle tempestivamente;*
- h) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 66, paragrafo 5, allorché non adottano tutte le misure ragionevoli per impedire ogni utilizzo abusivo delle informazioni conservate nei loro sistemi;*

III. *Violazioni connesse alla trasparenza e alla disponibilità di informazioni:*

- a) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 67, paragrafo 1, allorché, per i contratti loro segnalati, non pubblicano periodicamente e in modo accessibile le posizioni aggregate per categoria di derivati;*

- b) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 67, paragrafo 1 bis, allorché non permettono alle autorità competenti di cui all'articolo 67, paragrafo 2, di avere accesso diretto e immediato a tutte le informazioni relative ai contratti derivati di cui hanno bisogno per assolvere alle responsabilità e ai mandati rispettivi;*

IV. *Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza:*

- a) *i repertori di dati sulle negoziazioni violano l'articolo 54 ter, paragrafo 1, allorché forniscono informazioni inesatte o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta d'informazioni dell'ESMA ai sensi dell'articolo 57 ter, paragrafo 2, o in risposta a una decisione dell'ESMA di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 54 ter, paragrafo 3;*
- b) *i repertori di dati sulle negoziazioni forniscono risposte inesatte o fuorvianti in risposta a quesiti sottoposti ai sensi dell'articolo 54 quater, paragrafo 1, lettera d);*
- c) *i repertori di dati sulle negoziazioni non si conformano a tempo debito alle misure di vigilanza adottate dall'ESMA ai sensi dell'articolo 60 ter.*

ALLEGATO II

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 55, paragrafo 3

I coefficienti seguenti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 55, paragrafo 2:

- I. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze aggravanti:**
- a) se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta, è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1;*
 - b) se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato un coefficiente di 1,5;*
 - c) se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell'organizzazione del repertorio di dati sulle negoziazioni, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno, è applicato un coefficiente di 2,2;*
 - d) se la violazione ha avuto un impatto negativo sulla qualità dei dati conservati dal repertorio è applicato un coefficiente di 1,5;*

- e) *se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato un coefficiente di 2;*
 - f) *se non è stato preso alcun provvedimento dal momento dell'accertata violazione è applicato un coefficiente di 1,7;*
 - g) *se l'alta dirigenza del repertorio di dati sulla negoziazione non ha cooperato con l'ESMA nello svolgimento delle indagini è applicato il coefficiente 1,5;*
- II. Coefficienti di adeguamento applicati in funzione di circostanze attenuanti:**
- a) *se la violazione è stata commessa per meno di 10 giorni lavorativi, è applicato un coefficiente di 0,9;*
 - b) *se l'alta dirigenza del repertorio di dati sulle negoziazioni può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire la violazione, è applicato un coefficiente di 0,7;*
 - c) *se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha riferito rapidamente, con efficacia e completezza la violazione all'ESMA, si applica un coefficiente di 0,4;*
 - d) *se il repertorio di dati sulle negoziazioni ha spontaneamente adottato misure per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro, è applicato un coefficiente di 0,6.*

Or. en